

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVII - N. 151 - GENNAIO / FEBBRAIO 2003 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

Riforma societaria, nuova finanza, ruolo del Commercialista

Una nuova sfida da raccogliere

Nei nostri giorni, nell'era della conoscenza, il potenziale di sviluppo economico è fondato in maniera crescente sull'innovazione e sulla capacità di adattare le

strutture produttive ai progressi tecnologici.

La capacità di evolversi di un sistema produttivo richiede l'adozione delle nuove tecnologie, accompagnata però a un sostanziale mutamento delle competenze e del modello organizzativo: è essenziale disporre di risorse qualificate, di un mercato del lavoro flessibile, di un rafforzamento della concorrenza e di sistemi finanziari efficienti. Negli anni Novanta l'economia degli Stati Uniti ha conosciuto un lungo periodo di crescita, un forte aumento dell'occupazione, un deciso incremento della produttività del lavoro, e tutto ciò in assenza di inflazione. Ebbene, si può ritenere che, perlomeno in parte, ciò possa essere attribuito allo sviluppo degli investimenti delle imprese nei settori della microelettronica, dell'informatica e delle telecomunicazioni, nonché alla diffusione delle tecnologie digitali in tutti i settori dell'economia. Queste innovazioni hanno comportato mutamenti evidenti nell'attività d'impresa: l'abbattimento dei costi fissi, grazie a canali di comunicazione più efficaci, favorisce il decentramento produttivo, con conseguente perdita d'importanza delle barriere geografiche, aumento della trasparenza e concorrenza dei mercati e migliore allocazione delle risorse. L'introduzione delle cosiddette tecnologie d'integrazione, consistenti in nuovi software organizzativi, comporta d'altro canto una forte necessità di adeguamento dell'organizzazione aziendale.

Da un'indagine della Banca d'Italia condotta recentemente emerge un'elevata correlazione fra dimensione d'impresa e utilizzo delle nuove tecnologie: l'impresa più grande appare la più moderna. Ed analoga tendenza vi è per le tecnologie di produzione e per i software di integrazione gestionale e organizzativa. La peculiarità del nostro

sistema economico è però quella di essere caratterizzato da un elevato numero di imprese di piccola e media dimensione, per le quali l'utilizzo di queste tecnologie può essere ostacolato dall'esistenza di elevati costi fissi.

Orbene, l'espansione delle imprese risulta certamente più rapida laddove i mercati finanziari siano sviluppati e in grado di indirizzare le risorse a vantaggio delle aziende con maggior potenziale di crescita. Un ruolo fondamentale in questo senso viene svolto dalle società di venture capital, che raccolgono risorse attraverso fondi di investimento chiusi, da utilizzare per il finanziamento di piccole imprese con ampie potenzialità di crescita, anche se con elevato profilo di rischio. Le piccole imprese, però, incontrano spesso notevoli ostacoli nel reperire risorse per gli investimenti innovativi e a redditività differita, avendo sovente una limitata possibilità di con-

Carlo Molaro

SEGUE IN ULTIMA



L'INSERTO

Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare nella fase iniziale della procedura

L'INDICE 2002 per "autore" (all'interno)

In questo numero

- 3 **PROFESSIONE UNICA: IL DIFFICILE ARRIVA ADESSO**
- 4 **LA LEGGE DEI CONDONI**
- 5/7 **OPERAZIONI IVA DA SOGGETTI NON RESIDENTI**
- 9/10 **CREDITI FORMATIVI: DUBBIE E PERPLESSITÀ**
- 11/12 **UNA PROPOSTA PER IL CONFLITTO D'INTERESSI**
- 13/15 **INTERESSI DI MORA OBBLIGATORI**
- 15/16 **SAS: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE PERDITE**
- 17/18 **IL PATTO DI STABILITÀ E LA RIFORMA DEL TITOLO V**
- 19/20 **REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE BANCARIE**
- 21 **CASSA DI PREVIDENZA: UN PROBLEMA APERTO**
- 22/23 **COMPENSI AMMINISTRATIVI E DEDUCIBILITÀ**
- 24/26 **RIFORMA FISCALE E SANATORIA GENERALE**
- 27/29 **SCUDO FISCALE BIS**
- 30/31 **LA TASSAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE**
- 31 **CONDONO 2003, SINTESI E TABELLA**

Scudo fiscale seconda versione

Alcune ragioni che ne rendono opportuno l'utilizzo

Grazie ad alcuni provvedimenti normativi di fine anno (D.L. 282/02 e L.289/02 c.d. Finanziaria 2003) le persone fisiche che detengano, direttamente o tramite strutture interposte, investimenti all'estero senza aver ottemperato agli obblighi di indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, delle consistenze e/o dei trasferimenti di denaro effettuati (quadro RW), hanno nuovamente la possibilità di regolarizzare la loro posizione.

Analoga opportunità era già stata concessa una prima volta dal legislatore fiscale con il D.L.350/01, che, facendo leva sulla tecnica "bastone e carota", da un lato ha fortemente inasprito le sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale dei capitali all'estero, ma dall'altro ha consentito ai contribuenti di sanare le violazioni già commesse, evitando le pesanti conseguenze del nuovo impianto sanzionatorio.

Il timore di venire incisi dalla sanzione amministrativa variabile tra il 5% ed 25% delle consistenze e/o dei trasferimenti da o verso l'estero, accompagnata dalla confisca di beni in Italia di valore corrispondente (art.5 D.L.167/90), aveva già indotto molti soggetti ad usufruire della prima versione dello scudo fiscale, per garantirsi una serie di "immunità" di indubbio interesse: estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e sul monitoraggio, preclusione dell'azione accertativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria sino all'ammontare delle attività emerse riconducibili "anche astrattamente" ⁽¹⁾ ai maggiori imponibili accertati, esclusione della punibilità per i reati tributari contestabili alle persone fisiche - infedele ed omessa dichiarazione ⁽²⁾ -, riservatezza sui dati e le notizie forniti nella dichiarazione riservata presentata all'intermediario finanziario.

L'opportunità di utilizzare lo scudo fiscale, nella sua prima edizione, risultava tuttavia fortemente limitata in tutte le ipotesi in cui l'origine illecita della costituzione di attività all'estero fosse di matrice imprenditoriale: una ipotesi tipica è quella della società che, mediante sottofatturazioni dall'Italia all'estero ovvero sovrappatture dall'estero all'Italia, abbia allocato al di fuori del territorio nazionale attività finanziarie che, di fatto, sono nella disponibilità dei soci persone fisiche. Era, infatti, alquanto diffusa l'opinione che lo scudo non fosse in grado di sanare tali situazioni, non garantendo alcuna copertura da quei reati tributari configurabili in caso di sotto/sovrappatture che comportino il superamento di certe soglie di evasione.

Da questo punto di vista, la seconda edizione è senza dubbio molto più allettante, poiché accompagnata da altri provvedimenti normativi che consentono anche alle imprese, a determinate condizioni e con diverse modalità in larga parte ancora oggetto di modifiche legislative, di ottenere la copertura penale per quei reati tributari tipici dei soggetti tenuti alla contabilità,

ossia le ipotesi di dichiarazioni fraudolente ⁽³⁾.

E non è solo il quadro normativo interno ad essersi fatto più ampio e rassicurante, ma è il contesto di riferimento a livello di politiche fiscali comunitarie ad aver subito modifiche tali, anche solo rispetto ad un anno fa, da indurre a ritenere che il provvedimento sullo scudo fiscale rappresenti forse l'ultima occasione per sanare violazioni legate alla costituzione irregolare di investimenti all'estero, sulle quali è verosimile attendersi in futuro un inasprimento dell'attività di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria italiana, che potrà contare sulla collaborazione della maggior parte dei paesi europei.

I ministri delle finanze degli Stati membri dell'Unione Europea hanno, infatti, stipulato, nello scorso mese di gennaio, un accordo che, a partire dal 01/01/2004, prevede l'automatico scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali di 12 dei 15 Stati UE, che potranno in tal modo conoscere ogni tipo di attività detenuta dai propri contribuenti (conti correnti, partecipazioni, immobili, ecc.) in ciascuno dei 12 paesi che hanno aderito all'accordo. I tre paesi che non hanno accettato di scambiare informazioni - Lussemburgo, Austria e Belgio - per salvaguardare il segreto bancario previsto dalle legislazioni interne, hanno tuttavia accettato di tassare i redditi da capitale conseguiti da soggetti non residenti con una ritenuta alla fonte del 15% a partire dal 01/01/2004 - destinata a salire al 20% dal 2007, per giungere al 35% dal 2010 - che sarà devoluta per il 75% all'Erario del paese di residenza del risparmiatore. Inoltre, la coesistenza in Europa dei due sistemi - da un lato lo scambio di informazioni tra 12 Paesi, e dall'altro il segreto bancario sui risparmi dei non residenti che però verranno tassati con le aliquote previste - è destinata a venir meno per lasciare posto ad un generalizzato scambio di informazioni, nel momento in cui anche alcuni paesi ExtraUe (Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco e Stati Uniti) aderiranno al sistema Ocse 2002 di scambio di informazioni dietro richiesta. Nel frattempo, anche tali paesi ExtraUe hanno accettato di tassare i proventi finanziari derivanti dai risparmi dei soggetti non residenti con le stesse aliquote che verranno applicate da Lussemburgo, Austria e Belgio e con la medesima formula di ripartizione degli introiti.

In un tale contesto internazionale, l'impiego di capitali all'estero, in paesi quali la Svizzera o il Lussemburgo, tradizionalmente noti per le garanzie offerte in termini di riservatezza sugli investimenti finanziari, è destinato a breve a perdere gran parte della attrattiva di un tempo, o perché i conseguenti proventi finanziari subiranno una imposizione pari o addirittura superiore rispetto a quella applicabile in Italia, ovvero perché il fisco italiano potrà reperire, dalle amministrazioni fiscali degli altri paesi europei, informazioni in grado di consentirgli di accertare determinati fatti sconosciuti, quali ad esempio l'effettiva titolarità di partecipazioni in società estere non dichiarate, ovvero l'intestazione

di conti correnti esteri, ecc.

Se a tutto ciò si aggiunge che l'imminente approvazione da parte del Parlamento italiano del disegno di legge delega contenente la riforma del sistema fiscale interno ⁽⁴⁾ prevede l'introduzione anche in Italia, a partire dal 2004, di un regime di *participation exemption* analogo a quello già vigente in molti paesi europei (Austria, Belgio, Lussemburgo, Germania, Olanda, ecc.), che garantirà, anche alle società e alle persone fisiche italiane, a determinate condizioni, l'esenzione parziale da imposizione su capital gain e dividendi relativi a partecipazioni in società residenti, ben si comprende come l'interesse ad investire all'estero perderà anche un altro punto di forza, ossia la variabile fiscale che non sarà più così determinante come in passato nel guidare le scelte di investimento.

Il quadro sin qui delineato fa aumentare considerevolmente - oggi ancor più che in passato - la convenienza ad utilizzare la nuova finestra disponibile sino al 30 giugno 2003 per far emergere le attività finanziarie detenute all'estero al 31/12/2001 (nuova data di riferimento destinata, a seguito della ormai prossima conversione in legge del D.L.282/02, a sostituire quelle originarie del 01/08/2001 e del 27/08/2001 nelle due ipotesi di rimpatrio e di regolarizzazione), riportandole in Italia (c.d. rimpatrio). A fronte di un costo sostenuto (2,5% sull'ammontare delle attività rimpatriate entro il 16 aprile, ovvero 4% per quelle rimpatriate tra il 17 aprile ed il 30 giugno), il rimpatrio garantisce, oltre alla copertura penale per i reati di omessa ed infedele dichiarazione, alla preclusione degli accertamenti tributari sino all'ammontare indicato in dichiarazione riservata e all'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e sul monitoraggio, la completa riservatezza non solo sulle attività rimpatriate, ma anche e soprattutto sui redditi derivanti da dette attività ⁽⁵⁾ e sugli investimenti realizzati tramite lo smobilizzo delle attività rimpatriate (ad esempio l'utilizzo del controvalore della cessione di azioni di società estera rimpatriate per l'effettuazione di investimenti in Italia).

La copertura penale potrebbe addirittura essere più estesa e comprendere anche i reati di dichiarazione fraudolenta imputabili alle società utilizzate per la costituzione delle attività all'estero, se il contribuente persona fisica sarà in grado di sfruttare a pieno le opportunità offerte dai condoni fiscali (condono tombale e dichiarazione integrativa) contenuti nella Finanziaria 2003, per valutare la migliore combinazione possibile tra lo scudo persone fisiche e lo scudo imprese. Una tale valutazione non potrà prescindere dal necessario supporto di intermediari finanziari qualificati, in grado sia di individuare la soluzione più adatta per ciascun caso avvalendosi della collaborazione di studi professionali specializzati, sia di assistere il contribuente in ogni fase della procedura di rimpatrio.

Vincenzo Consoli
Direttore Generale Veneto Banca

⁽¹⁾ C.M. n.99/E del 04/12/2001, par.3.

⁽²⁾ Artt.4 e 5 del D.Lgs.74/2000.

⁽³⁾ Artt.2 e 3 D.Lgs.74/2000

⁽⁴⁾ DDL S. 1396 "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale", approvato dalla Camera l'8 maggio 2002 e all'esame del Senato dal 19 novembre 2002.

⁽⁵⁾ Dovrà trattarsi di redditi assoggettati a tassazione definitiva da parte dell'intermediario (C.M. 24/02 par.6)



VENETO BANCA

TEMI DI ATTUALITA'

La legge dei condoni

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Ogni fenomeno può e deve essere studiato. I condoni tributari sono un fenomeno tutto italiano, e dalla riforma tributaria del 1972 sono stati offerti alla platea dei contribuenti con una cadenza in media più o meno decennale, per i condoni più rilevanti. Non è peraltro facile fare una media, perché di condoni ce ne sono molti e di tipi diversi. Per chi è curioso, se ne allega una sintesi, forse nemmeno completa.

Essendo così ripetitiva, l'offerta di condoni, non può dipendere da situazioni contingenti, da ideologie politiche, da più o meno grandi riforme. E' qualcosa di diverso, qualcosa di endemico al sistema stesso che spinge il legislatore a proporre in continuità nuovi condoni.

La stessa cadenza media decennale ci offre una prima risposta. Questa cadenza è solo un po' più lunga del termine di prescrizione dei tributi (sei o sette anni, con le proroghe).

E' questa certamente una coincidenza non fortuita. Cosa può significare?

Potrebbe significare che l'amministrazione finanziaria non è in grado, nella generalità dei casi, di accertare e soprattutto definire imposte in un arco

di tempo corrispondente alla prescrizione. Effettua pochi accertamenti, e poi prima che si prescrivano troppi anni, offre a tutti, accertati e non, l'opportunità di definire con i condoni, sovente tombali.

Manca comunque una prova diretta della dipendenza tra termine di accertamento e cadenza temporale dei condoni, e difficilmente può essere fornita.

E' infatti impensabile che, per esperimento, si allunghino i termini per l'accertamento, come pure che si abbrevino in modo significativo, per verificarne gli eventuali effetti sui futuri condoni. Si procederà quindi senza la prova di laboratorio.

Trovata questa dipendenza, si può anche affermare che l'affiancamento tra condono e cadenza della prescrizione prova la sostanziale incapacità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di effettuare accertamenti in modo significativo.

Ecco allora la legge del condono (punto

dottrinario):

"In Italia si avrà un condono con la stessa cadenza dei termini di prescrizione dell'accertamento, con una maggiorazione di 3 - 4 anni. E ciò indipendentemente dal governo al potere".

Prepariamoci quindi al condono NUOVA FORMULA 2011.

Chissà cosa ci riserverà; che ci sarà, è scontato. Ci si può scommettere.

Per intanto, si vocifera da più parti che con la finanziaria 2004 ci saranno altri due bei condoni grattabarile: il condono per l'anno 2002 e il condono edilizio.

E' una eventualità assai probabile.



PUBBLICITA' IPSOA

Operazioni IVA effettuate in Italia da soggetti non residenti

Recenti modifiche normative

ENNIO VIAL
Ordine di Treviso

Introduzione

Il D.Lgs. 191 del 19 giugno 2002, emanato in attuazione della legge n.39 del 1° marzo 2002, ha introdotto significative novità in materia di prestazioni effettuate da stranieri soggette ad iva nel nostro Paese.

La novità di maggior rilievo consiste nell'inserimento nel D.P.R. 633/72 dell'art.35 ter il quale consente ai soggetti esteri l'identificazione diretta ai fini iva, come procedura alternativa alla nomina del rappresentante fiscale o all'autofatturazione da parte del soggetto committente.

Il D. Lgs. 191 ha inoltre riorganizzato l'utilizzo degli istituti appena citati nel caso in cui il soggetto estero abbia una stabile organizzazione in Italia. La vecchia formulazione dell'art.17 del D.P.R. 633/72, infatti, in combinato con alcuni interventi ministeriali, determinava taluni effetti distorsivi della normativa, che di fatto penalizzavano il soggetto estero che, pur avendo una branch in Italia, poneva in essere operazioni soggette ad iva a lui direttamente imputabili.

Le modalità previste dall'art.17 per assolvere gli adempimenti IVA per le operazioni effettuate in Italia da soggetti esteri

L'autofattura

L'art.17 del D.P.R. 633/72 contempla tre diverse modalità di assolvimento degli adempimenti iva per le operazioni soggette ad imposta nel nostro Paese poste in essere da soggetti non residenti¹.

Esse sono:

- l'autofatturazione;
- la nomina di un rappresentante fiscale in Italia;
- l'identificazione diretta del soggetto non residente.

L'onere dell'autofatturazione ricade sul soggetto iva committente italiano, solamente nei casi in cui manchi il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta da parte del soggetto estero.

L'autofattura deve essere emessa in un unico esemplare, deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'art.21 del D.P.R. 633/72 e deve essere registrata sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Di norma l'IVA sull'autofattura rappresenta una mera partita di giro in quanto l'imposta a credito compensa quella a debito ed il soggetto si limita a pagare al proprio fornitore estero il corrispettivo netto dell'operazione. Tuttavia, nei casi in cui l'iva sugli acquisti risulti oggettivamente indetraibile ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 633/72 o parzialmente indetraibile in forza del meccanismo del pro rata connesso all'effettuazione di operazioni esenti, essa verrà trattata come un costo accessorio.

La nomina del rappresentante fiscale

Il soggetto estero che pone in essere operazioni soggette ad iva in Italia può adempiere agli obblighi connessi al tributo mediante un rappresentante

fiscale residente appositamente nominato. In base a quanto disposto dal quarto comma dell'art.1 del D.P.R. 441/1997, richiamato dal secondo comma dell'art.17 del D.P.R. 633/72, il rapporto di rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.

Ai sensi del secondo comma dell'art.17, il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

La nomina del rappresentante fiscale, inoltre, deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Quest'ultimo, pertanto, dovrà astenersi dall'emettere l'autofattura ai sensi dell'art.17 comma 3° ed attendere il documento inviato dal rappresentante. Si noti, peraltro, come in questo caso gli adempimenti in capo al committente italiano risultano semplificati in quanto egli dovrà limitarsi a registrare la fattura di acquisto e a corrispondere anche l'iva sull'operazione².



Su questo argomento va peraltro segnalata anche la recente risoluzione ministeriale n. 301 del 12 settembre

2002 con la quale è stato ribadito che la nomina del rappresentante fiscale deve essere anteriore all'effettuazione dell'operazione soggetta ad iva. In tal senso, infatti, depone sia l'articolo 1, comma quarto, del DPR 10 novembre 1997, n. 441 il quale parla espressamente di "data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni", sia la lettera dello stesso articolo 17 del D.P.R. 633/72.

La ratio delle norme, risiede nel fatto che il secondo comma dell'art.17, fissa la responsabilità in solido con il rappresentato del rappresentante fiscale relativamente a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. Il fatto che il rappresentante fiscale risponda della veridicità e della sussistenza dei presupposti sostanziali di applicazione del tributo fa sì che esso non possa essere considerato un ausiliario esecutore di puri adempimenti formali e, come tale, non può essere gravato di responsabilità per operazioni effettuate precedentemente alla sua nomina.

L'identificazione diretta da parte del soggetto estero

Il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, emanato in attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), nel recepire la direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE, modificativa della VI direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ha inserito nel D.P.R. 633/72 l'art.35

SEGUE A PAGINA 6

¹ Per opportunità l'articolo 17 del D.P.R. 633/72 viene riportato nella Tabella n. 1 nelle due versioni ante e post modifica con evidenziazione in grassetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 191/2002.

² Abbiamo invece visto come, nel caso dell'autofatturazione, l'Iva rappresenti una mera partita di giro.

Operazioni IVA da soggetti non residenti

SEGUE DA PAGINA 5

ter³, il quale ha introdotto la possibilità, per i soggetti non residenti che effettuano nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA, di assolvere direttamente i relativi adempimenti in materia di IVA, senza dover necessariamente ricorrere all'istituto del rappresentante fiscale. Il primo comma dell'art. 35 ter dispone che i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

La dichiarazione dovrà necessariamente contenere gli elementi indicati nel successivo secondo comma. In particolare dovranno essere indicati:

a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;

e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

A tal fine, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 settembre 2002, è stato approvato il modello ANR/1 con le relative istruzioni che il soggetto estero dovrà utilizzare per presentare la dichiarazione di cui all'art. 35 ter del D.P.R. 633/72. A seguito del ricevimento della dichiarazione, l'ufficio competente attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sarà evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero dovrà essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto⁴. Il modello dovrà essere utilizzato anche per segnalare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati da parte di soggetti già identificati direttamente. La dichiarazione di variazione dati deve essere presentata, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 4, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione oggetto di comunicazione.

La compilazione del modello non presenta, peraltro, particolari problemi per cui si rinvia alla lettura delle istruzioni per le questioni di dettaglio.

Con la risoluzione n. 289 del 6 settembre 2002, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come il sistema dell'identificazione diretta debba intendersi come alternativo all'istituto della rappresentanza fiscale. Di conseguenza, i soggetti non residenti che attualmente si avvalgono di tale istituto e che intendono invece operare direttamente, dovranno preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato. La Risoluzione fornisce inoltre alcune istruzioni di carattere pratico in merito alla compilazione dei modelli AA7/6 e AA9/6, necessari per la chiusura della posizione del rappresentante e la compilazione del nuovo modello ANR/1 per l'apertura della nuova posizione diretta. In questo modo è possibile provvedere alla chiusura della partita IVA richiesta per conto del soggetto non residente dal rappresentante fiscale, mentre verrà conservato il codice fiscale già

attribuitogli. Tale codice dovrà successivamente essere indicato in sede di presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta.

Gli aspetti problematici risolti dalla nuova normativa

La necessaria nomina del rappresentante fiscale nel caso del cliente privato

Il secondo comma dell'art.17, nella versione in vigore sino al 30 agosto 2002, disponeva espressamente che gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del D.P.R. 633/72 relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, potevano essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato [...]. Di primo acchito poteva apparire che la nomina fosse in ogni caso facoltativa; in realtà, non essendo ancora prevista la possibilità di operare l'identificazione diretta, la nomina del rappresentante risultava, di fatto, obbligatoria nei casi in cui la prestazione fosse soggetta ad iva in Italia e fosse resa ad un privato che non poteva emettere autofattura. In tal senso si era del resto espressa anche la stessa Agenzia delle Entrate con la R.M. n.162 del 31 ottobre 2000, laddove era stato precisato che se una Società effettua prestazioni territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di privati consumatori, benché non imponibili, in assenza di una sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, era tenuta a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Nella nuova versione del secondo comma dell'art.17 è stato espressamente previsto che la nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. E' stata pertanto data una espressa conferma con la lettera della legge a quanto già in passato sostenuto in via interpretativa.

Il problema della stabile organizzazione

Il d.Lgs. n.191/2002 è intervenuto anche nel delicato problema del rapporto tra stabile organizzazione e rappresentante fiscale del soggetto estero. Al riguardo va segnalato come, essendo assente nella normativa italiana una definizione specifica di stabile organizzazione, gli interpreti devono necessariamente fare riferimento all'unica fonte disponibile in materia, ossia alle Convenzioni contro le doppie imposizioni e, in particolare al Modello Ocse. Tale impostazione è stata confermata dallo stesso Ministero con la Circolare n.7 del 30 aprile 1977 laddove ha precisato che l'espressione "stabile organizzazione", identifica, in via generale, una "sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività". Si tratta di una nozione piuttosto ampia che comunque evidenzia due elementi fondamentali, quali l'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, materiale, attrezzature) e l'esercizio di attività da parte dell'impresa per mezzo di tale installazione⁵. In materia di stabile organizzazione va altresì segnalata anche la recentissima sentenza della Cassazione n. 10925 del 20 dicembre 2001, depositata il 25 luglio 2002 nella quale la Suprema Corte, pur confermando, ai fini della delimitazione delle caratteristiche della branch, la necessità di fare riferimento all'art.5 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni e al relativo Commentario, ha altresì evidenziato la necessità di integrare il concetto di stabile organizzazione con le disposizioni contenute nella VI Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977. La Corte, infatti, ha rilevato che, per quanto concerne la nozione di stabile organizzazione, "è necessario rilevare che l'utilizzazione dei modelli indicati nel catalogo contenuto nell'art. 5 della Convenzione-tipo dell'OCSE (recepti, peraltro, da numerose convenzioni contro la doppia imposizione) nella materia dell'Iva non può avvenire *sic et simpliciter*,

SEGUE A PAGINA 7

³ Art.35 - D.P.R. 633/72

Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato; d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di stabilimento; e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente; f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.

⁴ Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002 (pubblicato in G.U. n.200 del 27 agosto 2002) la competenza è stata attribuita all'Ufficio di Roma 6, sito in Roma, Via Canton n° 10, C.A.P. 00144.

⁵ La sentenza della Cassazione cita la sentenza 17 luglio 1997, in causa C-190/95, Aro Lease BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam.

Operazioni IVA da soggetti non residenti

SEGUE DA PAGINA 6

come sembrano intendere i giudici di merito”.

La Cassazione osserva come l'art. 9, n. 1, della VI Direttiva, faccia riferimento, non al concetto di stabile organizzazione, ma a quello di “centro di attività stabile”, il quale, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia⁵ richiede anche l'impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la presenza di impianti (quali macchine di distribuzione automatica o oleodotti) nel territorio in cui l'operazione è compiuta. Da ciò consegue, pertanto, che le norme nazionali che impiegano, in materia di Iva, la nozione di stabile organizzazione, devono essere sottoposte ad interpretazione adeguatrice alla luce di quella prevista dall'art. 9, n. 1, della VI Direttiva.

Dopo aver delineato sommariamente il concetto di stabile organizzazione, analizziamo ora il rapporto tra la branch ed il rappresentante fiscale del soggetto estero. La vecchia formulazione del secondo comma dell'art.17 prevedeva espressamente che il soggetto estero potesse nominare il rappresentante fiscale solamente in assenza di un stabile organizzazione in Italia. Ciò aveva legittimamente indotto gli operatori ad ipotizzare una sorta di forza attrattiva della stabile organizzazione per cui questa avrebbe dovuto assolvere anche a tutti gli adempimenti iva connessi alle prestazioni effettuate dalla propria casa madre estera. Tale impostazione è stata tuttavia disconosciuta dall'Amministrazione fiscale italiana la quale, con la Risoluzione n.4/E del 9 gennaio 2002, ha precisato espressamente che “il principio della c.d. forza di attrazione della stabile organizzazione, per effetto del quale il soggetto non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato deve procedere alla fatturazione,

registrazione e dichiarazione, vale esclusivamente per quelle operazioni materialmente effettuate dalla stabile organizzazione e non anche per quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera”.

L'Amministrazione finanziaria, pertanto, ammette la possibilità di un rapporto diretto ai fini iva tra il soggetto straniero e la controparte residente in Italia senza che gli adempimenti debbano essere necessariamente posti in essere dalla filiale. Tale impostazione appare, peraltro coerente con l'ormai consolidato orientamento ministeriale volto a riconoscere alla *branch* una propria soggettività tributaria, tuttavia non si conciliava con la vecchia formulazione dell'art.17 che precludeva al soggetto estero con stabile organizzazione in Italia di nominare un rappresentante fiscale. Infatti, volendo anche prescindere da considerazioni in merito al trattamento discriminatorio nei confronti del soggetto estero con la *branch* in Italia rispetto agli altri non residenti, la normativa appariva indubbiamente lacunosa nell'ipotesi in cui la prestazione fosse soggetta ad iva in Italia ed il committente fosse un privato al quale è, per sua natura, preclusa la possibilità di emettere autofattura. Del resto, come evidenziato in precedenza, anche antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs.191/2002, la dottrina e la prassi erano concordi nel ritenere che la nomina del rappresentante fiscale, in tale fattispecie, dovesse considerarsi necessaria. La nuova formulazione dell'art.17, invece, ai fini della nomina del rappresentante fiscale, non richiede più l'assenza della stabile organizzazione in Italia ed è stata così eliminata una distorsione normativa che, oltre a discriminare senza ragione alcuni soggetti determinava problemi di ordine pratico non facilmente superabili.

Conclusioni

Nel presente intervento sono state illustrate le principali novità introdotte in materia Iva dal D.Lgs. 191/02. La novità più significativa è sicuramente rappresentata dalla facoltà concessa al soggetto estero di identificarsi direttamente in Italia ottenendo una propria partita iva, tuttavia il decreto legislativo ha altresì risolto i problemi emersi in passato in caso di prestazioni effettuate direttamente dal soggetto estero in presenza di una branch italiana. Anche in questo caso, contrariamente al passato, è ora possibile nominare il rappresentante fiscale senza alcuna forza attrattiva da parte della stabile organizzazione in Italia.

Tabella n.1 – Art. 17 D.P.R. 633/72

Versione in vigore fino al 30.08.2002		Versione in vigore dal 01.09.2002	
Comma		Comma	
1°	L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.	1°	L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
2°	Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativa mente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7 .	2°	Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto , relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.
3°	In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente , gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo.	3°	Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
4°	Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.	4°	Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.
5°	In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.	5°	In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Crediti formativi, dubbi e perplessità

Breve indagine tra gli iscritti dell'Ordine di Rovigo

La nuova normativa sui "crediti formativi", in vigore dal 1 gennaio 2003 anche per noi dottori commercialisti, che ci obbliga alla cosiddetta "formazione continua", se da un lato ha trovato notevoli consensi, dall'altro ha sollevato numerose perplessità sulle modalità di acquisizione di detti crediti e sulla sua effettiva necessità.

Questo articolo vuole essere solamente un punto di partenza per una discussione più ampia, che coinvolga molti altri colleghi, non tanto per dare un giudizio definitivo sulle nuove norme, quanto per dare voce alla categoria in modo tale da correggere, se possibile, eventuali distorsioni o per cercare di dare maggiore evidenza agli aspetti positivi.

Ecco perchè ho voluto condurre una piccola indagine a campione all'interno del mio Ordine, quello di Rovigo, sentendo alcuni amici e colleghi sull'argomento.

Ecco il loro parere.

Alfredo Menon, Presidente dell'Ordine dell'Ordine (Rovigo città)

L'essenza del dottore commercialista è da sempre l'apprendimento continuo in un ambiente complesso e dinamico per effettuare le scelte migliori. Questa esigenza e dovere professionale sono stati ora formalizzati e concretizzati dalle nuove regole della formazione continua obbligatoria. I crediti formativi non sono un mero obbligo ma rappresentano il riconoscimento dell'adempimento di un obbligo professionale. Il tutto sicuramente su un piano formale e spero anche su un piano sostanziale. Pertanto tutti gli iscritti devono approfittare dei momenti formativi organizzati dagli Ordini e contribuire alla loro pianificazione affinché siano uno strumento amplificatore delle nostre capacità professionali.

Giampaolo Capuzzo, già Presidente dell'Ordine e già Direttore de "Il Commercialista Veneto (Rovigo città)

La formazione continua e i crediti formativi che ne derivano rappresentano una conquista della nostra professione.

Quella dei dottori commercialisti è una categoria che ha la necessità di accreditarsi presso l'opinione pubblica.

La regolamentazione per l'attribuzione dei crediti formativi risulta necessaria e non deve essere vista come un vincolo, un elemento coercitivo. Al contrario, essa va considerata come una pubblica attestazione di preparazione e di formazione.

Per noi dottori commercialisti, per certi versi ancora poco conosciuti nell'essenza delle nostre competenze dall'opinione pubblica, i crediti

FILIPPO CARLIN

Ordine di Rovigo



formativi devono rappresentare una sorta di corretta espressione di preparazione professionale.

In un momento in cui, non solo gli imprenditori, ma anche i pubblici poteri reclamano prestazioni professionali adeguate ai tempi e alle situazioni, dobbiamo essere pronti a dare le giuste risposte. La formazione continua ci mette a disposizione gli strumenti.

Cinzia Vecchiati (S. Maria Maddalena)

Ma che bella scoperta quella dei crediti formativi! Complimenti!! (direbbe il simpatico Montalbano) Credo che chiunque oggi eserciti la nostra professione con cognizione di causa non possa esimersi da una costante attività di approfondito studio. Diversamente si vedrebbe costretto a cambiare mestiere. E allora?

Abbiamo bisogno di maggiore tutela e non di ulteriori obblighi di dimostrare ciò che già facciamo quotidianamente.

Inoltre sono sicura che in concomitanza con tale obbligo prolifererà un fiorente mercato per le società organizzatrici di tali eventi. Un ulteriore balzello soprattutto per i giovani che si avvicinano alla professione.

Giampietro Duò (Taglio di Po)

A mio parere il principio che sta alla base dei "crediti formativi" è corretto, la nostra professione deve essere svolta ricorrendo ad un aggiornamento costante. Quello che mi lascia perplesso non è quindi l'aggiornamento che ovviamente condivido, quanto questa sorta di "raccolta punti" che obbligherà i professionisti, non tutti probabilmente, a ricercare il rispetto del

numero minimo di crediti formativi piuttosto che serie e reali occasioni di formazione. Ebbene, penso che per la nostra professione non ci fosse la necessità di una simile imposizione. Come in tutte le attività professionali è il mercato che misura le reali competenze, qualità e capacità del professionista che quanto più si aggiorna tanto più è destinato ad affermarsi. Ritengo infine che l'obbligatorietà di conseguire un certo numero minimo di ore di formazione non produrrà nel complesso una categoria professionale più preparata: chi era abituato a studiare lo farà comunque, chi invece ne sottovalutava l'utilità probabilmente continuerà a farlo, anche se probabilmente farà clamorosamente il "pieno" di crediti formativi.

Andrea Pavanello, Presidente UGDC (Rovigo città)

In merito ai crediti formativi penso che la disciplina introdotta risponda alle esigenze di qualità del servizio offerto dalla nostra categoria; ritengo però necessario che l'attività di formazione sia supportata anche a livello centrale sia dal punto di vista organizzativo che economico. La formazione non deve comunque diventare un altro costo per i professionisti più giovani.

Michele Ghirardini (Rovigo città)

Il continuo aggiornamento e la formazione professionale sono doveri deontologici assolti da quasi tutti i dottori commercialisti fin dal primo giorno di attività.

In questo contesto è comunque opportuna una idonea autoregolamentazione, soprattutto allo scopo di migliorare l'immagine dei dottori commercialisti presso l'opinione pubblica e, nel contempo, rafforzare il ruolo dell'Ordine professionale nell'ambito della tutela della fede pubblica.

Riccardo Bergamo (Rovigo città)

Premetto che ho affrontato solo molto superficialmente il discorso dei crediti formativi, e dunque non so che attendibilità possano avere le mie osservazioni "da bar". Ciò premesso ecco alcune idee in ordine sparso che mi vengono alla mente. La formazione nella nostra professione è caratteristica irrinunciabile e qualificante nei confronti dei "concorrenti" e la regolamentazione della formazione è condizione essenziale perché la categoria possa vantare ufficialmente tale requisito di qualità. Il problema che si dovrà affrontare sarà la verifica dell'effettiva formazione effettuata (penso ai Consigli di grandi numeri di professionisti iscritti). Non so se tale problema

Crediti formativi, indagine a Rovigo

SEGUE DA PAGINA 9

sia stato affrontato, ma ritengo che probabilmente un'autocertificazione e la verifica a campione permetterà l'applicazione seria della normativa; in alternativa si potrà compilare via web un elenco di crediti formativi da comunicare annualmente all'ordine, salvo verifica a campione. Sicuramente difficile se non impossibile e gravosa per il professionista si rivelerà la produzione fisica degli attestati.

Renzo Moretto (Porto Viro)

Ritengo che la formazione continua del dottore commercialista sia una buona cosa. Sicuramente ora vi è una normativa ben specifica che la impone anche se, in coscienza, è sempre stato un nostro dovere professionale curare l'aggiornamento al fine di dare un servizio di livello qualitativo che sia tale da levare la figura del dottore commercialista. Invito gli ordini a curare questa formazione anche perchè sono piuttosto scettico sull'attività di alcune società esterne che vendono i cosiddetti "pacchetti formativi".

Bruno Bulgarelli, già redattore de "Il Commercialista Veneto" (Castelmassa)

Iniziativa lodevole che però può non misurare l'effettiva formazione del professionista: c'è chi partecipa sonnacchioso a dei convegni e c'è chi, a domicilio, studia con diligenza e assiduità pubblicazioni e libri.

Andrea Previati (Rovigo città)

I "crediti formativi" che vengono ad essere un completamento dell'obbligo già impostoci dalle nostre Norme di deontologia professionale, potranno anche riscontrare un notevole interesse, da parte di tutti gli iscritti, qualora i

relatori e gli argomenti trattati siano in grado di attirare l'attenzione degli iscritti, che non devono vedere la cosa come un obbligo imposto, ma devono poterla riconoscere come un momento di accrescimento e di certo interesse.

CONCLUSIONI

Come immaginavo già quando ho invitato i colleghi ad esprimere la loro opinione senza alcuna remora, i giudizi sono molto diversi tra di loro, anche se vi è un sicuro filo conduttore.

Innanzitutto l'esigenza del professionista ad aggiornarsi, a studiare, ad approfondire sempre nuovi argomenti non viene minimamente messa in discussione. Il professionista serio, il Dottore Commercialista con la lettera maiuscola la fa già. La "formazione continua" inizia il mattino, forse non finisce la sera, sicuramente non conosce il sabato e la domenica. Questo per dire che dell'obbligo, della norma che ci costringe ad "accumulare punti" nessuno ne sentiva la mancanza. E' il mercato, come sottolineato da qualcuno, che sceglie. Ed il mercato sceglie in base alle competenze ed alle capacità. E competenze e capacità si acquisiscono solamente se il professionista cura la propria formazione. Non la curi? Sei fuori mercato. Non è un ragionamento semplicistico ma solo il semplice ragionamento che dobbiamo fare tutti. Se qualcuno fa il furbo, mira a raccogliere punti piuttosto che a ricercare veri momenti di crescita professionale è destinato, presto o tardi, a veder ritorcersi contro di se questa furbizia. Oramai però le norme ci sono ed allora cerchiamo veramente che contribuiscano alla vera crescita professionale di tutta la categoria, anche di quella dei furbi.

LIBRI



"Gli studi professionali. Organizzazione. Gestione. Controllo"

AUTORI VARI "GLI STUDI PROFESSIONALI. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" *SISTEMI EDITORIALI* • 13,00

HO LETTO CON PARTICOLARE interesse il libro "Gli Studi Professionali. Organizzazione, gestione e controllo" che vede autore, tra gli altri, il collega redattore de "Il Commercialista Veneto", Michele D'Agnolo dell'Ordine di Trieste. Cosa questo libro si propone lo capiamo subito dalla premessa: "... serietà, credibilità e notorietà del professionista sono spesso gli unici punti di riferimento per il Cliente il quale, invece, è ben consapevole del fatto che la qualità della prestazione professionale non dipende più esclusivamente dalla capacità del professionista, ma anche dalla bontà della sua organizzazione..."

E' un testo veloce (150 pagine), pratico, che affronta in maniera diretta i diversi argomenti, con una ricca bibliografia di riferimento. Dopo un'introduzione dove viene inquadrata la questione di cui si tratta, si passa in modo agevole da un capitolo all'altro, parlando di pianificazione e di gestione, di marketing (una parola tabù negli studi professionali fino ad ieri), di valorizzazione di risorse umane, di controllo di gestione (anche i professionisti!!! ebbene si...), di comunicazione, di progettazione e valutazione.

Devo dire che la lettura di questo testo mi è stata

particolarmente utile, e sicuramente lo sarà ad altri. Dopo più di dieci anni di professione mi ponevo delle domande e qui ho trovato le risposte, avevo delle certezze che ho dovuto mettere in discussione, avevo dei progetti che consideravo forse troppo avventati ma che ho scoperto essere solo il domani.

Ho capito che i nostri studi sono diventati oramai delle piccole aziende, dove applicare i più nuovi modelli di gestione per riuscire a tenere il passo di uno scenario economico in continua evoluzione, senza mai dimenticare competenze tali da offrire ai clienti prestazioni professionali in linea con i nuovi mercati.

Un libro che si rivolge non solo a noi dottori commercialisti ma a tutti i professionisti in genere e, sotto questo aspetto, l'unica piccola critica. Non essendo un libro indirizzato ad una specifica categoria professionale, in certi passaggi deve, per forza di cose, essere generico perchè, ad esempio, le strategie che deve attuare un medico sono sicuramente diverse da quelle che devo attuare un avvocato, che sono diverse da quelle che deve mettere in pratica un architetto e così via. Un peccato veniale, comunque, che non inficia l'utilità e la qualità dell'opera. Leggetelo !!!

Filippo Carlin

Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

BASSANO DEL GRAPPA

Alferio Crestani
VIA N. TOMMASEO, 44 - 36061 BASSANO (VI)
Tel. 0424-521554 FAX 227636
email crestud@keycomm.it

BELLUNO

Angelo Smanioto
PIAZZA MARTIRI, 8 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 FAX 948575
email asprosm@tin.it

BOLZANO

Sergio Tonetti
C.SO ITALIA, 13/M - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-284666 FAX 283528
email sergio.tonetti@bw-partner.it

GORIZIA

Davide David
PIAZZA MATTEOTTI 11/16 - 33100 UDINE
Tel. 0432-204435 Fax 0432-288547
email qsdauid@tin.it

PADOVA

Ezio Busato
PIAZZA DE GASPERI, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 FAX 655088
email busatost@tin.it

PORDENONE

Eridania Mori
VIA G. CANTORE, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

ROVIGO

Filippo Carlin
VIA TORINO, 32A - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 - 365364 FAX 631968
email carlippo@libero.it

TRENTO

Claudio Erspamer
VIA BRENNERO, 32 - 38100 TRENTO
Tel. 0461- 430000 FAX 828022
email fronzass@tin.it

TREVISO

Germano Rossi
SOTTOPORTICO BURANELLI, 27
31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 FAX 583033
email faldini.rossi@tin.it

TRIESTE

Michele D'Agnolo
VIA DELLA ZONTA, 2 - 34122 TRIESTE
Tel. 040-763535 FAX 763518
email md@saed.it

UDINE

Carlo Molaro
VIA MOLIN NASCOSTO, 3 - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 294880 FAX 26863
email stassmp@tin.it

VENEZIA

Luca Corró
VIA MESTRINA, 62/B - 30170 VENEZIA-MESTRE
Tel 041-971942 FAX 980015
email corscky@gpnet.it

VERONA

Gianluca Cristofori
VIA SPONTINI, 1 - 37131 VERONA
Tel. 045-8400505 FAX 524296
email verona@crisofori-partners.com

VICENZA

Adriano Cancellari
VIA DEGLI ALPINI, 21 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO
Tel. 0444-381912 FAX 381916
email cancellari@euraudit.it

Segreteria

Maria Ludovica Pagliari
(Segretaria di Redazione)
VIA PARUTA, 33/A - 35126 PADOVA
Tel. e FAX 049-757931

Una proposta per il conflitto d'interessi

Controllo giurisdizionale e blind-trust. Aspetti processuali, civilistici e tributari

Premessa

Da tempo si discute in Italia sulle possibili soluzioni al c.d. "conflitto d'interessi". E' ora in fase di discussione in Parlamento il disegno di legge Frattini, che tuttavia sembra dare una soluzione solo parziale al problema. Di seguito si tenta di elaborare uno schema di normativa per una più compiuta soluzione della questione. In particolare, si terrà conto di alcuni principi fissati dalla legislazione statunitense¹, soprattutto per quanto concerne l'utilizzo dell'istituto del "Blind Trust". Inoltre, nella proposta qui presentata sono inseriti vari aspetti nuovi ed originali, che si ritengono adatti allo specifico caso italiano².

Principi ispiratori. Soggetti destinatari della norma

La norma che ora si espone si propone di conciliare due principi:

- la tutela dell'interesse collettivo; esso richiede che i titolari di cariche di Governo si occupino in via esclusiva dell'esercizio delle loro funzioni pubbliche;
 - la tutela dei principi costituzionali della proprietà privata e della libera impresa³;
- La legge si applica a tutti i titolari di cariche di Governo: Presidente del Consiglio, Ministri, Sottosegretari e Vice-Ministri.

La norma disciplina una serie precisa di incompatibilità a loro carico.

ASPETTI PROCESSUALI

L'Autorità Garante e l'obbligo di pubblicità

Si costituirà una Autorità Garante, di tipo giurisdizionale-amministrativo, indipendente, composta da una commissione di 5 membri, che verranno nominati con Decreto del Presidente della Repubblica e rinnovati periodicamente, ogni 7 anni.

Tale organo è simile alle strutture americane dell'"Office of Government Ethics" (che è il più importante tra i vari organi che negli USA assumono decisioni in tema di conflitti di interesse), e della "Federal Trade Commission"⁴.

La legge dovrà porre sui titolari di cariche di Governo un "obbligo di pubblicità", riguardante i loro redditi e i loro patrimoni. Entro 30 gg. dall'assunzione della carica, l'interessato deve co-

ANTONIO SACCARDO
Praticante Ordine di Vicenza

Si costituirebbe un'Autorità Garante, di tipo giurisdizionale-amministrativo, indipendente, composta da una commissione di 5 membri, che verrebbero nominati con Decreto del Presidente della Repubblica e rinnovati ogni 7 anni

municare all'Autorità Garante tutti i dati afferenti le attività economiche che lo riguardano. In particolare dovrà fornire notizie circa:

- le Società e gli Enti, sia privati che pubblici, in cui egli ricopra incarichi di: 1) Presidente; 2) Amministratore Unico o Delegato, e in generale membro di Consiglio di Amministrazione; 3) membro di Collegio Sindacale;
 - le Società di cui, detenga, anche indirettamente, una partecipazione azionaria (nelle spa), o in generale una quota (negli altri tipi di società), anche se di minoranza;
 - le attività da lui esercitate, concernenti "professioni intellettuali" (in part. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti);
- L'Autorità Garante stabilisce quali tra le attività esercitate risultino compatibili con l'esercizio dell'attività di Governo.

I parametri di giudizio della Autorità

Il giudizio dell'Autorità nei confronti del soggetto titolare di cariche di Governo verte su quattro parametri;

- un parametro formale: è posto a priori, sul soggetto interessato, il divieto di assumere gli incarichi precedentemente menzionati, in qualunque Società (qualunque sia la sua dimensione o oggetto sociale), o Ente⁵;
- un parametro di tipo quantitativo, riferito all'entità della partecipazione e alle dimensioni aziendali: non gli sarà possibile detenere il con-

trollo, né una partecipazione significativa (per le spa quotate in Borsa, superiore per es. al 5 % del capitale sociale), in società che abbiano superato nell'esercizio precedente un certo fatturato stabilito dalla legge;

c) un parametro qualitativo, riferito all'oggetto sociale: non gli sarà possibile detenere il controllo né una partecipazione significativa in Società operanti nel settore delle comunicazioni di massa (in particolare telecomunicazioni e stampa), né a livello nazionale, né locale.

d) un parametro di "compatibilità professionale": gli sarà vietato l'esercizio di attività "intellettuali"⁶;

Il soggetto sottoposto al procedimento potrà continuare a detenere, senza vincoli giuridici, le attività e le partecipazioni che l'Autorità giudica compatibili.

Le attività che l'Autorità può giudicare compatibili devono soddisfare due requisiti. Le attività compatibili sono limitate a:

- imprese di piccole dimensioni, in termini di fatturato;
- imprese non operanti nel settore della comunicazione di massa;

Sta di fatto che il soggetto potrà conservarne comunque solo la mera proprietà, senza assumervi incarichi esecutivi.

Il contenuto della sentenza ed i suoi effetti

Il procedimento si conclude con una sentenza avente valore vincolante per l'interessato. La sentenza può essere preceduta da un "agreement", un accordo preliminare tra l'Autorità e l'interessato, che contiene un'intesa sulle soluzioni da adottare. L'Autorità ha natura di organo di giustizia amministrativa, e pertanto le sue decisioni possono essere appellate innanzi al Consiglio di Stato. Il mancato ottemperamento verrà sanzionato con pene pecuniarie e, nei casi più gravi, con il deferimento alla magistratura ordinaria.

La sentenza dell'Autorità disporrà:

- che l'interessato dia le dimissioni, entro 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza, dagli incarichi sociali che sono stati giudicati incom-

SEGUE A PAGINA 12

¹ "Ethics in Government Act", Law 95-521, 1978, emendato poi dall'"Ethics Reform Act", Law 100-598, 1989.

² Per esaminare due proposte in parte simili alla presente, si vedano il Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati il 22/4/1998, e il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 27/2/2001 (ma non approvati definitivamente da entrambe le Camere).

³ "L'iniziativa economica privata è libera" (art.41 Cost.); "La proprietà privata è riconosciuta e garantita" (art.42).

⁴ "Federal Trade Commission Act" del 26/9/1914. 38 Stat.717 (1914), 15 U.S.C., artt. 41-51.

⁵ Cfr. art. 66 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca: il Cancelliere ed i Ministri "...non possono appartenere né alla direzione né, senza l'approvazione del Bundestag, al consiglio di amministrazione di un'impresa costituita a scopo di lucro".

⁶ Cfr. art. 23 della Costituzione Francese: "Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio...di ogni attività professionale".

Conflitto d'interessi

SEGUE DA PAGINA 11

patibili;

b) che egli sospenda l'esercizio di attività legate a "professioni intellettuali" per il periodo in cui egli ricopre la carica di Governo;

c) che egli si spogli del controllo delle partecipazioni giudicate incompatibili;

Il punto cruciale è evidentemente quello riguardante le attività di cui al punto c). Cosa accade alle attività giudicate dall'Autorità incompatibili?

La norma, come già detto, concilia l'interesse pubblico collettivo con la tutela dei diritti costituzionali della proprietà privata e della libera iniziativa. Non si prevede alcuna forma di esproprio o di vendita obbligatoria. L'interessato dispone di due possibilità, tra le quali può scegliere liberamente.

Il compito dell'Autorità sarà di accertare che una delle due soluzioni sia stata posta in essere. Esse sono:

1) la vendita totale o parziale delle attività incompatibili, nella misura stabilita dall'Autorità; oppure

2) "affidare" ad un terzo la gestione di tale parte di patrimonio, attraverso un contratto di "blind-trust" ("fiducia cieca"), un istituto già presente nell'ordinamento statunitense, che si ricollega alla più generale categoria dei negozi fiduciari chiamati "trust", diffusi da tempo negli USA e nel Regno Unito.

Ci occuperemo ora in specifico della ipotesi 2), con riguardo ai suoi aspetti civilistici e tributari.

ASPETTI CIVILISTICI

Il Trust nell'ordinamento italiano

Nella tradizione anglosassone, il *Trust* è un contratto che lega due soggetti, uno chiamato "gestore fiduciario" (il *trustee*), e l'altro chiamato "beneficiario" (*beneficiary*)⁷. Il *trustee* detiene la gestione del patrimonio. Si è in presenza di un diritto di proprietà "sdoppiato" tra proprietario e *trustee*. Più esattamente, si deve parlare di proprietà "separata"⁸. Il patrimonio del *Trust* è infatti autonomo, "separato": sia da quello del beneficiario, sia da quello del *trustee*.

Il *Trust* è un istituto ancora sconosciuto all'ordinamento italiano. Tuttavia, in virtù della Convenzione dell'Aja del 1985⁹, "possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al *trust* costituito secondo le leggi di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico"¹⁰. Al *trust* costituito in un paese estero va applicata la legge d'origine (*lex loci*), purché tale legge non sia contraria "all'ordine pubblico interno e non leda le disposizioni di legge imperative" dell'ordinamento italiano¹¹. Allo stato attuale, sarebbe comunque ormai auspicabile una introduzione diretta della figura del *trust* nel nostro ordinamento. Ciò favorirebbe inoltre l'utilizzo del sotto-tipo del *Blind-trust*. Si tenga presente che esistono nel nostro ordinamento alcuni strumenti in parte affini al *Trust*, come le "società fiduciarie"¹² e la "gestione fiduciaria di titoli"¹³.

Inoltre, anche l'"esecutore testamentario" (art. 700-712 C.C.), è molto simile al *trustee*.

La gestione fiduciaria del patrimonio

Secondo la normativa che si propone, la gestione del patrimonio dovrebbe essere affidata dunque, nel periodo di tempo in cui il soggetto ricopre la carica di Governo, ad una persona terza, un gestore, il *trustee*.

Egli verrebbe scelto dall'Autorità, sentito il parere del soggetto interessato, nell'ambito di un "Albo di Gestori", da tenersi presso il Ministero delle Attività Produttive. Il *trustee* è completamente indipendente dal proprietario, e non deve dargli alcun tipo di comunicazione nel corso del suo mandato. Egli opera nell'interesse del patrimonio amministrato, con lo scopo di conservarne l'integrità. L'Autorità vigila sul suo operato, e ha un potere di revoca nei suoi confronti. Il soggetto proprietario viene messo a conoscenza ad ogni trimestre del reddito infrannuale della/e Società affidate al *trustee*. Ogni anno, viene distribuita al proprietario una quota del reddito d'esercizio risultante dalla gestione, nella misura stabilita d'intesa tra il *trustee* e l'Autorità garante. Nel corso dell'anno egli non viene informato tuttavia né degli investimenti né dei disinvestimenti, né di ogni altra attività di gestione svolta dal *trustee*.

Non è consentito al *trustee* di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. Al termine del mandato di Governo, l'interessato riacquista il controllo e la gestione effettiva del suo patrimonio. Il gestore consegna all'Autorità una relazione della gestione svolta. Una copia di questa è trasmessa al proprietario.

Aspetti tributari

Alcune ipotesi sul trattamento fiscale del *Blind-Trust*. Il *Blind-Trust*, essendo costituito da un "patrimonio separato", dovrà essere considerato come una struttura con propria personalità giuridica e tributaria. Il *Trust* gode dunque di una molteplice natura:

- è un contratto;
- è un fondo (*stock*), costituito da un patrimonio;
- è un rapporto giuridico da cui sorge un'autonoma soggettività giuridica;
- è un autonomo soggetto passivo d'imposta.

Il soggetto passivo d'imposta non potrebbe essere assolutamente la persona fisica del *trustee*, che non è dotato di una "capacità contributiva" autonoma¹⁴ riguardo ai beni del *trust*, i quali non appartengono al suo patrimonio personale.

I redditi prodotti dal *Blind-trust* costituito in Italia dovrebbero essere assoggettati all'IRPEF¹⁵, in analogia a quanto accade alle società di capitali. Il *Trust* è infatti caratterizzato dalla presenza dell'unitarietà e dalla autonomia del presupposto dell'imposta¹⁶. Inoltre, ci sarebbe una assoggettabilità all'IRAP.

Il soggetto incaricato degli adempimenti tributari sarebbe il *trustee*, che dovrebbe richiedere una Partita IVA per il *Blind-Trust*¹⁷ e procedere all'iscrizione al Registro delle Imprese. Egli dovrà tenere la contabilità annuale, effettuare le liquidazioni periodiche dell'IVA, redigere il bilancio, compilare il Modello Unico, con le modalità previste per

le Società di capitali.

La quota di reddito distribuita annualmente dal *trust* al proprietario, corrisponderà per quest'ultimo ad un reddito di capitale¹⁸.

Esaminando l'elencazione dei redditi di capitale fornita dall'art. 41 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), osserviamo che un tale provento può rientrare nella fattispecie del comma g): "proventi derivanti dalla gestione... di masse patrimoniali". In alternativa, l'utile del *Trust* può sempre rientrare nella previsione della clausola residuale del comma h): "gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale". Accertato che l'utile erogato dal *BlindTrust* corrisponde ad un reddito di capitale, si pone il problema su quale sia la tassazione che esso subisce.

Poniamo questi tre elementi:

- il beneficiario degli utili, cioè il titolare di carica di Governo, non ha più la veste di imprenditore nel periodo di *Blind Trust*, è una semplice persona fisica che è percettore di reddito di capitale;
- le partecipazioni affidate al *BlindTrust* sono senz'altro di entità rilevante (altrimenti non sarebbero state giudicate incompatibili dall'Autorità Garante). Spesso si tratterà di partecipazioni azionarie in spa quotate in Borsa. Sono dunque configurabili come "partecipazioni qualificate" (per le spa quotate in Borsa attualmente valgono questi criteri: sono "qualificate" le partecipazioni maggiori al 5% del capitale sociale o al 2% dei voti esercitabili in assemblea);
- il *Trust* può essere visto come un fondo comune mobiliare.

Per una persona fisica, il reddito di capitale costituito dal risultato economico della gestione di un fondo comune mobiliare avente per oggetto partecipazioni qualificate, è sottoposto all'imposta sostitutiva IRPEF del 27%.

Per analogia, possiamo concludere che, nella maggior parte dei casi, l'utile distribuito dal *Blind Trust* al beneficiario sarà per quest'ultimo assoggettato al regime sostitutivo IRPEF.

Per evitare una doppia imposizione tra l'IRPEF a cui è sottoposto il *Trust* e l'imposta sostitutiva IRPEF a cui è sottoposto il proprietario, si dovrà prevedere la deducibilità in capo al *Trust* della quota di reddito distribuita o, in alternativa, sottoporre anche i *trust* alla disciplina del credito d'imposta, di cui godono i soci delle società di capitali nella distribuzione degli utili¹⁹.

Al *trustee* spetterà annualmente un compenso, commisurato all'entità del risultato economico prodotto dalla sua gestione, e che gli sarà attribuito dalla Autorità Garante.

Questo compenso annuo al *trustee* andrà trattato allo stesso modo dei compensi agli amministratori. L'attività del *trustee* andrà configurata come collaborazione coordinata e continuativa, e il compenso sarà trattato come reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente²⁰. Sarà invece reddito di lavoro autonomo se la "gestione fiduciaria" rientra nell'oggetto della sua attività professionale.

In ogni caso, concludendo, sarebbe auspicabile che anche l'Italia, come hanno già fatto altri Stati, adottasse una normativa specifica per disciplinare *Trust* e *Blind-Trust*, sia ai fini civilistici, sia ai fini tributari.

⁷ "Trust", allegato a "La Settimana Fiscale", n. 39, 24 Ottobre 2002, p. 5.

⁸ La L. 3 Ottobre 2001, n. 366, art. 4 comma 4, consente a una spa la costituzione di patrimoni separati.

⁹ Convenzione dell'Aja, 1/7/1985, ratificata dall'Italia con L. 16 Ottobre 1989, n. 364.

¹⁰ Agenzia delle Entrate, Nota n. 2002/150208 del 24/9/2002.

¹¹ Corte d'Appello di Firenze, sent. 9/8/2001, n. 1362.

¹² La L. 23 Novembre 1939, n. 1966, art. 1, specifica che l'oggetto dell'attività delle società fiduciarie è l'amministrazione dei beni per conto di terzi. Le società fiduciarie sono previste anche nell'art. 104 delle Disposizioni di attuazione del C.C. Cfr. "Fiducia e Trust", allegato a "Il Fisco", n. 2, 20/1/2003, pp. 7 e segg.

¹³ Cfr. il Testo Unico delle disposizioni sull'intermediazione finanziaria, la c.d. "Legge Draghi": D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58.

¹⁴ La "capacità contributiva" è requisito richiesto dall'art. 53 della Costituzione italiana.

¹⁵ D.P.R. 917/1986 art. 95.

¹⁶ D.P.R. 917/1986 art. 87 comma 2).

¹⁷ D.P.R. 600/1973, art. 4 comma 1.

¹⁸ D.P.R. 917/1986, art. 41.

¹⁹ D.P.R. 917/1986 art. 14.

²⁰ D.P.R. 917/1986, art. 47 comma 1 c) bis.

Interessi di mora obbligatori ex D.Lgs. 231/2002

1. Introduzione

Il 7 novembre 2002 è entrato in vigore nel nostro ordinamento il D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231¹. Tale decreto attua la direttiva 2000/35/CE² concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nonostante la direttiva risalga a soli due anni fa, l'esigenza di regolare la suddetta materia era stata già prospettata dalla Commissione Europea il 17 luglio 1997, in occasione della pubblicazione di una comunicazione intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", nella quale venivano riassunti i risultati di una valutazione degli effetti prodotti da una precedente raccomandazione del 12 maggio 1995.

In tale occasione era stato evidenziato come i termini contrattuali di pagamento, all'interno dell'U.E., variassero notevolmente da Nazione a Nazione, e per alcuni Paesi questi termini differissero notevolmente dalla media comunitaria. Si constatò quindi come gli eccessivi ritardi di pagamento imponessero pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, determinando anche numerose cause d'insolvenza.

Per queste ragioni, in occasione dell'emanazione della direttiva 2000/35/CE non si è mancato di sottolineare come simili differenze potessero essere considerate un grave ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, limitando peraltro le transazioni commerciali tra gli Stati membri e contrastando inevitabilmente con l'articolo 14 del trattato³, secondo cui gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno, in condizioni tali da garantire che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne.

La direttiva in esame si pone dunque come garante contro l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore.

2. La norma italiana

Come già ricordato, la direttiva 2000/35/CE è entrata nel nostro ordinamento nell'ottobre dello scorso anno, producendo così i suoi effetti verso tutti i contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002⁴.

ALBERTO DE LUCA

Ordine di Treviso

L'art.11 della norma italiana afferma infatti che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002" e continua precisando che "Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore".

Ne consegue che, per i contratti sottoscritti successivamente a tale data, le nuove disposizioni trovano attuazione già sulla redazione del bilancio in corso.

Ci si propone di seguito di chiarire i contenuti delle principali novità recepite nel nostro ordinamento e commentare, articolo per articolo, le modifiche intervenute nella disciplina civilistica e fiscale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali.

3. Il sistema in vigore fino all'8 agosto 2002

Sino all'entrata in vigore del decreto 231/2002, erano gli art. 1219 e ss. del codice civile a disciplinare la materia, prevedendo la messa in mora del debitore mediante un'intimazione o una richiesta formale fatta per iscritto, limitando peraltro la messa in mora automatica ai soli casi in cui:

- il debito derivava da fatto illecito,
- il debitore aveva dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione,
- ovvero quando era scaduto il termine, nel caso in cui la prestazione dovesse essere eseguita al domicilio del creditore.

La messa in mora del debitore costituisce presupposto fondamentale per la rilevazione di un ricavo imponibile. Ricavo che, per sua natura, risulta di incasso particolarmente incerto.

Per questo, con la riforma fiscale del 1979 (D.P.R. 23 maggio 1979, n° 1970) è stato aggiunto all'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, poi trasfuso nell'art. 71 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un nuovo comma, con il quale si è attribuita la possibilità di "svalutare" gli interessi di mora, fino all'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio, mediante l'accantonamento ad un apposi-

to Fondo.

La sola condizione per la deducibilità dell'accantonamento al fondo, è quindi quella dell'accantonamento per competenza⁵.

Con il recepimento della Direttiva comunitaria, queste regole fiscali non cambiano.

4. Analisi della normativa di recepimento

Il decreto di recepimento della direttiva, all'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della norma, individuandolo "nei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in ogni transazione commerciale, con esclusione":

- dei debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- delle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- dei pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore⁶.

L'art. 2 definisce invece, per una corretta interpretazione della norma, il significato dei termini in essa usati, chiarendo cosa si intenda per:

- transazioni commerciali, ossia "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". Le disposizioni in argomento non riguardano i contratti stipulati tra Pubbliche amministrazioni e privati o tra imprese e privati. Considerato inoltre che l'art.2 parla espressamente di "consegna di merci o prestazione di servizi", l'ambito di applicazione della norma non sembra riguardare fattispecie quali, ad esempio, gli interessi dovuti a fronte di finanziamenti⁷.
- imprenditore, ossia "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione";
- Pubblica Amministrazione⁸, intesa nella più ampia accezione del termine; va tuttavia precisato come la stessa relazione accompagnatoria alla

SEGUE A PAGINA 14

¹ (Gazz. Uff. n. 249 del 23 ottobre 2002).

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n.2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

³ Articolo 14 del trattato.

1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

⁴ L'articolo 7 della Direttiva "Entrata in vigore" precisa infatti: "La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee", ossia l'otto agosto.

⁵ Circ. n° 43 del 20/11/1979)

⁶ "Dalla relazione al decreto legislativo si apprende che non si è intervenuti sulla legislazione in materia di lavori pubblici, da un lato, perché la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi e merci e, dall'altro, in ossequio all'avviso dell'Autorità garante, la quale peraltro, ha auspicato l'omogeneizzazione della disciplina in esame agli standards comunitari." Cfr. "D.Lgs. n. 231/2002: gli effetti contabili e fiscali delle nuove norme sui ritardati pagamenti" di Giorgio Gavelli in "il fisco" n. 3 del 27 gennaio 2003, pag. 1-416.

⁷ "Compatibili con le norme fiscali le nuove disposizioni sugli interessi di mora" di G. e A. Vasapolli, in Corriere Tributario n. 5 2003, pag.361 e ss. .

⁸ "Vanno intese le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici".

Interessi di mora obbligatori

SEGUE DA PAGINA 13

direttiva, con riferimento alla "ratio" della norma, sottolinei che l'intenzione del legislatore comunitario è quello di coinvolgere tutte le transazioni commerciali in cui almeno una delle parti sia imprenditore. La direttiva in esame si pone infatti come garante, in particolare contro l'abuso della libertà contrattuale in danno alle industrie medie e medio - piccole. Pertanto, dall'analisi della formulazione della norma, e più in particolare dalla definizione di transazione commerciale riportata all'articolo 2 del D.Lgs. n. 231/2002, si ritiene che la norma non trovi applicazione nei rapporti tra P.A. e P.A.

- ritardi di pagamento, ossia "l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali";
- saggio di interesse, quello "applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento";
- prodotti alimentari deteriorabili, intesi quelli "definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive".

È però con gli artt. 3 e 4 che si entra nel fulcro del provvedimento. Più in particolare, l'art. 3 sancisce che "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". In conformità ai principi generali vigenti nell'ordinamento italiano, e più in particolare all'art. 1218 del codice civile, l'onere della prova rimane quindi addossato al debitore, salvo che questo, come recita appunto il sopra menzionato articolo del c.c., "non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 sancisce poi che: "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo il disposto dei commi 3^o e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del termine legale⁹".

Sempre secondo l'art. 4 "le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazio-

ni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici".

D'ora in poi sarà quindi superfluo, per i crediti derivanti da transazioni commerciali, l'invio di diffide e messe in mora al debitore. L'art. 4 fa scattare gli interessi automaticamente, dandone diritto a decorrere da un giorno iniziale che, in via ordinaria, coincide con il trentesimo dalla data di ricevimento (e non di emissione) della fattura.

A tal proposito, val la pena segnalare come autorevole dottrina¹¹ abbia sollevato la questione dell'opportunità di definire delle modalità di invio della fattura, atte a comprovarne la data di ricevimento della stessa. Tuttavia lo stesso art. 4 prevede espressamente che il termine rimane di "trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento".

Se il termine non è stabilito specificatamente nel contratto, per "scadenza" deve intendersi il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, o richiesta di pagamento equivalente, o dalla data di ricevimento della merce o prestazione del servizio.

Anche se non espressamente previsti dalla norma, sembra lecito ritenere che, nel caso in cui il ricevimento della merce o la prestazione del servizio siano posteriori al ricevimento della fattura da parte del debitore, il termine dei trenta giorni debba essere fissato alla data della prestazione del servizio o della consegna delle merci.

Qualora invece il contratto o la legge prevedano l'accertamento o la conformità della merce e dei servizi alle previsioni contrattuali, in questo caso i trenta giorni decorrono dalla data dell'accettazione o dalla verifica della merce o dei servizi resi, sempre che il debitore non riceva la fattura in data posteriore¹².

Per queste ragioni, non pare sufficiente limitarsi a considerare l'indicazione in fattura del termine di pagamento¹³.

Ma allo stesso tempo sembra lecito ritenere che l'azienda abbia sempre piena conoscenza del ritardo di pagamento, ed il costo che ne deriva debba sempre essere considerato un valore oggettivamente determinabile.

5. Le deroghe

Resta valido, non essendo previste norme in deroga, quanto disposto dall'art. 1236 c.c. "Dichiarazione di remissione del debito", secondo cui "La di-

chiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare".

Sembra legittimo, almeno sotto un punto di vista civilistico, rinunciare agli interessi moratori, ma a condizione che sia il creditore a comunicare espressamente al cliente tale rinuncia.

Non vi è dubbio comunque che il problema della rinuncia sarà oggetto di numerosi dibattiti, considerata anche la difficoltà di "organizzare" tale rinuncia pattizia, peraltro esposta al rischio di nullità se gravemente iniqua in danno al creditore¹⁴.

In forza di quanto disposto dall'art. 7 commi 1 e 2 infatti, la rinuncia al credito per interessi può essere considerata nulla quando "... avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore". L'art. 7 precisa come sia considerato gravemente iniquo l'accordo ingiustificato che abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

Al comma tre, si precisa anche "Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo".

Pertanto eventuali deroghe che non contrastino con l'art. 7, dovranno essere sempre in forma scritta, essere specifiche per ogni contratto o cliente e avere una loro ragionevolezza. Al contrario non sembra possa essere ammessa una deroga generale e assoluta, che preveda a priori la rinuncia a tutti gli interessi di mora.

L'articolo in questione infatti rafforza la tutela introdotta dalla norma a favore della parte che, negli scambi commerciali, viene considerata contrattualmente più debole¹⁵.

A ciò si aggiunga che, una eventuale rinuncia

SEGUE A PAGINA 15

⁹ Comma 3. "Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile".

Comma 4. "Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici".

¹⁰ Più precisamente:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

¹¹ "Un argine contro i pagamenti in ritardo" di P. Dui e S. Vercesi, da "Il Sole 24 ore".

"Mora automatica, deroga da documentare", di Giovanni Giunta, da "Il Sole 24 ore" del 18.11.2002. ¹² Si veda in tal senso anche "Compatibili con le norme fiscali le nuove disposizioni sugli interessi di mora" di G. e A. Vasapolli, op. cit.

¹³ "Mora automatica, deroga da documentare", di Giovanni Giunta, da "Il Sole 24 ore" del 18.11.2002.

"In arrivo la mora automatica", di Guglielmo Saporito, da "Il Sole 24 ore" del 06.11.2002.

¹⁴ Si veda al riguardo: "Interessi di mora: riflessioni a margine del D.Lgs. n. 231 del 2002" di Marco Valsecchi (in "il fisco" n. 46 del 16 dicembre 2002, pag. 1-7297).

¹⁵ "Interessi di mora: riflessioni a margine del D.Lgs. n. 231 del 2002" di Marco Valsecchi (in "il fisco" n. 46 del 16 dicembre 2002, pag. 1-7297).

Interessi di mora obbligatori

SEGUE DA PAGINA 14

generalizzata al credito, potrebbe essere vista con estremo sospetto anche da parte dell'amministrazione finanziaria, che ha sempre visto con diffidenza le rinunce ai crediti, rimanendo propensi a considerare tali circostanze "volontarie" come non inerenti alla produzione di reddito e quindi fiscalmente "costi" non deducibili.

6. Il tasso d'interesse

Continuando nell'analisi della normativa italiana, un accenno va anche fatto all'art. 5 del Dlgs 231 che disciplina il saggio degli interessi da applicare, determinato "in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali"¹⁶. Nel caso di cessione di beni alimentari deteriorabili, il tasso di legge è invece del 9% e, contrariamente alla aliquota standard del 7%, non può essere derogato, se non nell'ambito di appositi accordi collettivi di categoria.

Preme qui sottolineare come la norma, visto l'ammontare degli interessi, non tenda solo a compensare le ragioni del creditore e del debitore, ma a sanzionare l'inadempienza del debitore.

Da notare al riguardo che il tasso di interesse attualmente vigente è appena inferiore al tasso usurario ex lege 108/96 per operazioni di finanziamento alle imprese da parte delle banche e superiore, ad esempio, al tasso usurario per i contratti di mutuo.

Senza voler entrare nei rapporti tra le due discipline, estranei alla presente indagine, pare di poter affermare comunque che le stesse si ispirino a principi tra loro opposti¹⁷.

L'ultimo accenno va fatto all'art. 6 che disciplina il diritto del creditore "al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile"¹⁸.

7. Aspetti contabili e fiscali

Sotto un punto di vista civilistico, gli interessi di mora vanno contabilizzati per competenza a fine esercizio anche se non sono stati incassati, essendo comunque il relativo credito maturato a tale data¹⁹. Resta quindi valido il principio della competenza economica, il quale, sulla base dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 3), del codice civile, prevede che "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

Dal punto di vista del creditore, nella contabilizzazione degli interessi di mora obbligatori, il componente positivo di reddito deve essere registrato alla voce C.16.d) del conto economico ("proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti")

La scrittura contabile ovviamente sarà:

Clienti (o crediti diversi)	a	Int. di mora su crediti da clienti (o su crediti diversi) ²⁰ ,
--------------------------------	---	---

Conseguentemente, in capo al debitore, le nuove norme generano effetti speculari rispetto a quelli prodotti in capo al creditore.

Alla scadenza del termine, determinato come espressamente disposto dall'art. 4 e come già precedentemente evidenziato, sorge l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi di mora.

In base al già citato principio di competenza, si contabilizzerà pertanto il debito e contestualmente, come contropartita, verrà registrato l'onere finanziario da iscriverne alla voce C17 del conto economico.

Vige il principio della competenza anche da un punto di vista fiscale. La norma di riferimento è l'art. 75, comma 3, del Tuir, secondo cui "i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite".

L'art. 56, comma 3 del Tuir prevede, analogamente, che "Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale".

Entrambe queste norme conducono verso la stessa direzione: gli interessi di mora, anche fiscalmente, vanno obbligatoriamente computati (e quindi tassati) per competenza, indipendentemente dalla loro percezione.

Sotto un punto di vista fiscale inoltre, preme ribadire come, secondo il disposto dell'articolo 71, comma 6 del Dpr 917/86, "i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora...". Pertanto l'accantonamento, la cui registrazione contabile è:

Acc.to per crediti su interessi di mora	a	F.do rischi su crediti per interessi di mora
--	---	--

Verrà fatto sul 100% del valore degli interessi moratori. Secondo la dottrina prevalente, il fondo va a diretta riduzione dell'importo dei relativi crediti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale²¹. Preme inoltre ricordare come tale registrazione sia riconosciuta anche da un punto di vista dei principi contabili, Documento contabile n.15, secondo cui, al punto D.IX, "quando l'incasso di interessi è dubbio, il riconoscimento dei medesimi va sospeso e quelli in precedenza rilevati vanno valutati al presumibile valore di realizzo. Se si ritiene di continuare a riconoscerli, va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero".

Si riporta di seguito anche un esempio di contabilizzazione di incasso, da parte del creditore, degli interessi di mora distinguendo tra incasso nell'esercizio e incasso che avviene nell'esercizio successivo:

Caso a): Incasso nell'esercizio.

Banca X c/c	a	Cliente X c/interessi di mora
-------------	---	----------------------------------

Incassati gli interessi di mora su Cliente X

Caso b): Incasso che avviene nell'esercizio successivo e utilizzo del fondo

Diversi Banca F.do Perdite su crediti	a	Diversi Cliente X c/interessi di mora Sopravv. attiva int. Mora
---	---	---

Incassati int. di mora dal Cliente X

Diverso invece il caso dei creditori in contabilità semplificata, che pur dovendo contabilizzare obbligatoriamente gli interessi di mora, non possono però accantonarli. Pertanto, a differenza dei soggetti in contabilità ordinaria per i quali sia l'utile che il reddito imponibile non sono influenzati dagli interessi, i creditori in contabilità semplificata vedranno influenzati tanto il risultato di periodo quanto il reddito.

Per quanto concerne invece gli interessi passivi, se stanziati in bilancio per la quota maturata nell'esercizio, saranno deducibili in base alla disposizione generale prevista dall'art. 63 del TUIR.

Nel caso in cui, in un momento successivo al pagamento dell'obbligazione principale, il creditore rinunciassi agli interessi di mora, tale rinuncia costituirebbe per il debitore una sopravvenienza attiva integralmente soggetta ad Ipeg, ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

¹⁶ Il comunicato del ministero dell'economia recante il "saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio recita: "Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, si comunica che il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 3,35% per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2003".

¹⁷ Sull'argomento, l'autore desidera ringraziare l'avvocato Nicola Vascellari per la preziosa collaborazione.

¹⁸ Si è scelto di non trattare i rimanenti articoli del D lgs 231/02 poiché, relativamente agli aspetti contabili e fiscali di cui si tratta nel prosieguo, risultano di importanza marginale.

¹⁹ Si veda al riguardo anche "D.Lgs. n. 231/2002: gli effetti contabili e fiscali delle nuove norme sui ritardati pagamenti" di Giorgio Gavelli in "il fisco" n. 3 del 27 gennaio 2003, pag. 1-416.

²⁰ Si veda al riguardo anche "D.Lgs. n. 231/2002: gli effetti contabili e fiscali delle nuove norme sui ritardati pagamenti" op.cit. .

²¹ "D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: aspetti civilistici e fiscali delle transazioni commerciali" di Marco de Ruvo e Ignazio La Candia in "il fisco" n. 10 del 10 gennaio 2003, pag. 1-52.

Il patto di stabilità e la riforma del titolo V

L'autonomia finanziaria degli enti territoriali e il patto di stabilità interno alla luce della riforma del titolo V della Carta Costituzionale e della Legge finanziaria 2003 (L. 289/2002)

Premessa

Il Patto di stabilità interno introdotto dall'art. 28 della Legge 448/1998 (Finanziaria 1999), non risulta recepito dalla recente revisione del Titolo V della Costituzione, divenuta operativa con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Come noto, il patto medesimo estende alle comunità locali, rappresentate da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, i vincoli normativi esistenti per la riduzione del debito pubblico e per il risanamento dei conti pubblici in relazione all'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht; tali impegni si estrinsecano nella progressiva riduzione del finanziamento in disavanzo delle proprie spese finali e nella diminuzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo.

Tuttavia, nonostante la mancata previsione costituzionale, esso rappresenta uno strumento indispensabile per restare in linea con l'Europa, e gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, sono chiamati a partecipare "alla realizzazione degli obiettivi" prefissati a livello centrale.

Su questo tema, alla luce delle recenti riforme, paiono realizzarsi delle sottrazioni di competenza a scapito degli enti medesimi, i quali pur essendo posti a livello giuridico sullo stesso piano dello Stato centrale (art. 114 Cost. novellato), non vedono, peraltro, realizzate le loro aspettative in termini di autonomia finanziaria.

Fondamento costituzionale del patto di stabilità interno

Nonostante la mancata previsione costituzionale, il patto di stabilità interno risulta, comunque, citato nel disegno di legge (La Loggia), per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, approvato in data 14 giugno 2002 dal Consiglio dei Ministri.

L'art. 5 del suddetto testo, riferito all'attuazione dell'art. 118 Cost., al punto n. 4, riporta: "La Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

A tale proposito, viene da chiedersi, se si ritenga sufficiente la anzidetta proposizione normativa, per attribuire un fondamento costituzionale al patto di stabilità medesimo, oppure, viceversa, se la mancata previsione costituzionale, possa generare qualche incertezza a livello interpretativo?

Orbene, non appare controverso che l'apparte-

MARCO ORLANDI

Ordine di Treviso

PAOLA BAGAGLIO

Treviso

enza dell'Italia all'UE, debba comportare dei vincoli normativi per il nostro Paese, con obblighi di adeguamento dell'ordinamento interno alle normative comunitarie poste dai Trattati. Posto che, attualmente, le Regioni possono recepire direttamente le norme comunitarie e godono altresì di un potere legislativo in materia tributaria di tipo concorrente, viene spontaneo chiedersi quale configurazione e collocazione giuridica ricoprono le previsioni legislative statali risalenti all'anno 1998 e successive integrazioni (a seguito delle leggi finanziarie approvate).

Sulla base di quanto suesposto, potrebbe innestarsi, inoltre, qualche problema di coordinamento, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 119, comma 1, Cost., la quale attribuisce agli enti territoriali "autonomia finanziaria di entrata e di spesa", rispetto alla previsione normativa originaria (e successive), che disciplina il patto di stabilità (art. 28, L. 23.12.1998 n. 448).

Parrebbe prospettarsi, ad una valutazione preliminare, un'antinomia o incompatibilità tra le due norme appena citate: la prima che prevede un'autonomia finanziaria completa per gli enti locali, anche sul fronte della spesa, la seconda che vincola gli enti territoriali al rispetto di alcune regole di bilancio.

Peraltro, in tale contesto si inseriscono altre norme costituzionali (artt. 10 e 11 Cost.), le quali prevedono l'adattamento dell'ordinamento italiano al diritto internazionale e le contestuali limitazioni di sovranità necessarie con l'istituzione della Unione Europea.

Nonostante questo obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, ad una prima analisi, il patto di stabilità interno, appare comunque privo di un diretto fondamento costituzionale, pur essendo la legge introduttiva del dicembre 1998, antecedente rispetto alla riforma del Titolo V Costituzione, datata 18 ottobre 2001 (sorte diversa appare essere stata riservata al principio di sussidiarietà, introdotto nel nostro ordinamento, qualche anno prima della revisione suindicata, e costituzionalizzato in modo esplicito dall'art. 118 Cost.).

Anche a voler considerare prevalenti le competenze che la Costituzione attribuisce alle leggi dello Stato, delle quali le leggi finanziarie ne costituiscono una manifestazione (art. 81 Cost.), risulta necessario configurare esattamente i nuovi poteri regionali, soprattutto sul fronte del



recepimento diretto di norme comunitarie, nelle materie attribuite alla loro competenza concorrente, ex art. 117, comma 5 Cost. (tra cui figura anche la "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"). Difatti, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo la determinazione dei principi fondamentali, quest'ultima riservata alla legislazione statale.

Esaminando attentamente l'art. 28 della Legge 23.12.1998 n. 448, non si può fare a meno di riportare quanto enunciato nel testo scritto il quale statuisce: "nel quadro del federalismo fiscale... le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e

Il patto di stabilità e la riforma del titolo V

SEGUE DA PAGINA 17

a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo".

Se anteriormente all'entrata in vigore della riforma costituzionale, la disposizione normativa suindicata era compatibile con il vecchio assetto istituzionale, attualmente, con la recente redistribuzione di poteri tra enti, tra cui si comprende lo Stato, la medesima norma appare non più pienamente adeguata.

In particolare, si possono rilevare delle incongruenze, sotto il profilo normativo, o delle fonti giuridiche, a causa della particolare disciplina statale della materia in esame, che esclude i nuovi poteri e le competenze legislative spettanti alle Regioni.

In altri termini lo Stato supplisce, così intervenendo, ad una legislazione regionale che al momento attuale non tratta tale aspetto, non attribuendo alle Regioni le competenze costituzionalmente riservate.

Considerato inoltre che le leggi finanziarie statali sul tema sono sempre più vincolanti, anche volendo accogliere la tesi più restrittiva che sottopone le Regioni al dettato del legislatore nazionale, probabilmente si potrebbe migliorare il quadro legislativo esistente, in attesa della completa attuazione della riforma, attraverso una più proficua collaborazione tra enti di pari dignità istituzionale.

Si avrebbe in tale ipotesi un impegno di tutti gli enti interessati, anche in mancanza di esplicite norme integrative, dovute a tale periodo transitorio, in nome di quei principi di collaborazione e di cooperazione ribaditi più volte dalla Corte Costituzionale, anche in materia tributaria (sentenza Corte Cost. n. 255 del 17 giugno 2002).

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha già ribadito con la decisione n. 12/02 del 25 febbraio 2002 che l'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie attribuite alle Regioni in via esclusiva o concorrente è di competenza degli enti stessi.

Inoltre, il disegno di legge "La Loggia" per l'attuazione del Titolo V riconferma, all'art. 4, che le Regioni possono, direttamente, nelle materie di propria competenza, attuare ed eseguire gli accordi internazionali, pena la responsabilità delle Regioni verso lo Stato e l'esercizio del cosiddetto potere sostitutivo del Governo in caso di inadempimento.

Aspetti applicativi della normativa vigente

Nel 1999, pochi mesi dopo l'introduzione del patto di stabilità interno, l'amministrazione centrale ebbe a specificare l'ambito di applicazione delle norme di legge approvate, fornendo la seguente interpretazione dell'art. 28, L. 448/1998: "il patto di stabilità indica dei risultati da raggiungere, e in questo senso è prescrittivo, ma non pone vincoli sulle modalità di raggiungimento dei risultati"¹. Tenendo presente che il rispetto del patto di stabilità non può esaurirsi in una semplice operazione di carattere matematico, ma comporta a monte delle precise scelte, queste ultime, a loro volta, da quale soggetto devono essere effettuate: dallo Stato o dagli enti territoriali?

Negli ultimi anni si è notata una ingerenza sempre più significativa da parte del Governo sul raggiungimento dei "risultati", mediante una normativa piuttosto dettagliata, generalmente indi-

rizzata a tutti gli enti territoriali.

Sono comparse anche le sanzioni, nonostante l'art. 28 citato sottolineasse, in modo non imperativo, al comma 2 bis: "Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a: ridurre la spesa per il personale ..., limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ..., sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione ..., ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici a società controllate o ad aziende speciali ..., procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici ..." etc..

Inoltre, al comma 7, dell'art. 28 in esame, si riportava: "nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa".

Nel mutato contesto normativo, successivo al 1998, anche la cosiddetta responsabilità contabile degli enti territoriali viene ad assumere una precisa collocazione, sul fronte del rispetto di norme immediatamente precettive, non ipotizzabile originariamente, sulla scorta del primario dettato normativo. In altri termini, la legislazione nazionale attuale dispone in modo im-

perativo sulle condotte che gli enti devono adottare, lasciando ben poca autonomia nella applicazione dei precetti legislativi.

Abrogati, inoltre, gli artt. 125 e 130 Cost., relativi ai controlli sugli atti amministrativi di Regioni, Province e Comuni, nuovi poteri e nuove responsabilità appaiono affidati ai cosiddetti controlli interni di gestione, il cui ambito risulta indirettamente esteso, anche con riguardo alla legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Già con la legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001), sono state approvate delle disposizioni normative piuttosto vincolanti in materia di entrata e di spesa, che disattendono i principi stabiliti dal nuovo articolo 119 Cost. che prevedono l'autonomia finanziaria per gli enti locali, attraverso una serie di vincoli e divieti (in particolare si citano gli artt. 24, 25, 27 e 41 Finanziaria 2002). Pesanti sanzioni erano previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi imposti a livello nazionale per l'anno 2001, quali, ad esempio, il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti inadempienti (art. 19 L. 448/2001).

La legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), all'art. 29, comma 1, intitolato "patto di stabilità interno per gli enti territoriali", specifica che le disposizioni dei commi successivi "costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 e 119, secondo comma, della Costituzione", salvo poi prevedere con una normativa alquanto dettagliata, una serie di vincoli di bilancio con precisi effetti giuridici. A tale proposito appare sufficiente citare alcune delle disposizioni normative di cui al Titolo III, relativo alle disposizioni in materia di spesa per gli enti territoriali, quali il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, il ricorso alle selezioni con normativa comunitaria per gli acquisti superiori a 50.000 euro, il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati - dandone previa comunicazione alla Corte dei Conti -, la determinazione, inoltre, di un monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell'Economia del Patto di stabilità per Regioni, Province e Comuni con oltre 60.000 abitanti, ed, infine, limiti rigorosi alle assunzioni di dipendenti (sul punto si vedano, in particolare, gli artt. 24, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 legge finanziaria 2003).

Conclusioni

Appare quindi auspicabile che le Regioni diventino soggetti attivi anche sul fronte del cosiddetto adeguamento interno al patto di stabilità europeo, e mediante proprie leggi traducano il rispetto dei vincoli europei, senza dover seguire un'intermediazione, così analitica, del legislatore nazionale. Tale soluzione appare più rispettosa delle autonomie ed anche meno faticosa per lo Stato, il quale, con l'entrata in vigore della riforma costituzionale, ha già trasferito agli enti territoriali la titolarità, e con essa l'esercizio, di alcuni poteri. In tale nuovo contesto questi ultimi verrebbero maggiormente coinvolti e responsabilizzati al raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti per restare in linea con gli altri Paesi europei, con il fine principale di realizzare in modo più significativo una effettiva autonomia finanziaria dei medesimi enti, evitando di riproporre una normativa a livello centrale di carattere casistico, non di principio, in modo conforme al nuovo ruolo attribuito alle autonomie locali dopo la recente riforma costituzionale.

SUPERFISKO Il nuovo supermercato del contribuente

La grande distribuzione ha da tempo soppiantato, in certi settori, il piccolo commercio. La scelta dei prodotti offerti è oggi sicuramente superiore, rispetto ad una volta, e il consumatore è sempre più allettato da ammiccanti e sempre più aggressive politiche di marketing.

Anche il fisco italiano è al passo dei tempi, ed ecco l'ipermarket dei condoni, con infinite opzioni. Ognuno può trovare il prodotto che gli serve. Come per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, ci sarà anche una campagna pubblicitaria. Ecco quindi che, al supermercato, a fianco dei soliti prodotti, pubblicizzati in stampa e TV, potremo trovare anche il condono che ci serve. Ognuno con il suo bell'imballaggio ed anche in confezione famiglia. Se poi ci fossero anche dei punti fedeltà (chi li ha già fatti nel passato potrebbe godere di uno sconto, oppure 2 anni condonabili in uno, per chi li acquista di lunedì, dalle ore 9,00 alle 11,00) il parallelo con il mercato sarebbe pieno. Andiamo a fare la spesa, e teniamo conto che le offerte scadono, anche se non sempre le scadenze sono così perentorie, almeno per il fisco. Se poi uno trova anche il prodotto civetta, venduto sottocosto (leggi tombale bifido, solo IVA o solo imposte dirette), la spesa gli risulterà sicuramente conveniente. Non serve cercare radi OUTLET specifici, la diffusione dei prodotti sarà sicuramente massiccia. Andiamo a fare la spesa.

Giuseppe Rebecca

¹ Sul punto si segnala la Direttiva del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1999 sull'applicazione dell'art. 28 della legge finanziaria 1999.

Revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie

Quel che le banche non fanno...

Premessa

Nelle procedure fallimentari è sempre più frequente riscontrare l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario. Si tratta di azioni che talvolta consentono anche rilevanti effetti positivi, per la procedura.

Queste azioni non sono uniformemente diffuse nel territorio e, come accade anche per altre fattispecie in campo fallimentare, ci sono delle aree territoriali in cui l'azione è praticata in modo diffuso, ed altre dove la frequenza delle azioni è decisamente inferiore.

Non c'è ancora, in Italia, una banca dati sulle revocatorie fallimentari dei conti correnti bancari. Abbiamo solo delle stime fornite dall'ABI che forse sono anche errate per difetto (a tutto danno del sistema bancario).

Gli importi revocati nei confronti delle banche sono stati stimati, al 1999, in 3.000 miliardi di lire (Giuseppe Tarzia, *Il Sole 24 Ore* 27/1/2000, p. 20) e i pagamenti, per effetto di tali azioni, stimati, per il 1997, in 200 miliardi di lire.

Può risultare interessante ricordare che annualmente in Italia sono dichiarati circa 13.000 fallimenti (13.740 nel 1998 e 12.718 nel 1999) e, sempre annualmente, se ne chiudono quasi 12.000 (11.323 nel 1999, 11.869 nel 2000) con un monte complessivo di quasi 140.000 procedure aperte (con una durata media, per le procedure chiuse, di circa 6 anni e mezzo).

Può risultare interessante anche qualche altro dato (Fonte ABI, Posizione comune con ANIA, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura sulla proposta di riforma fallimentare, Roma, 10/10/2002):

- % fallimenti chiusi per mancanza di attivo dal 1988 al 1999: 45%;

- soddisfazione media dei creditori (sommatoria chirografari e privilegiati): 10%;

- soddisfazione media complessiva delle banche, non attualizzata: 38%.

In questo articolo analizziamo cosa le banche non fanno, per cercare di contribuire a ridurre, se non a risolvere, anche da parte loro, questa problematica. Molte sono le cose che il sistema bancario non fa, e che invece potrebbe fare.

Innanzitutto una preventiva, che eliminerebbe in modo drastico ed alla fonte il problema: gestire il rapporto con il cliente sempre nei limiti del fido, fido da provare con documentazione fornita di data certa.

Ma è noto che le banche lasciano sconfinare i loro clienti, lasciano quindi utilizzare maggiori risorse, rispetto al fido concesso.

Ciò per più motivi:

- per il maggior tasso applicabile¹;
- per la maggiore forza contrattuale²;
- per una gestione più snella (si evita di fare una pratica)

Paiono motivazioni non molto rilevanti; sono peraltro

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

sufficienti per creare situazioni talvolta di estrema criticità, per la banca, ai fini di una possibile azione di revocatoria fallimentare.

Ricordiamo, sinteticamente, che sono revocabili le rimesse aventi natura solutoria, e non destinate al semplice ripristino delle disponibilità concesse al correntista. Pertanto:

- è solutorio l'accredito effettuato su un c/c scoperto (oltre il fido);
- lo scoperto è da determinare facendo riferimento al "saldo disponibile";
- non è solutorio l'accredito su conto corrente passivo (entro il fido) o, a maggior ragione, su conto attivo.

Quello che le banche non fanno

Esaminiamo ora, nello specifico, cosa le banche potrebbero fare ed invece non fanno, sempre per annullare o quantomeno limitare l'entità delle revocatorie.

In particolare analizziamo questi aspetti:

- Operazioni bilanciate;
- Fido SBF: - richiesta di inquadramento del rapporto in base alle diverse modalità di utilizzo;
- richiesta di inquadramento del rapporto con riferimento al cumulo dei fidi;
- opzione per fido mobile;
- Prova fido.

Operazioni bilanciate

Le operazioni bilanciate, o anche compensate, sono operazioni ove le rimesse hanno la specifica funzione di formare la provvista per determinati specifici ordini di pagamento.

Per poter considerare bilanciate le operazioni è necessario che, per fatti concludenti, la finalizzazione della rimessa possa essere ritenuta univoca.

La Cassazione, con sentenza n. 11758 del 20 ottobre 1999³ ha richiesto che l'accreditamento non sia posteriore (come data) all'addebito collegato. Precedentemente (Cass. 26 gennaio 1999 n. 686, Il fallimento 1999, p. 1323) aveva precisato che i versamenti effettuati allo specifico scopo di consentire alla banca di adempire un ordine di pagamento a terzi contestualmente conferito non sono soggetti a revocatoria.

La Suprema Corte ha considerato questa particolare fattispecie di rimesse come mezzo per poter effettuare pagamenti a terzi soggetti; in questo caso la banca

non ha ricevuto alcun beneficio, fungendo il conto corrente da mero strumento contabile (in pratica conto di servizio). Taluno ha anche sostenuto come la prova del cosiddetto "bilanciamento" debba essere fornita non solo per iscritto, come afferma la Cassazione (mai per testimoni), ma debba avere anche la data certa. Non si sono peraltro riscontrate specifiche richieste in tal senso da parte della Cassazione. L'unico riferimento è del tutto generale, relativamente alla posizione di terzo, in questo caso, del curatore fallimentare.

Spetta comunque alla banca dimostrare l'effettivo legame tra le operazioni compensabili; in particolare, la banca dovrà fornire la prova che il correntista, al momento del versamento, abbia dato disposizioni (generalmente per iscritto) di utilizzare il versamento in un certo modo (Tribunale Venezia, 4 gennaio 2002, Il fallimento n. 8/2002, p. 892).

Stando così le cose, la soluzione pare molto semplice. Sarà sufficiente che nella stessa distinta di versamento sia indicato l'utilizzo che se ne dovrà fare, oppure che tale indicazione appaia da comunicazione sottoscritta dal cliente, meglio, a questo punto, se inviata per fax o per raccomandata A.R..

L'annotazione sulla distinta di versamento pare in ogni caso la soluzione più semplice e di pronta attuazione. Non risulta essere procedimento seguito, comunque.

Fido SBF - Differenti forme di utilizzo

Il fido SBF (oppure anche su anticipo fatture, su anticipi export, ecc..) può funzionare in quattro differenti modalità, e precisamente:

1. disponibilità immediata con conto specifico;
2. disponibilità immediata con conto unico;
3. disponibilità differita con contabilizzazione immediata;
4. disponibilità differita con contabilizzazione alla scadenza.

Ai fini della azione revocatoria è ormai pacifico che ogni operazione va considerata con riferimento alla disponibilità del relativo importo.

La Cassazione si è più volte pronunciata nel considerare la disponibilità degli accreditati per effetti SBF pari alla data valuta. Nei primi due casi (disponibilità immediata) l'accredito è pertanto considerato con data disponibile anteriore a quella considerata negli altri due casi (disponibilità differita). Ciò può comportare anche rilevanti effetti negativi per le banche, ai fini



¹ sugli sconfinamenti si applica una maggiorazione che può talvolta arrivare anche ad un 3% in più; alle volte è applicata anche una differenziazione di maggiorazione, in base all'entità del supero. Nel passato qualche filiale ha basato il proprio conto economico proprio su questa maggiorazione.

² il correntista non ha diritto allo sconfinamento, e deve rientrare a semplice richiesta; il cliente è indubbiamente più imbrigliato. E' peraltro evidente come si tratti di un cliente con una situazione non del tutto positiva, che altrimenti non accetterebbe alcuna maggiorazione; quindi, maggiorazione di tasso in quanto maggiori sono i rischi.

³ In "La revocatoria delle rimesse bancarie", Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti, Giuffrè, 2000, p. 409.

Revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie

SEGUE DA PAGINA 19

della revocatoria fallimentare, riducendo il saldo di riferimento per la determinazione del conto scoperto, nel caso di disponibilità differita. Non esistono peraltro particolari differenze di utilizzo, da parte del correntista; a fronte della presentazione del foglio, la banca concede un determinato utilizzo. Ciò in tutti e quattro i casi.

E' ben vero che nei primi due casi la banca calcola gli interessi a parte, nel conto SBF e non nel c/c ordinario, ma da ciò non possono derivare effetti così diversi.

La Cassazione non è ancora di questo avviso, ma si può ragionevolmente insistere per un diverso inquadramento. Infatti la fattispecie, nei quattro casi sopra indicati, è sempre esattamente la stessa; cambiano soltanto le modalità operative, che invero non paiono sufficienti per poter arrivare a conclusioni così diverse. Dando ormai per acquisito il divieto di cumulo dei fidi (tra cassa e S.B.F.), ai fini della revocatoria, non pare comunque corretto considerare, nel caso di accredito immediato con valuta alla scadenza, la disponibilità pari alla valuta. Delle due l'una: o si ammette il cumulo dei fidi, quantomeno nei limiti del foglio presentato (una specie di fido mobile) oppure, tenuto conto che di cumulo di fidi si è forse già troppo a lungo discusso, si dovrà riconsiderare questa disponibilità non più riconducibile, alla data valuta, ma portandola alla data contabile. Pare strano, ma questo argomento, così rilevante, non è ancora stato oggetto di adeguato dibattito.

Cumulo dei fidi con il fido s.b.f.

Il mondo bancario ha sempre cercato di far considerare la sommatoria dei fidi: cassa, sbf ed eventualmente altro. La Cassazione ha invece più volte ribadito che il cumulo non si fa. Con il fido per castelletto la banca autorizza il cliente a presentare foglio, ma si tratta di un fido che non rappresenta somme comunque immediatamente disponibili per il cliente. Rappresenta invece il limite del foglio che la banca si impegna ad accettare, null'altro; per questo, per la Cassazione, non è equiparabile tout court ad una apertura di credito.

La banca inserisce sempre, in questa tipologia di fidi, la clausola relativa alla possibilità di non accettare determinati titoli, e la giurisprudenza, proprio forse anche per questo, ha sempre ritenuto di non considerare l'affidamento per castelletto s.b.f., o per sconto, alla pari di un affidamento per cassa. Può derivare, da una garanzia in più, oppure da una discrezionalità, peraltro di rado attuata, nell'accettare foglio, una diversa natura del rapporto? Riteniamo di no, proprio per carenza dei presupposti logici.

Ove poi si tenga conto che di norma ogni cliente affidato gode, oltre ad un fido di cassa, anche di un fido per castelletto s.b.f. (o similari), per lo più di importo superiore allo stesso fido per cassa, appare in tutta la sua evidenza l'entità della problematica.

Le due tipologie di fido (cassa e s.b.f.) sono solo caratterizzate, di fatto, da differenti garanzie; per il resto, tutto è uguale.

Il cumulo tra fidi non può essere fatto nemmeno in presenza di un solo conto corrente, senza cioè il cosiddetto conto corrente di appoggio dove far accreditare i titoli.

Va però notato che la Suprema Corte, nel denegare questa sommatoria, si è sempre pronunciata su richieste delle banche di riconoscere l'operatività dell'intero fido S.B.F. contrattualmente previsto. Potrebbe forse essere diverso l'esito di una richiesta di considerare cumulabile il fido S.B.F. nei limiti dell'importo corrispondente al foglio presentato. Si tratterebbe, in definitiva, di una specie di fido promiscuo o mobile.

Riteniamo che un approfondimento di questa particolare tematica potrebbe portare a risultati interessanti. Ma le banche, fin d'ora, potrebbero utilizzare il cosiddetto fido mobile o fido promiscuo. Per il passato, potrebbero invece cercare di ottenere il riconoscimento

di della sommatoria dei fidi, nei limiti del foglio via via presentato.

Fido mobile

Il fido mobile o fido promiscuo è un fido il cui ammontare varia in funzione del foglio presentato. Nella pratica si sono riscontrati affidamenti di questo tipo, ma solo in modo saltuario, quando invece la diffusione potrebbe essere ben superiore.

Riportiamo una esemplificazione tratta da un caso specifico:

“Apertura di credito di 200.000 euro da utilizzare sul c/c n., di cui 50.000 euro incondizionato e 150.000 euro per importo corrispondente a quello dei crediti che avremo l'incarico di incassare”.

Il fido va quindi verificato giorno per giorno; al minimo è 50.000 euro, e al massimo 200.000 euro. Ogni giorno si dovrà analizzare l'ammontare del foglio presentato; più aumenta il foglio, più aumenta il fido.

Quanto alla sequenza temporale, relativamente agli effetti della presentazione di foglio (e quindi aumento di fido), si può ritenere che il foglio sia presentato alla fine della giornata considerata, come pure che il fido si riduca sempre alla fine della giornata in cui è contabilizzato l'accredito per incasso degli effetti alla scadenza.

Gli operatori, però, ben potrebbero conoscere il nuovo fido all'inizio della giornata; ciò sarebbe un vantaggio per la banca in caso di aumento del fido e uno svantaggio in caso di diminuzione.

Si è riscontrata anche un'altra modalità operativa di fido promiscuo o fido mobile, comunemente denominato Fido con pre-utilizzo di portafoglio. Il relativo contratto di apertura di credito potrebbe essere così formulato: “Vi accordiamo una apertura di credito utilizzabile sul Vostro c/c di 150.000 euro, utilizzabile per importo pari a quello del portafoglio commerciale presentato al SBF ed evidenziato in apposito conto, e limitatamente a euro 50.000 anche in mancanza di portafoglio”. Tale affidamento, in certi casi, potrebbe però ritenersi un po' ambiguo.

Con il fido mobile più sopra illustrato il cumulo dei fidi non dovrebbe avere problematiche di sorta.

Prova fido

La prova dell'esistenza del fido può risultare elemento importante, ai fini della determinazione dello scoperto del conto corrente.

E' ben vero che in certi casi, con utilizzo del conto corrente sempre ben oltre il fido, non ha molta importanza la determinazione del fido, ma ciò lo diventa nei casi in cui il rapporto è sempre un po' al limite del fido, sopra e sotto.

Oramai è pacifico: la prova deve essere data con data certa e, non essendo più praticata la vidimazione dei libri fidi, l'unico modo pare essere la autospedizione (lettera di comunicazione di concessione di fido spedita con tariffa prioritaria e l'indicazione “autoprestazione”), procedura più volte confermata dalla Cassazione (24 agosto 1990 n. 8692 e n. 6943 del 25 luglio 1997, ambedue in Rep. Foro it. 90/20 e 97/28). Più specificatamente, l'autospedizione in corso particolare, basata sull'art. 41, comma 1 lett. b) del D.P.R. 29/3/73 n. 156, è stata riconosciuta dalla Cassazione (16 febbraio 1991 n. 1623 in Arch. civ., 1991/689). La richiamata disposizione è stata abrogata (D. Lgs. 22/7/1999 n. 261, art. 16, comma 2); ciononostante, è sempre possibile ottenere l'apposizione del timbro postale al fine di acquisire la data certa, come ha riconosciuto la stessa amministrazione postale (comunicazione 14 ottobre 1999). Il documento dovrà essere affrancato con tariffa prioritaria e dovrà contenere l'indicazione “autoprestazione” (in questo senso, vedasi anche il parere ABI n. 537/2000). E' evidente che resta il rischio della mancata certezza della presenza della scrittura prima della spedizione, ma ciò potrà essere oggetto di attenta analisi da parte

della procedura fallimentare (Cassazione 1 ottobre 1999 n. 10873, in Foro It., 2000, I, 1660).

La riforma e le banche

E' in corso di definizione la riforma del diritto fallimentare.

Le banche hanno avanzato due proposte, la prima nel 2000 e la seconda il 10 ottobre 2002.

I punti essenziali della prima proposta erano questi:

- 1) riduzione a metà del periodo di riferimento (da 1 anno a sei mesi);
- 2) esclusione degli atti di ordinaria amministrazione. Stante la difficoltà di inquadramento della fattispecie, ABI suggeriva una soluzione pratica: limitare il periodo di revocatoria a 3 mesi per gli atti ordinari;
- 3) determinazione dell'entità revocabile nella misura della differenza fra scoperto al momento del fallimento e scoperto massimo del periodo di riferimento. Per quanto concerne questo aspetto, il c/c dovrebbe essere trattato come i contratti di somministrazione e i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, e per tutti questi limitare la revocabilità alla massima differenza. Ciò sarebbe giustificato dal fatto che il rapporto con la banca è un servizio continuativo, essenziale, e non si tratta di singole operazioni, slegate l'una dall'altra;
- 4) prescrizione in 3 anni, in luogo dei 5 attuali;
- 5) obbligo di trattenere gli importi incassati fino a che la sentenza sia passata in giudicato. Infatti, essendo esecutive le sentenze di primo grado, la banca vittoriosa in appello o in Cassazione potrebbe trovare vanificate le sue aspettative, essendo già stato distribuito quanto incassato. E in effetti, oggi, il curatore non ha alcun obbligo a trattenere le somme, anzi, ove lo facesse, dovrebbe darne adeguata motivazione, ed avendo avuto una sentenza favorevole, la giustificazione potrebbe risultare ardua.

Il 10 ottobre 2002 il sistema bancario ha così riformulato le sue proposte (documento comune ABI con ANIA - Confindustria - Confapi - Confcommercio - Confartigianato - Confagricoltura):

- riduzione a 6 mesi del periodo di riferimento;
- prescrizione in 3 anni;
- affermazione natura indennitaria della revocatoria;
- esclusione da revocatoria delle rimesse su conto elastico, delle operazioni “mano contro mano” (versamento contestuale al trasferimento a terzi) e delle operazioni bilanciate”
- esclusione della consecutio tra procedure.

Si tratta di richieste forti che, al momento, non è ancora dato sapere se ed in che misura potranno essere accolte. Si segnala come le precedenti proposte del 2000 non abbiano peraltro avuto, allora, alcun seguito.

Conclusione

La riforma fallimentare è prossima, e quindi anche le banche avranno modo di valutare gli effetti delle eventuali novità relative alle revocatorie, se ed in quanto ci saranno novità in questo particolare aspetto.

Nel frattempo, comunque, quanto sopra suggerito ben potrebbe essere attuato dalle banche. I danni derivanti da possibili azioni revocatorie sarebbero sicuramente e sensibilmente ridotti.

Le banche potrebbero quindi essere un po' più aggressive, e chiedere con maggiore veemenza:

- il riconoscimento delle operazioni bilanciate;
 - l'inquadramento del fido SBF tutto allo stesso modo, al di là delle metodologie operative seguite (disponibilità immediata);
 - il riconoscimento del cumulo dei fidi, avendo come riferimento l'importo del foglio presentato.
- Nello stesso tempo potrebbero:
- utilizzare maggiormente il fido mobile;
 - avere sempre la prova certa del fido.
- Certo nemmeno sorgerebbe il problema revocatorie ove il cliente fosse tenuto sempre nei limiti del fido.

Cassa di previdenza: un problema aperto

ALBERTO SPADOTTO
Ordine di Treviso

Quando circa otto anni fa quando ho iniziato la professione di Dottore Commercialista ero ben felice di poter versare dei contributi in una Cassa di Previdenza "privata" (come ho scoperto in seguito la nostra Cassa era in realtà appena stata privatizzata). La mia idea della nostra Cassa in quel periodo, in quanto "privata", era quella di efficienza e soprattutto significava la garanzia che i contributi versati non sarebbero andati "perduti" tra i vari e molteplici deficit pubblici, come invece erano destinati ad essere quelli di coloro i quali erano costretti a versare in contributi al famigerato Inps.

Fresco di studi universitari, avevo presente i problemi in cui si dibatteva il sistema previdenziale pubblico basato sul sistema retributivo a ripartizione (ovvero pensione calcolata in base agli ultimi redditi dichiarati e pagata tramite i contributi dei lavoratori ancora in attività) e avevo notizie sul fatto che la riforma Dini prevedesse un graduale passaggio al sistema contributivo. Il sistema contributivo appariva ai miei occhi come il più naturale e il più corretto in ottica previdenziale (tanto verso, tanto mi daranno, maggiorato dei rendimenti ottenuti) e quindi presumevo che la nostra Cassa, in quanto "privata", lo utilizzasse fin dalla sua nascita. Tale convinzione era rafforzata dai commenti molto positivi della Stampa sulle performance di rendimento e sulla consistenza del patrimonio della Cassa, prima tra le Casse private, tanto che per qualche anno non mi preoccupai minimamente di verificare come funzionasse in realtà il sistema previdenziale per i Dottori Commercialisti.

Quando un paio di anni fa, quasi per caso, ho scoperto che in realtà il nostro sistema previdenziale si basa sul metodo retributivo a ripartizione (anche se viene da alcuni definito "misto", per il solo fatto che i contributi raccolti sono notevolmente superiori alle prestazioni da erogare e quindi è possibile investire in strumenti finanziari gran parte delle somme raccolte, in modo tale da ottenere un certo rendimento) sono rimasto molto perplesso: come poteva essere che una Cassa privata, formata da un ristretto numero di persone, utilizzasse lo stesso "generoso" sistema della previdenza pubblica che si basava sulla solidarietà tra generazioni e che anche lo Stato stava abbandonando in quanto destinato al fallimento? Per di più fino al 1983 i contributi da versare erano ridicoli.

Tutte le mie precedenti certezze hanno cominciato a vacillare, forse era bene non fare tanto affidamento per il futuro su quei pochi contributi che già avevo versato.

Come già meglio evidenziato da altri in questo ultimo periodo, da un punto di vista anagrafico la nostra categoria è mediamente molto giovane (il 65% circa degli iscritti ha iniziato la professione negli ultimi 10 anni) e risulta caratterizzata da una "gobba" di iscritti che, guarda caso, hanno

tutti più o meno la mia età. Attualmente pare invece che i nuovi iscritti siano calati drasticamente e che il trend non sia destinato ad invertirsi. Non servono quindi grossi studi per intuire che se il sistema resta invariato i contributi versati non torneranno mai più nelle mie tasche, anche perché, essendo un sistema privato non ci si può certo aspettare l'aiuto dello Stato, come può essere invece per gli iscritti alla previdenza pubblica.

La recente riforma varata dal Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa, con l'elevazione delle aliquote di contribuzione, la riduzione dei coefficienti di calcolo della pensione, l'introduzione di un tetto massimo alla pensione, ecc. non si può certo definire un intervento strutturale, semmai, visto il maggiore importo di contributi da versare che andranno "perduti", un'ulteriore causa di irritazione. Tra l'altro, se, come affermano, il passaggio al sistema contributivo così come previsto dalla L.335/95, l'unico attualmente attuabile, non è sostenibile in quanto i suoi meccanismi tecnici sono strutturalmente disequilibrati e adatti esclusivamente ad una previdenza "pubblica", come mai non hanno innalzato l'età pensionabile, o non hanno previsto l'aumento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, anziché ai migliori tredici redditi degli ultimi quindici anni? Come mai non sono state eliminate le attuali distorsioni del sistema (la cassa ha erogato in alcuni casi pensioni ed indennità di maternità di importi decisamente esorbitanti)?

Avrei preferito che il Consiglio di Amministrazione si fosse impegnato in una vera riforma strutturale basata sul passaggio al sistema contribu-

tivo a capitalizzazione, anche se questa avesse comportato una forte riduzione dei trattamenti previdenziali attesi per il futuro. Meglio poco che niente! Ma queste sono considerazioni tecniche che è bene lasciare agli esperti e agli organi competenti, i quali saranno certamente in grado di trovare una soluzione che porti la nostra Cassa a raggiungere un equilibrio di medio-lungo periodo.

E' chiaro a tutti che il nostro sistema previdenziale è in disequilibrio non nel breve ma nel medio-lungo termine; per riportarlo in equilibrio occorrono dei sacrifici, quello che è importante venga deciso velocemente, a mio avviso, è come ripartire i sacrifici tra le varie "generazioni" di iscritti alla Cassa. Va da sé che tale decisione dev'essere presa con il consenso "informato" dalla categoria. Una volta definite le alternative effettivamente praticabili per il passaggio al sistema contributivo, è quindi essenziale che sia l'intera categoria a decidere quale strada seguire.

Già oltre un anno fa un referendum promosso dall'Unione Giovani e dall'Associazione Dottori Commercialisti di Treviso ha dimostrato quali sono le aspettative e la volontà dei colleghi:

NO ad un aumento delle aliquote contributive
SI ad un immediato passaggio ad un criterio di calcolo delle pensioni basato su un sistema contributivo puro, ovvero con attribuzione ad ognuno di una pensione calcolata sulla somma rivalutata dei contributi versati nel corso di tutto il periodo di iscrizione alla cassa di previdenza, e non parametrato ai redditi conseguiti negli ultimi anni di attività lavorativa.

Si ad aliquote contributive molto ridotte per i primi anni di iscrizione alla Cassa, al fine di consentire ai colleghi più giovani di iniziare la professione senza oneri troppo gravosi, assicurando per tale via un flusso di accesso alla nostra professione più regolare ed un futuro anche alla stessa Cassa di previdenza

Se, al contrario, il sistema resta quello attuale i sacrifici dovranno subirli solamente le giovani generazioni, le quali, in questa situazione, preferiranno indirizzare altrove i propri contributi, magari proprio a quel famigerato Inps, che per lo meno presenta minori rischi di liquidazione per esaurimento del patrimonio.

Ancora una volta di fronte alla necessità di prendere velocemente delle decisioni precise che permettano una effettiva riforma del sistema previdenziale i dottori commercialisti appaiono a tutt'oggi incapaci di scelte che possono sembrare coraggiose ma che appaiono le uniche in grado riequilibrare il nostro sistema previdenziale (i ragionieri la riforma l'hanno già approvata!). E' necessario da un lato prendere coscienza del problema previdenziale e dall'altro riformare subito il sistema; non possiamo più rinviare il problema! Tutti i dottori commercialisti, ma anche i nostri futuri colleghi, hanno diritto ad un trattamento pensionistico e alla legittima aspettativa di ricevere una pensione commisurata a quanto hanno versato.



Compensi amministratori e pretesa limitazione alla deducibilità

ENRICO ZANETTI

Ordine di Venezia

1 Premessa

Nella prassi capita sovente di riscontrare società che erogano ai propri amministratori compensi in misura alquanto sproporzionata rispetto al volume di affari sviluppato dall'impresa o, come direbbe l'amministrazione finanziaria, in misura non congrua.

Non si può escludere a priori che ciò sia riconducibile a qualità eccezionali dell'amministratore (e conseguentemente alla volontà della società di tenerselo ben stretto a prescindere dalla potenziale economicità della scelta, quanto meno nel breve periodo), tuttavia nella generalità dei casi la predetta circostanza è ascrivibile, più banalmente, alla posizione di socio dell'amministratore che beneficia di un così munifico trattamento economico da parte della società.

L'amministrazione finanziaria non ha mancato di percepire questa coincidenza e non l'ha evidentemente gradita, come testimoniano le controversie sfociate nelle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione negli ultimi due anni, aventi ad oggetto proprio il preteso disconoscimento della deducibilità dal reddito dell'impresa dei compensi eccedenti la misura congrua, in relazione ai volumi di attività della società, dei compensi erogati agli amministratori.

2 Posizione dell'amministrazione finanziaria

L'amministrazione finanziaria in questi anni ha ripetutamente ritenuto di dovere e potere disconoscere la deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori per la parte che si manifestava non congrua e antieconomica per l'attività imprenditoriale della società.

Le ragioni di partenza sono, in estrema sintesi, riconducibili al disconoscimento del requisito dell'inerenza dei predetti costi nella misura in cui non possono essere ricondotti ai ricavi o quanto meno all'attività oggetto dall'impresa.

Le tesi dell'amministrazione finanziaria, ben lontane dall'essere del tutto prive di fondamento¹, hanno trovato una conferma, ancorchè meramente transitoria alla luce dei recenti sviluppi, in alcune pronunce della Corte di Cassazione.

3 Orientamento della Corte di Cassazione

Come accennato la Corte di Cassazione aveva avallato la tesi dell'amministrazione finanziaria.

A tale proposito si richiamano le sentenze:

- * 27.9.2000 n. 12813;
- * 30.10.2001 n. 13478.

Tuttavia, con la recente sentenza n. 6599 del 9.5.2002, la Suprema Corte è ritornata sui suoi passi, pronunciandosi in favore del contribuente e rigettando la tesi degli uffici finanziari.

Le motivazioni poste a base della citata sentenza sono così riassumibili:

- il disconoscimento parziale della deducibilità del compenso erogato all'amministratore non può essere basata sul principio di inerenza, poiché l'inerenza di cui all'art. 75 co. 5 del DPR 917/86 rileva tendenzialmente sotto il profilo della "qualità" del costo piuttosto

che sotto quello della "qualità" (proprio perché l'ordinamento tributario riconosce all'imprenditore la libertà di impostare la propria strategia di impresa) e quindi, una volta accertata l'inerenza "qualitativa" del costo non è possibile procedere a un disconoscimento parziale (ossia quantitativo) sulla sola base del citato principio di inerenza;

- in alternativa al principio di inerenza richiamato dall'amministrazione finanziaria, il disconoscimento parziale del compenso erogato all'amministratore potrebbe essere applicato in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge o in dipendenza della natura elusiva dell'operazione, tuttavia né l'art. 62 del DPR 917/86 (in materia di deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori) stabilisce dei parametri o dei limiti per la deducibilità dei compensi, né l'art. 37-bis del DPR 600/73 prevede la presente fattispecie tra i casi per i quali si rende applicabile la norma antielusiva (e, come è noto, l'elencazione delle fattispecie di cui all'art. 37-bis ha natura tassativa).

4 Brevi considerazioni

Le osservazioni formulate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6599/2002 appaiono pienamente condivisibili, non solo per la conclusione cui pervengono, ma anche per il percorso logico che vi conduce². La disapplicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei negozi giuridici posti in essere dall'imprenditore³, in ragione della loro finalità elusiva, è possibile solo nei casi previsti dall'art. 37-bis del DPR 600/73.


Al di fuori di queste ipotesi, l'amministrazione finanziaria può sindacare esclusivamente l'inerenza o meno di un costo all'attività, non la sua congruità, a meno che la limitazione della deducibilità per costi inerenti all'attività sia prevista da specifiche norme⁴.

Tuttavia, pur condividendo tale impostazione, permane un certo qual senso di disagio (dal quale prende probabilmente le sue mosse anche l'azione dell'amministrazione finanziaria) se la corresponsione di compensi palesemente "anti-economici" viene inquadrata in uno dei seguenti contesti:

* gruppi societari nell'ambito dei quali l'amministratore della controllata cui viene erogato il compenso "non congruo" è un dipendente della controllante, cui riversa i compensi percepiti;

* oppure società a ristretta base di partecipazione al capitale sociale con i soci che ricoprono il ruolo di amministratori.

Nel primo caso la corresponsione di compensi non congrui potrebbe inquadarsi nell'ambito di politiche di gruppo di assestamento dei redditi, posto che per effetto della reversibilità dei compensi il percipiente finale risulterebbe essere non l'amministratore, ma



SEGUE A PAGINA 23

¹ A tale proposito si veda anche G. Ripa, "Costi inerenti deducibili senza limiti", Italia Oggi del 22.5.2002, pag. 26.

² In tal senso anche: E. De Mita, "Un punto a favore della chiarezza", Il sole 24 Ore del 21.5.2002, pag. 23.

³ In questo caso una disapplicazione parziale ossia per la parte di compenso all'amministratore pattuito, ma eccedente la "misura congrua".

⁴ E l'art. 62 del DPR 917/86 non riproduce le limitazioni previste dall'art. 59 del DPR 597/73 relativamente alla deducibilità dei compensi corrisposti

Compensi amministratori

SEGUE DA PAGINA 22

un'altra società del gruppo. Nel secondo caso, invece, ci si trova di fronte ad un'evidente corresponsione di utili ai soci-amministratori (per la parte eccedente la misura congrua) sotto forma di compensi per la prestazione fornita alla società in qualità di amministratore.

Premesso che l'attuale quadro normativo non consente all'amministrazione finanziaria di intervenire negando la deducibilità dei compensi non congrui, come ottimamente evidenziato dalla sentenza della Cassazione n. 6599/2002, resta comunque la sensazione che forse sarebbe opportuna qualche riflessione e una maggior attenzione da parte del legislatore nei confronti di componenti negativi di reddito di impresa quali i compensi erogati agli amministratori, particolarmente "delicati" se inquadrati in contesti operativi quali quelli tracciati. Né, del resto, il senso di disagio cui si faceva cenno si esaurisce nell'ambito delle imposte dirette, dove tutto sommato la questione si presenta più formale che sostanziale.

Infatti i compensi agli amministratori, ancorché ingenti in misura tale da apparire privi di giustificazione economica, concorrono a formare il reddito del percipiente nella misura e nel periodo di imposta in cui sono dedotti dall'erogante⁵, con ciò neutralizzando l'operazione dal punto di vista del gettito fiscale (anche se, in ipotesi delle "politiche di gruppo" sopra accennate ciò non può dirsi sempre vero).

Del pari, nessuna perdita di gettito si verifica relativamente all'Irap, posto che ai fini di tale imposta i compensi corrisposti agli amministratori sono in deducibili per l'intero ammontare⁶.

Proviamo però ora a fuoriuscire dall'ambito delle imposte dirette. Si pensi alla valorizzazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro in ipotesi di trasferimenti d'azienda. Tale valorizzazione, come è noto, avviene nella prassi sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi⁷. Nel caso ad esempio degli amministratori-soci, la deduzione dal reddito di impresa di compensi erogati agli amministratori anche per la parte non congrua ha come effetto una contrazione della redditività dell'azienda e, conseguentemente, una minor valorizzazione in sede di trasferimento del relativo avviamento ai fini dell'imposta di registro, nonostante sia del tutto evidente la natura di "utili mascherati" delle eccedenze di compensi erogati.

Ecco quindi che, alla luce delle brevi considerazioni sopra esposte, l'azione dell'amministrazione finanziaria volta al disconoscimento della deducibilità dei compensi erogati agli amministratori eccedenti la misura congrua, ancorché destinata a non produrre esiti nell'ottica di una corretta e puntuale interpretazione dell'attuale quadro normativo, merita tuttavia di costituire quanto meno un valido spunto di riflessione.

⁵ Per effetto dell'accorgimento normativo di cui al comma 3 dell'art. 62 del DPR 917/86.

⁶ E' appena il caso di osservare che a ben diverse conclusioni si sarebbe pervenuti fino al periodo di imposta 1997, nella vigenza dell'Ilor, posto che ai fini di tale imposta la "trasformazione" di dividendi in compensi agli amministratori-soci avrebbe avuto sostanziali effetti in termini di "arbitraria" diminuzione della base imponibile Ilor della società erogante non controbilanciata da un corrispondente incremento della base imponibile Ilor in capo al socio.

⁷ Al fine di dirimere le numerose controversie sorte in materia di determinazione del valore di avviamento delle aziende ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il legislatore ha introdotto con l'art. 2 co. 4 del DLgs 460/96 una metodologia di calcolo cui gli uffici devono attenersi nella valorizzazione dell'avviamento e che si basa sui ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sul reddito negli ultimi tre periodi di imposta, nonché sul reddito dei medesimi periodi. Per un approfondimento si rinvia a: G. Di Paolo, "Cessione d'azienda: valutazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro", in Il fisco n. 38/96, pag. 9085; G. Arnao - F. Castelli, "Il concordato a regime per l'imposta di registro" in Corriere Tributario n. 37/96, pag. 2849.

I perdoni del Fisco nella storia (del '900)

Da Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2002

- 1900** Condono di pene pecuniarie R.D. 11/11/00 n°367.
Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia di tasse sugli affari L. 27/12/00 n°478.
- 1901** Amnistia e condono di alcune pene pecuniarie R.D. 1/06/01 n°188.
Condono di pene pecuniarie in materia di tasse sugli affari L. 7/07/01 n°303.
- 1902** Amnistia e condono di pene pecuniarie R.D. 23/11/02 n°468.
- 1905** Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia di tasse di registro, di successione, di bollo, in surrogazione di bollo e registro, di manomorta, per le assicurazioni e per i contratti vitalizi L. 26/03/05 n°88.
- 1910** Amnistia e condono di alcune pene pecuniarie R.D. 2/06/10 n°276.
- 1914** Condono di sopratasse in materia di tasse sugli affari R.D. 15/10/14 n°1127.
- 1918** Amnistia e condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia di tasse di registro, successione, bollo e surrogazione del bollo e del registro D.L. 1/08/18 n°1114.
- 1919** Amnistia e condono per reati in materia finanziaria R.D. 2/09/19 n°1503.
- 1921** Amnistia per contravvenzioni in tema di imposta di consumo sul vino R.D. 24/04/21 n°544.
Condono di pene pecuniarie in materia tributaria R.D. 3/11/21 n°1611.
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzioni a leggi finanziarie R.D. 12/11/21 n°1568.
- 1925** Condono dei residui di imposta sui terreni dovuti nei territori annessi al Regno d'Italia R.D.L. 22/01/25.
Condono delle sanzioni per omessa o infedele denuncia dei redditi agrari R.D.L. 29/07/25n.1311
- 1934** Condono di penalità in materia di imposte dirette, tasse sugli affari e di monopoli di Stato R.D.L. 25/09/34 n°1512.
- 1936** Condono di penalità per imposte dirette, tasse sugli affari e monopoli dovute in Libia R.D. 16/12/36 n. 2551.
- 1940** Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni tributarie L. 11/03/40 n°166.
- 1942** Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie R.D.L. 21/12/42 n.1499.
- 1944** Condono di sopratasse e pene pecuniarie per violazioni finanziarie D.Lgs. lgt 26/10/44 n. 261.
Amnistia e indulto per reati finanziari D.Lgs.lgt 26/10/44 n. 262.
- 1946** Amnistia per reati finanziari D. 27/06/46 n°25.
- 1948** Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria D.Lgs. 31/01/48 n°109.
Amnistia per reati finanziari D.P.R. 28/02/48 n°138.
- 1951** Sistemazione di determinante situazioni L. 11/01/51 n°25.
- 1953** Amnistia per reati in materia di dogane, imposte di fabbricazione, monopolio dei sali e dei tabacchi, chinino, apparecchi automatici di accensione, fiammiferi, cartine e tubetti per sigarette, comprese le connesse violazioni all'imposta generale sull'entrata D.P.R. 19/12/53 n°922.
- 1959** Condono di sanzioni non penali in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, dogane, imposta di fabbricazione e finanza locale L. 30/07/59 n°559.
- 1963** Amnistia e indulto per reati in genere D.P.R. 24/01/63 n°5.
Condono di sanzioni non penali in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, dogane, imposte di fabbricazione finanza locale L. 31/10/63 n°458.

GLI ULTIMI CONDONI:

Tipi di condono (Dati in miliardi di Lire)	Anno	Previsioni	Incassi
Fiscale	1973	3.200	500
Valutario	1976	5.000	200
Fiscale	1982	10.000	11.300
Edilizio	1985	10.000	5.800
Fiscale per ex forfetari	1989	10.200	180
Irregolarità formali	1989	4.500	1.050
Immobiliare	1989	2.800	180
Tasse rifiuti	1989	750	25
Irregolarità formali	1991	n.d.	500
Fiscale "Tombale"	1992	15.000	18.099
Concordato*	1994	1.500	186
Concordato riformulato	1994-96	11.500	12.500
Edilizio	1994	6.900	4.900
Scritture contabili	1995	700	19
Bollo auto	1995	1.229	281
Sanatoria omessi versamenti (Iva, imposte dirette, ritenute)	1997		1.500
Scudo fiscale	2001	2.000	2.900

* Dati riferiti alla prima formulazione del provvedimento.

A CURA DI GIUSEPPE REBECCA

Riforma fiscale e sanatoria generale

Definizione agevolata di liti potenziali, liti pendenti, ruoli e imposte indirette alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/03 del decreto legge n. 282/02

Premessa

Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - è stata approvata la manovra finanziaria 2003 con la quale sono state disposte le norme per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Per quanto attiene allo specifico ambito tributario la legge finanziaria in commento apporta due significativi interventi:

- l'introduzione nel sistema legislativo del primo modulo della riforma fiscale in programma da parte dell'esecutivo;
- il ricorso ad un'ampia sanatoria tributaria per gli anni pregressi che si sostanzia con differenti modalità di definizione di pendenze tributarie (attuali o potenziali).

Il Decreto Legge del 24 dicembre 2002, n. 282/02, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, prevede alcune integrazioni e correzioni alla stessa legge finanziaria. In particolare sono state apportate significative riduzione degli oneri previsti per la definizione delle pendenze fiscali, così come il differimento dei termini per aderire alle definizioni stesse.

L'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 3/E del 15 gennaio 2003, e n. 7/E del 5 febbraio 2003 e l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 2/D del 24 gennaio 2003, sono intervenute ad illustrare le richiamate sanatorie. Tuttavia, alla luce delle correzioni apportate dalla citata Legge n. 27/03, si rende necessario reinterpretare il contenuto delle disposizioni in tema di sanatorie alla luce della nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2003, n. 12/E che, per espressa disposizione, sostituisce integralmente le precedenti n. 3/E e n. 7/E.

Nel seguito si riporta un commento relativo alle seguenti sanatorie:

- * definizione delle liti potenziali (articolo 15);
- * definizione delle liti pendenti (articolo 16);
- * definizione dei ruoli pregressi (articolo 12);
- * definizione delle imposte indirette (articolo 11).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI LITI FISCALI POTENZIALI

Oggetto della definizione

E' prevista la possibilità di definire accertamenti, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione, notificati entro il 1° gennaio 2003, mediante la regolarizzazione degli stessi per gli imponibili o le imposte ivi accertati con esclusione di sanzioni ed interessi.

Si fa osservare la stretta correlazione tra la definizione in commento e quelle di cui agli articoli 7 (concordato), 8 (integrazione degli imponibili) e 9 (definizione automatica - condono tombale). Infatti, la notifica entro

FRANCESCO E.M. BASSANI

Ordine di Padova

il 1° gennaio 2003 di un processo verbale di constatazione con esito positivo, di un avviso di accertamento ovvero di un invito al contraddittorio da parte dell'amministrazione finanziaria, determina il sorgere di una causa ostantiva alla definizione di cui ai citati articoli 7, 8 e 9 limitatamente all'annualità ed al settore impositivo (imposte dirette o IVA) oggetto di accertamento. Con la conseguenza che, al fine di poter accedere alle richiamate sanatorie, si rende strumentalmente necessario procedere alla preventiva definizione del processo verbale di constatazione, dell'avviso di accertamento o dell'invito al contraddittorio.

A seguito delle modifiche apportate al testo dell'articolo 15 della legge finanziaria da parte del Decreto Legge n. 282/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/03, è prevista la possibilità di definire anche gli atti di constatazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni non collegate con il tributo, nonché i processi verbali che constatano unicamente violazioni di tipo formale.

In merito agli avvisi di accertamento rientrano nella definizione anche quelli notificati ai sensi dell'articolo 41 bis del DPR n. 600/73 e dell'articolo 54, quinto comma, del DPR n. 633/72 (accertamenti parziali). Sono definibili anche gli avvisi di accertamenti per i quali, al 1° gennaio 2003, pende il termine di impugnativa a seguito di proposizione di istanza di accertamento con adesione.

Ne rimangono estranei, invece, gli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73, nonché dell'articolo 54 bis del DPR n. 633/72, le cartelle di pagamento (ad esempio per accertamento divenuto definitivo, in quanto iscrizione a ruolo successiva all'accertamento stesso), gli avvisi bonari, le lettere del ministero, i questionari, le richieste di documenti da parte degli uffici finanziari.

Relativamente ai processi verbali di constatazione la definizione può effettuarsi anche limitatamente a singole annualità o imposte indicate nei verbali stessi. Gli atti oggetto di definizione attengono a qualsiasi tipologia di imposta diretta e indiretta. Per gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio sono definibili anche i contributi previdenziali e il contributo al servizio sanitario nazionale.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E in tema di definizione di processi verbali di constatazione notificati (ossia consegnati al termine dell'attività di verifica) a società di persone o associazioni ad esse equiparate fornisce la seguente interpretazione. Qualora

la società definisca il processo verbale di constatazione, il singolo socio non è obbligato a definire per il principio di trasparenza gli utili o la perdita derivanti dalla propria quota di partecipazione; mentre la mancata definizione da parte della società del processo verbale di constatazione non costituisce causa ostantiva al singolo socio ai fini della definizione della sua posizione personale attraverso gli istituti del concordato, dell'integrativa e della definizione automatica.

Da tali argomentazioni se ne dovrebbe dedurre che, per quanto attiene ad accertamenti o inviti al contraddittorio propri delle società di persone ed enti assimilati, la definizione o meno non esplica alcun effetto nei confronti dei soci. Per questi ultimi rileverebbero unicamente gli accertamenti o inviti al contraddittorio ad esse notificati. Tuttavia la questione non appare a tutt'oggi ufficialmente risolta.

Cause di esclusione

Resta esclusa la possibilità di definizione agevolata:

- * se alla data del 1° gennaio 2003 è stato proposto ricorso (in tal caso è utilizzabile la definizione delle liti pendenti);

- * se nei confronti del contribuente è stata esercitata azione penale per reati tributari di cui lo stesso ha avuto formale conoscenza alla data in cui la definizione viene eseguita (ossia la pagamento della stessa);

- * se la definizione è stata effettuata sulla base di dati diversi da quelli indicati negli atti e provvedimenti notificati.

In tali casi le somme eventualmente versate a titoli di definizione non possono formare oggetto di rimborso ma verranno scomutate dall'importo complessivamente dovuto sulla base degli accertamenti divenuti definitivi.

Modalità e termini per la definizione

L'onere per la definizione differisce in relazione alla tipologia di atto.

a) *Avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio.* L'onere dovuto è calcolato per scaglioni delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati o accertabili:

- * 30% fino a 15.000 euro;
- * 32% da 15.001 e fino a 50.000 euro;
- * 35% oltre 50.000 euro.

Non sono dovute né sanzioni né interessi. In presenza di accertamento di minori perdite è ammessa la definizione se dall'atto emergono comunque imposte e/o contributi. La perdita riportabile è solo quella rettificata.

b) *Processi verbali di constatazione.* L'onere dovuto è calcolato in funzione della tipologia di imposta:

- * per le imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive applicando l'aliquota del 18% sui maggiori componenti positivi e/o sui minori componenti negativi rilevati in sede di verifica;
- * per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette riducendo della misura del 50% la

Tipologia atto	Condizione per la definizione
Avvisi di accertamento	Se al 1° gennaio 2003 non sono spirati i termini per la proposizione del ricorso
Inviti al contraddittorio	Se al 1° gennaio 2003 non è intervenuta la definizione tra contribuente e ufficio accertatore
Processi verbali di constatazione	Se al 1° gennaio 2003 non è stato notificato avviso di accertamento ovvero invito al contraddittorio

Riforma e sanatoria

SEGUE DA PAGINA 24

- maggior imposta rilevata in sede di verifica.
- c) *Atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni non collegati al tributo.* L'onere dovuto è pari al 10% delle sanzioni irrogate.
 - d) *Processi verbali di constatazione di sole sanzioni per violazioni formali.* L'onere dovuto è pari al 10% delle sanzioni minime applicabili alla violazione constatata.
 - e) *Processi verbali di constatazione per violazioni in tema di ritenute.* In presenza di verifiche dalle quali emergono violazioni attinenti l'omessa effettuazione di ritenute e conseguente omesso versamento delle stesse l'onere dovuto è pari al 35% delle ritenute non operate.

Pagamento della definizione

Il pagamento della definizione va effettuato con modello F24/F23 (rispettivamente per le imposte dirette - IVA, e indirette) senza possibilità di compensazione entro il 16 aprile 2003. E' ammessa la rateizzazione. La Risoluzione del 12 febbraio 2003, n. 32/E ha integrato le istruzioni al modello di versamento F23 introducendo nella Tabella A una nuova descrizione dei pagamenti ("Definizione agevolata Legge 27 dicembre n. 289, art. 15") e un nuovo codice (Codice:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI LITI FISCALI PENDENTI

Oggetto della definizione

Consiste nella possibilità di definire le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2003 avanti le commissioni tributarie (provinciale e regionale, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano), la commissione tributaria centrale, la corte di cassazione, nonché il giudice ordinario per le controversie già di competenza dello stesso. Si ricorda infatti che, dal 1° gennaio 2002, le controversie afferenti tributi e tasse precedentemente di competenza del giudice ordinario sono state trasferite alle competenze del giudice tributario (ad esempio diritti doganali, tasse CCGG, imposta di bollo, tasse sui contratti di borsa, imposta sugli intrattenimenti e tasse automobilistiche). Per lite pendente si intende una controversia per la quale è parte del processo l'amministrazione finanziaria dello Stato avente per oggetto:

- * avvisi di accertamento;
- * provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
- * ogni altro atto impugnabile. Tra le controversie definibili si possono annoverare, a mente della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, i ricorsi promossi avverso gli accertamenti ex articolo 36 bis e articolo 36 ter del DPR n. 600/73 e articolo 54 bis del DPR n. 633/72, nel caso in cui il loro

classificazione catastale, il diniego o revoca di agevolazioni tributarie se l'atto impugnato non contiene anche una pretesa impositiva, gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 70/88 convertito con modificazioni dalla Legge n. 154/89 (avviso per imposta di registro a seguito di richiesta di attribuzione di rendita).

Anche in relazione alla definizione in commento sussiste una stretta correlazione con quelle di cui agli articoli 7 (concordato), 8 (integrazione degli imponibili) e 9 (definizione automatica - condono tombale). Infatti, la presenza di una controversia pendente al 1° gennaio 2003 determina il sorgere di una causa ostativa alla definizione di cui ai citati articoli 7, 8 e 9 limitatamente all'annualità ed al settore impositivo (imposte dirette o IVA) oggetto di contestazione. Con la conseguenza che, al fine di poter accedere alle richiamate sanatorie, si rende strumentalmente necessario procedere alla preventiva definizione della lite pendente.

Modalità e termini per la definizione

L'onere della definizione è correlato al valore della lite, nonché allo stato del giudizio in essere. Per valore della lite su cui calcolare l'onere per la definizione si intende l'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, ossia l'importo indicato nell'atto impugnato del solo tributo, al netto di interessi e sanzioni, anche nell'ipotesi in cui le sanzioni abbiano formato oggetto di separato atto purché collegate al tributo medesimo. Tuttavia, se l'impugnazione è stata effettuata solo per alcune delle pretese impositive indicate nell'atto (con conseguente acquiescenza per le restanti), per valore della lite si fa riferimento unicamente al tributo afferente le pretese tributarie contestate con il ricorso. Al contrario non possono essere definite solo alcune delle pretese impositive contestate nell'atto introduttivo.

In presenza di più imposte (ad esempio IRPEG e IRAP ovvero IRPEF, CSSN e IRAP) per valore della lite si intende la somma dei tributi stessi. In presenza, invece, di lite relativa a sole sanzioni (non correlate ad alcun tributo) il valore della lite è dato dalle sanzioni irrogate.

In presenza di controversia con sentenza parzialmente favorevole al contribuente la definizione avviene calcolando il 10% limitatamente alla parte del valore della lite per la quale il contribuente è risultato vincitore, più il 50% per la parte del valore della lite per la quale è risultato soccombente.

E' previsto che dalla somma dovuta a seguito di definizione si scomputino gli importi già versati a titolo provvisorio in pendenza di giudizio in relazione allo stato del giudizio stesso nonché alla tipologia di atto impugnato. In ogni caso le somme già versate qualora risultassero superiori all'onere della definizione non potranno formare oggetto di rimborso, ad eccezione del caso in cui risulti soccombente l'amministrazione finanziaria. In tale ultima circostanza, infatti, la differenza tra quanto già versato a titolo provvisorio in pendenza di giudizio e quanto dovuto a titolo di definizione, costituisce titolo per il riconoscimento del relativo diritto al rimborso.

La somma dovuta a titolo di definizione deve essere versata entro il 16 aprile 2003 utilizzando la modulistica (F23 o F24) e i codici tributo propri dei tributi oggetto di definizione. In ogni caso non è ammessa la compensazione.

La Risoluzione del 12 febbraio 2003, n. 32/E ha integrato le istruzioni al modello di versamento F23 introducendo nella Tabella A una nuova descrizione dei pagamenti ("Definizione agevolata Legge 27 dicembre n. 289, art. 16") e un nuovo codice (Codice: 8).

SEGUE A PAGINA 26

Termini di pagamento		
Persone fisiche	Fino a 3.000 euro	16 aprile 2003
	La somma che eccede 3.000 euro può essere rateizzata in due rate costanti maggiorate degli interessi al 3% dal 17/04/03	1° rata 30 novembre 2003 2° rata 20 giugno 2004
Altri soggetti	Fino a 6.000 euro	16 aprile 2003
	La somma che eccede 6.000 euro può essere rateizzata in due rate costanti maggiorate degli interessi al 3% dal 17/04/03	1° rata 30 novembre 2003 2° rata 20 giugno 2004

7). Qualora non si provveda al pagamento della prima e/o della seconda rata, eccedenti il limite previsto, la definizione è ugualmente efficace, ma le somme dovute saranno recuperate con sanzioni ed interessi mediante iscrizione a ruolo.

Entro dieci giorni dal primo pagamento vanno presentati all'ufficio competente:

- * quietanza di pagamento;
- * prospetto di calcolo da cui si evidenzia la somma dovuta a titolo di definizione.

Effetti della definizione

La definizione oltre a chiudere l'accertamento ovvero il potenziale accertamento determina:

- * l'esclusione di ogni conseguenza in tema di reati tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Dlgs 74/00;
- * l'esclusione della punibilità per i reati quali: falsità materiali (art. 482 c.p.), falsità ideologica (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scritture private (art. 485 c.p.), uso di atti falsi (art. 489 c.p.), soppressione, distruzione e occultamenti di atti veri (art. 490 c.p.), falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.).

L'esclusione dalla punibilità opera qualora tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari più sopra evidenziati ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non opera per i procedimenti in corso;

- * l'estinzione delle sanzioni tributarie accessorie.

Sospensione dei termini

Restano sospesi dal 1° gennaio al 18 aprile 2003 i termini per impugnare gli accertamenti pendenti al 1° gennaio 2003, nonché i termini per la definizione degli inviti al contraddittorio.

presupposto non è il mero recupero di somme dovute e non versate, bensì il recupero a tassazione a seguito del mancato o parziale riconoscimento di deduzioni o detrazioni di imposta.

Condizione essenziale è che, alla data del 1° gennaio 2003, sia stato proposto l'atto introduttivo, anche nell'ipotesi in cui il ricorso medesimo sia stato dichiarato inammissibile dall'organo giudicante. Non è richiesto, invece, per la validità della definizione che l'atto introduttivo (ricorso o appello) sia stato anche depositato presso la segreteria dell'organo giudicante adito (costituzione in giudizio).

E' considerata pendente anche la lite per la quale la sentenza (di I° o di II° grado) non sia passata in giudicato alla data del 29 settembre 2002. Pertanto, potrebbe essere definita una controversia la cui sentenza è divenuta definitiva (ad esempio per mancata impugnazione) dopo il 29 settembre 2002, mentre resta esclusa la possibilità di definizione dall'ambito delle liti potenziali degli accertamenti divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2003 per mancata impugnazione. Resta autonoma la lite afferente l'INVIM, così come la definizione di una lite instaurata da una società di persone rispetto a quelle instaurate dai suoi soci relativamente all'IRPEF attribuita pro quota agli stessi. Non può essere oggetto di definizione la controversia afferente il diniego all'istanza di rimborso, la

Valore della lite	Onere per la definizione
Fino a 2.000 euro	150 euro
Oltre 2.000 euro	10% in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria a seguito di sentenza (di merito) risultante alla data di presentazione dell'istanza di definizione
	50% in caso di soccombenza del contribuente a seguito di sentenza (di merito) risultante alla data di presentazione dell'istanza di definizione
	30% in caso di assenza di sentenza (di merito) in primo grado alla data di presentazione dell'istanza di definizione

Riforma e sanatoria

SEGUE DA PAGINA 25

E' ammessa la rateizzazione.

Somma dovuta	Numero rate
Fino a 50.000 euro	Fino a 6 rate trimestrali di pari importo
Oltre 50.000 euro	Fino a 12 rate trimestrali di pari importo

La prima rata va versata entro il 16 aprile 2003 mentre a quelle successive vanno aggiunti gli interessi a decorrere dal 17 aprile 2003 tale data al tasso del 3% annuo.

Qualora non si provveda al pagamento delle rate successive alla prima la definizione è ugualmente efficace, ma le somme dovute saranno recuperate con sanzioni ed interessi mediante iscrizione a ruolo. In caso di pagamento inferiore al dovuto è consentita la regolarizzazione in presenza di errore scusabile.

Per ciascuna lite oggetto di definizione si deve procedere con un separato versamento.

Entro il 21 aprile 2003 deve essere prodotta una separata istanza di definizione in carta libera per ogni controversia oggetto di definizione secondo il modello che il singolo ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate provvederà a stabilire.

Effetti della definizione

Con la definizione, che si perfeziona a seguito di presentazione dell'istanza, si estingue la controversia. E' prevista la sospensione (dal 1° gennaio al 30 giugno 2003) dei giudizi pendenti. In presenza di trattazione già comunicata, a richiesta di parte, è concesso il rinvio. I termini di impugnazione (appello, ricorso per cassazione, ricorsi ai tribunali o corti di appello) e di costituzione in giudizio sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2003.

Entro il 31 luglio 2004 l'ufficio controparte del processo comunica all'organo giurisdizionale adito e al contribuente interessato la regolarità o meno della avvenuta definizione. Tale comunicazione è impugnabile entro 60 giorni dalla sua notifica.

La definizione da parte di uno dei coobbligati libera anche gli altri. Infine, la definizione non produce alcun effetto in tema di esclusione della punibilità ai fini penali.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

Oggetto della definizione

Consiste nella possibilità di definire ruoli emessi da uffici statali ed affidati al concessionario entro il 31 dicembre 2000. Pertanto la definizione attiene:

- * somme relative a tributi, sanzioni, interessi di pertinenza di amministrazioni pubbliche centrali, con la conseguenza che dovrebbero ricompresi nella definizione agevolata, oltre ai debiti tributari, anche quelli riscossi tramite cartella da parte di altre amministrazioni statali (quali, ad esempio, spese di giustizia, violazioni al codice della strada constatate dalle prefetture, ecc.).

Ne resterebbero esclusi, invece, i debiti iscritti a ruolo e di pertinenza di istituti previdenziali ed assistenziali (in tal senso la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E non apporta chiarimenti) nonché di enti locali (regioni, province, comuni e enti quali consorzi bonifica, ecc.);

- * ruoli emessi entro il 31 dicembre 2000 (non rileva quindi la data di notifica delle relative cartelle o avvisi di mora).

L'importo della definizione è complessivamente pari:

- * al 25% della somma iscritta a ruolo (indipendentemente che si riferisca a capitale, interessi o sanzioni);
- * alle somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente già intraprese.

Non sono dovuti gli interessi di mora.

A titolo meramente esemplificativo sono ricompresi nella definizione anche i ruoli afferenti cartelle emesse ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter del DPR n. 600/73 (relativi rispettivamente alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione UNICO ai fini delle imposte dirette), ai sensi

dell'articolo 54 bis del DPR n. 633/73 (relativo alla liquidazione della dichiarazione IVA), nonché di quelli relativi alle iscrizioni provvisorie in pendenza di giudizio avanti le commissioni tributarie.

Si fa osservare sul punto che la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 24 gennaio 2003, n. 2/D ha precisato che non sono definibili, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 289/02, i ruoli formati dagli uffici doganali qualora siano pendenti controversie innanzi alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti d'appello. Con la conseguenza che per tali ruoli (e correlate cartelle di pagamento) l'unica definizione possibile risulterebbe essere solo quella di cui all'articolo 16 della Legge n. 289/02 (chiusura liti pendenti). La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2003, n. 12/E, al punto 8.1 ammette, invece, la definizione di ruoli (cartelle di pagamento) che formano oggetto di giudizio pendente avanti le commissioni tributarie in alternativa alla definizione ex articolo 16, ma al successivo punto 8.2.3 ribadisce il contrario. Questione, quindi, che deve essere ancora risolta definitivamente.

La definizione può essere effettuata anche limitatamente ad alcune soltanto delle somme iscritte a ruolo.

Infine, in presenza di pagamento rateizzato, a seguito di specifica convenzione intervenuta con l'ente impositore, la definizione agevolata del ruolo è limitata alle sole somme residue risultanti alla data della definizione stessa.

Modalità e termini per la definizione

La definizione deve avvenire entro il 16 aprile 2003 mediante:

- * sottoscrizione di apposito atto di adesione;
- * versamento di almeno 80% della somma dovuta a titolo di definizione.

La somma residua deve essere versata entro il 16 aprile 2004.

Per i ruoli emessi dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 sarà il concessionario della riscossione ad informare i debitori (entro il 2 marzo 2003) della possibilità di definizione con specifica comunicazione. Per i ruoli emessi o consegnati al concessionari fino al 31 dicembre 1996 (ovvero in caso di mancata comunicazione da parte del concessionario) dovrà essere il debitore ad attivarsi con specifica istanza per poter fruire della definizione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI INDIRETTI

Oggetto della definizione

Viene prevista la possibilità di definire in modo forfetario, previa istanza di parte, i valori o gli incrementi di valore di beni assoggettabili a procedure di valutazione dichiarati in atti di trasferimento formati o registrati entro il 30 novembre 2002.

In presenza di atti che contengono più beni soggetti a valutazione è ammessa la definizione agevolata anche limitatamente ad uno o alcuni di essi.

Condizione essenziale per accedere alla definizione è che al 1° gennaio 2003 non sia stato notificato avviso di rettifica o di liquidazione. Non è ostativo, invece, un accertamento notificato dopo tale data.

Non sono ammessi alla presente definizione i valori dei beni non suscettibili di valutazione autonoma da parte degli uffici, ossia la cui valutazione è puramente automatica. Così, ad esempio, non è definibile l'atto di compravendita di un immobile non iscritto in catasto per il quale è stata chiesta (in atto) l'attribuzione automatica della rendita ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 70/88, convertito con modificazioni dalla Legge n. 154/89.

Tipologia di atti definibili	Imposte definibili	Oggetto della definizione
Atti pubblici formati entro il 30/11/02	Registro Ipotecale	Valori dichiarati e incrementi di valore
Scritture private autenticate o registrate entro il 30/11/02	Successioni Donazioni	assoggettabili a procedimento di valutazione.
Denunce e dichiarazioni presentate entro il 30/11/02	INVIM Sostitutiva INVIM	I valori vengono incrementati del 25%

Modalità e termini per la definizione

La definizione è condizionata alla preventiva presentazione di apposita istanza (in carta libera) da parte del soggetto interessato da prodursi entro il 16 aprile 2003. Sarà cura dell'ufficio provvedere alla liquidazione delle maggiori imposte sulla base dei valori dichiarati/denunciati aumentati del 25%. Non sono dovute sanzioni né interessi.

La definizione da parte anche di uno solo dei coobbligati produce effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.

L'ufficio provvederà alla notifica di apposito avviso di liquidazione per la riscossione dell'importo ridotto dovuto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni dalla data della notifica la definizione agevolata perde di efficacia e diverranno dovute le ordinarie somme da accertamento (maggiori imposte, interessi e sanzioni).

Effetti della definizione

Viene prevista, in deroga alle disposizioni sullo statuto del contribuente, la proroga di due anni dei termini per la rettifica e liquidazione della maggiore imposta nei seguenti casi:

- * in assenza di presentazione dell'istanza di definizione;
- * qualora, in presenza di idonea istanza, non si provveda successivamente alla definizione agevolata.

Sanatoria per regolarizzare agevolazioni non spettanti

E' prevista la possibilità di revocare i benefici di agevolazioni tributarie, connesse con i tributi in argomento (ad esempio agevolazione "prima casa") richiesti e non spettanti, mediante il pagamento delle maggiori imposte dovute (senza sanzioni né interessi). A tal fine è richiesta la presentazione entro il 16 aprile 2003 di idonea istanza.

Anche in tale ipotesi l'ufficio provvederà alla notifica di apposito avviso di liquidazione per la riscossione dell'importo dovuto.

L'agevolazione non è ammessa qualora, alla data del 1° gennaio 2003, sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione delle maggiori imposte.

Anche in tal cosa opera la proroga di due anni dell'accertamento e liquidazione in caso di mancata definizione.

Sanatoria per omesse registrazioni

Viene prevista la possibilità di definire violazioni attinenti:

- * l'omessa registrazione, presentazione di denunce o dichiarazioni;
- * l'omesso versamento annuale dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,

i cui termini sono scaduti al 1° gennaio 2003.

In tal caso la definizione, da effettuarsi entro il 16 aprile 2003, avviene mediante il pagamento dei correlati tributi e l'assolvimento dei connessi adempimenti (registrazione, denuncia, ecc.). Si osservi che, rispetto alle altre definizioni dei tributi indiretti, entro il termine del 16 aprile 2003 deve essere effettuato anche il relativo pagamento, oltre all'adempimento delle connesse formalità. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

Modalità di versamento

Per le definizioni relative ai tributi indiretti va utilizzato il modello di versamento F23, indicando i consueti codici tributo già in uso. La Risoluzione del 12 febbraio 2003, n. 32/E ha integrato le istruzioni al citato modello di versamento introducendo nella Tabella B una nuova causale (Ufficio: Entrate), una nuova descrizione dei pagamenti ("Definizione agevolata Legge 27 dicembre n. 289, art. 11") e un nuovo codice (Codice: DA).

SANATORIE FISCALI

Scudo fiscale bis

Aspetti giuridici, fiscali e sanzionatori connessi alle problematiche innescate dallo scudo fiscale-bis, con particolare riferimento alle azioni detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia

La valutazione connessa all'opportunità di effettuare l'emersione di attività detenute all'estero costituisce sicuramente una doverosa premessa metodologica per analizzare il range, quanto a costo ed effetti, delle possibili scelte praticabili dal contribuente alla luce dell'attuale normativa tributaria.

In particolare, con il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - i cui termini sono stati riaperti dagli artt. da 6 a 6-quinquies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27 - sono state introdotte disposizioni normative atte a consentire l'emersione delle attività detenute all'estero, in violazione alla c.d. norma del "monitoraggio fiscale".

Con riguardo ai riferimenti normativi - or ora ricordati - nel seguito si esamineranno, secondo una precisa cadenza metodologica, i seguenti aspetti:

§ valutazione degli aspetti positivi e negativi connessi all'emersione delle attività detenute all'estero;

§ poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di mancata emersione;

§ problematiche connesse al ricorso a strumenti giuridici riconosciuti dalla legislazione comunitaria, quali il trust.

La disamina più sopra proposta si svilupperà prendendo a riferimento il caso di partecipazioni detenute all'estero da un soggetto residente in Italia.

Procediamo, dunque, secondo l'ordine di trattazione proposto.

1. Presupposti di applicazione della normativa relativa all'emersione di attività detenute all'estero

Prima di esaminare il provvedimento legislativo, finalizzato ad incentivare il rientro in Italia delle attività detenute all'estero, risulta utile analizzare le premesse che ne hanno in qualche modo costituito il presupposto. L'incremento delle transazioni commerciali e finanziarie internazionali congiuntamente alla crescente spinta alla globalizzazione dei mercati se da un lato hanno, sulla spinta di un quadro normativo comunitario favorevole, facilitato la libera circolazione dei capitali, dall'altro hanno aumentato l'entità dei trasferimenti verso l'estero.

In particolare, l'attuazione della Direttiva comunitaria 24 giugno 1988, n. 88/361/CEE, emanata in applicazione dell'art. 67 del Trattato istitutivo della CEE, che imponeva agli Stati membri di sopprimere entro il 1° luglio 1990 le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra persone residenti in tali Stati, ha di fatto sancito la rimozione dei principali divieti ed obblighi. La maggiore facilità di effettuare movimenti di capitali, connessa al recepimento delle direttive comunitarie¹, ha di fatto richiesto l'introduzione nel nostro ordinamento normativo di una serie di provvedimenti legislativi di matrice fiscale, al fine di consentire la rilevazione di tali movimenti finanziari².

In questo contesto si iscrive il D.L. 28 giugno 1990, n. 167 che imponeva, già nella formulazione originaria, una serie di obblighi dichiarativi sia agli intermediari finanziari, sia alle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni ad esse equipa-

PIERGIOCONDO BERTOLASO
Ordine di Padova

SIRO ZANONI
Ordine di Milano

rate stabilendo, peraltro, un regime sanzionatorio in caso di violazione della norma³.

La sostanziale violazione dei suddetti obblighi di «monitoraggio fiscale», da parte dei suddetti soggetti, era connessa alla particolare mitezza del sistema sanzionatorio, che prevedeva l'applicazione di sanzioni tributarie, connesse all'omessa rilevazione in dichiarazione, ricomprese tra lire 500.000 lire e lire 4.000.000, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs 18



dicembre 1997, n. 471⁴.

1.1. Il contenuto della norma: presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione

Con gli artt. da 6 a 6 - quinquies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 - che quindi costituiscono la normativa di riferimento per quanto riguarda le modalità attuative del provvedimento in esame, c.d. "scudo bis" - è stata consentita la riapertura dei termini per effettuare le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività detenute all'estero. In particolare è prevista l'applicazione - alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003 - delle disposizioni e dei benefici contenuti nel capo III del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dall'articolo 1, comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.

A mezzo di tali provvedimenti viene, infatti, consenti-

ta l'emersione di attività sia finanziarie che di altra natura le quali risultino irregolarmente detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, in violazione dei vincoli valutari esistenti, nonché della normativa tributaria e previdenziale. Il meccanismo di regolarizzazione quanto a presupposto soggettivo si applica esclusivamente alle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate, vale a dire agli stessi soggetti interessati dalla normativa sul c.d. "monitoraggio fiscale".

Per quanto concerne, altresì, il presupposto oggettivo tale meccanismo si riferisce alle somme di denaro ed alle altre attività detenute all'estero⁵, in qualsiasi paese europeo ed extra europeo, alla data del 31 dicembre 2001. E' consentito, quindi, procedere al rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero e regolarizzare tutte le attività possedute all'estero e che si intende ivi mantenere, a condizione che esse si trovino fuori dal territorio dello Stato italiano alla medesima data del 31 dicembre 2001.

Sono infatti previste due modalità diversificate di "emersione", che si articolano e caratterizzano in maniera differente a seconda che la dichiarazione abbia per oggetto attività o denaro che il contribuente abbia deciso di rimpatriare, ovvero attività destinate a permanere all'estero, c.d. regolarizzazione.

Per inciso gli interessati hanno ampia facoltà di scelta tra le due possibilità di rimpatrio ovvero di regolarizzazione e possono avvalersi del provvedimento in esame, come precisato nella Circ. n. 13/E del 24 febbraio 2003, sia coloro che non hanno usufruito della disciplina contenuta nel D.L. n. 350, sia coloro che hanno costituito all'estero attività nel periodo che va dal 1 agosto 2001 (ovvero dal 27 settembre 2001 per le attività regolarizzate) al 31 dicembre 2001.

Dal punto di vista procedurale l'emersione determina - previa presentazione all'intermediario di dichiarazione riservata, e pagamento, entro il 16 aprile 2003, di una somma pari al 2,5% dell'importo dichiarato, ai sensi dell'art. 6, comma sei, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, - l'accesso ad un "sistema premiale", configurabile in una sorta di sanatoria fiscale.

Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine del 16 aprile 2003, e comunque entro il 30 giugno 2003, l'imposta applicabile all'importo dichiarato sarà pari al 4%. Inoltre, risulta utile puntualizzare che, oltre alle somme percentualmente dovute sul valore dichiarato, sono dovute le imposte sui redditi maturati relativi al periodo successivo all'emersione e cioè dal 31 dicembre 2001 fino alla data di rimpatrio.

Orbene, per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2001 fino alla data di effettivo rimpatrio, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, del D.L. n. 12/2002 e dell'art. 6, comma 1 lettera e, del citato decreto legge, può essere utilizzato, ai fini della determinazione del reddito, il criterio presuntivo nella misura del tasso ufficiale medio di riferimento vigente in quel periodo, applicato all'ammontare delle attività rimpatriate⁶.

SEGUE A PAGINA 28

¹ In particolare il D.M. 27 aprile 1990, in base alla disposizione normativa contenuta nell'art. 6 del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988, ha dato attuazione alla suddetta Direttiva.

² Si veda in proposito R. Murer, Il fisco n. 45/2002, "Imposte sui redditi: obblighi di comunicazione per gli investimenti all'estero di natura finanziaria", p.7187.

³ Sull'argomento si veda E. Blasio, Il fisco n. 18/2002, "Aspetti problematici in tema di scudo fiscale", p. 2790.

⁴ E. Mastrogiacomo, Il fisco n. 6/2002, "Gli effetti amministrativi dello scudo fiscale: questioni interpretative", p.867.

⁵ Si rinvia per una più puntuale disamina alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 85/E del 1 ottobre 2001.

⁶ Si veda in proposito la Circ. 37/E del 2002.

Scudo fiscale bis

SEGUE DA PAGINA 27

L'intermediario applicherà un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 27 per cento sul reddito così determinato⁷. Alternativamente a tale modalità, sempre in caso di rimpatrio, sarà possibile applicare la procedura "analitica" ai sensi dell'art. 14, comma 8, del citato D.L. n. 350/2001. In base a tale modalità i soggetti interessati possono comunicare agli intermediari, cui è presentata la dichiarazione riservata, i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, che sono stati percepiti successivamente al 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione medesima. In caso di regolarizzazione, infine, la possibilità di comunicare i redditi agli intermediari è preclusa e, quindi, questi redditi dovranno essere indicati in dichiarazione.⁸

1.2. Effetti premiali connessi alla regolarizzazione
Si tratta di effetti plurimi, consistenti, oltre che nella libertà di utilizzare le attività fatte emergere per qualsiasi finalità⁹:

a) in una sorta di sanatoria fiscale (o, meglio, in una misura "premiata" di dubbia natura, caratterizzata comunque dall'inibizione del potere di accertamento e dall'inapplicabilità delle sanzioni amministrative e tributarie in particolare per le sanzioni previste per la mancata dichiarazione nel modello Unico, modulo RW, delle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione);
b) nell'esclusione della punibilità per i reati fiscali di stampo non fraudolento (ovvero in una causa di non punibilità, in virtù della quale il reato di per sé sussiste, ma viene reso non punibile).

Il che è per l'appunto valso all'istituto l'appellativo di "scudo", con il quale si vuol rimarcare la capacità di proteggere chi si avvale del rimpatrio o della regolarizzazione.

Una volta evidenziati gli effetti preclusivi dello scudo fiscale a fronte di possibili accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, analizziamo, per converso, le eventuali sanzioni connesse alla mancata emersione.

1.3. Il nuovo regime sanzionatorio connesso alla mancata emersione delle attività illecitamente detenute all'estero

Obiettivo del c.d. scudo fiscale-bis, non è solo quello di incassare i proventi connessi alla regolarizzazione, quanto piuttosto di recuperare capitali per il sistema finanziario italiano ed attuare la conseguente tassazione dei redditi di fonte estera, coerentemente al principio della tassazione su base mondiale, operante nel nostro ordinamento per i soggetti residenti¹⁰.

Particolare enfasi va posta, non tanto sulle modalità connesse alla regolarizzazione delle attività detenute all'estero, quanto al nuovo regime sanzionatorio associato alla mancata emersione delle stesse, con particolare riferimento alle persone fisiche.

Le norme sul monitoraggio fiscale, introdotte dagli artt. 2 e 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990, avevano posto l'obbligo, in sede di dichiarazione dei redditi, di compilare il quadro RW del modello Unico.

Tale quadro del modello dichiarativo (originariamente W, ora RW) è suddiviso in tre sezioni:

- trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti, c.d. "operazioni correnti";

- investimenti ed attività finanziarie estere potenziali fonti di reddito, c.d. "consistenze";

- trasferimenti da e verso l'estero che hanno interessato gli investimenti e le attività di cui alla sezione II, c.d. "flussi".

L'inasprimento delle sanzioni introdotte dall'art. 19 del D.L. n. 350 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e, fatto ancor più grave, la confisca¹¹ di beni di corrispondente valore.

Ciò significa, ad esempio che l'omessa indicazione nel quadro RW di partecipazioni detenute all'estero per 100.000,00 euro, implica una sanzione che potrebbe essere, nell'ipotesi di massima, pari a 125.000,00 euro. Anche se sussistono tesi diverse in dottrina¹², in merito all'applicazione ed all'ammontare della confisca, in quanto l'istituto in parola non è contemplato in ambito tributario e non c'è certezza relativamente alle modalità di calcolo della sanzione, pur essendo necessaria una pronuncia del legislatore al fine di colmare il vuoto normativo illustrato, il problema resta in quanto, di fatto, la confisca può trovare applicazione.

Ma, allora, le persone fisiche che detengono, ad esempio, partecipazioni in società all'estero, restringendo la nostra analisi ad una fattispecie ben precisa, come devono comportarsi?

1.4 Aspetti positivi e negativi connessi alla regolarizzazione

Alcune considerazioni in merito alla convenienza di operare l'emersione delle attività detenute all'estero, con particolare riferimento alle partecipazioni societarie, portano ad effettuare un'analisi particolarmente approfondita sul tema.

Il contribuente, talvolta, è portato ad effettuare un calcolo di convenienza assai semplice analizzando l'onere diretto attinente alla regolarizzazione (pari al 2,5% dell'importo dichiarato), e quindi alla "protezione" dello scudo, non valutando peraltro tutte le conseguenze indirette, implicite nell'emersione.

Orbene, la presentazione della dichiarazione riservata ed il pagamento dei relativi oneri tributari inibisce di fatto l'accertamento - anche ai fini IVA, contributivi e delle imposte di successione e donazione - in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle attività emerse.

L'effetto preclusivo dell'accertamento non può peraltro garantire che l'Amministrazione finanziaria, qualora il contribuente opponga la dichiarazione riservata, faccia un uso improprio delle notizie apprese, mettendosi in moto, verosimilmente per i periodi d'imposta successivi, per porsi sulle tracce di eventuali condotte evasive¹³ perpetrate dal contribuente.

Pertanto il contribuente deve valutare attentamente¹⁴ se opporre l'effetto di protezione da scudo in fase di impugnazione dell'accertamento in quanto, pur operando lo scudo fino a concorrenza degli importi dichiarati, nulla impedisce che l'Amministrazione finanziaria veicoli le informazioni apprese per effettuare ulteriori indagini accertative.

In buona sostanza, il comportamento del contribuente può ricondursi, sul piano fiscale, a quattro fattispecie di comportamento:

- l'interessato regolarizza i beni, avvalendosi dei provvedimenti legislativi citati, inoltra la dichiarazione riservata ad un intermediario abilitato e versa per

suo tramite l'imposta sostitutiva pari al 2,5% dell'attività regolarizzata entro il 16 aprile 2003. Giova, altresì, ricordare che sui dividendi di fonte estera non spetta il credito d'imposta pari attualmente al 56,25% ma, in base alle specifiche norme convenzionali previste dai Trattati sulle doppie imposizioni, è possibile scomputare dalle imposte sui redditi, dovute in Italia, il credito d'imposta tutt'al più pari alla ritenuta subita a titolo definitivo all'estero, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, sempre che i redditi di fonte estera siano inclusi nel reddito complessivo imponibile.

- l'interessato non regolarizza il bene ma aderisce all'istituto del ravvedimento operoso. Il contribuente, infatti, può in qualsiasi momento - nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è compiuta la violazione ed indipendentemente dai ristretti limiti temporali proposti dallo "scudo" - utilizzare tale disciplina di "autodenuncia" in quanto, come peraltro previsto nella Circ. 9/E del 30/1/2002, le sanzioni relative all'omessa presentazione del quadro RW hanno natura tributaria. Resta inteso che, se compiute successivamente alla data del 27.11.2001, data di entrata in vigore della Legge, si applicano, comunque, le nuove sanzioni previste dall'art. 19 del D.L. n. 350 per cui il ravvedimento dovrà parametrarsi alla sanzione minima del 5 per cento;

- l'interessato può, se tenuto alla redazione delle scritture contabili, ricorrere alla sanatoria prevista agli artt. 8 e 9 della Legge n. 289/2002 sennonché, a parte i relativi costi, viene precisato che la dichiarazione integrativa, nonché quella automatica non hanno effetto in ordine alle violazioni riguardanti il "monitoraggio fiscale", qualora non avvenga in contemporanea la regolarizzazione delle scritture contabili. Per cui i soggetti non tenuti alla redazione delle scritture contabili non possono ottenere attraverso il condono l'estinzione delle sanzioni sul "monitoraggio fiscale", se non avvalendosi esclusivamente delle disposizioni contenute negli artt. 6 e seguenti del D.L. 282/2002;

- l'interessato non fa nulla ed in tal caso, qualora l'Amministrazione finanziaria scopra la partecipazione estera, il contribuente rischia una sanzione pecuniaria dal 5 al 25% e la confisca di beni di corrispondente valore.

Non si dimentichi che l'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria sull'argomento, alla luce del regime sanzionatorio descritto, non sarà certo quello attuato in passato in cui la sanzione tributaria, per l'omessa dichiarazione, era assolutamente non comparabile con il valore dell'attività detenuta all'estero.

Pertanto ci si attende un inasprimento dell'attività di accertamento, in particolare, con riferimento alle partecipazioni detenute all'estero da persone fisiche anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano detenute dal contribuente per interposta persona attraverso un trust.

2. Poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla mancata emersione delle attività detenute all'estero: il problema dell'interposizione fittizia in base allo schema normativo sancito dall'art. 37 del D.P.R. n.600/1973.

Il procedimento impositivo previsto dall'ordinamen-

SEGUE A PAGINA 29

⁷ Si veda la Circ. 99/2001 dell'Agenzia delle Entrate.

⁸ M. Bono-M. Piazza, Il Sole 24 ore, 4 gennaio 2003, p. 15.

⁹ A. Giovannini, Il fisco n.1/2002, "Scudo fiscale e anonimato", p.253.

¹⁰ E. Mignarri, Il fisco n. 30/2002, "Rilevazione e tassazione dei redditi di fonte estera", p. 4831 e seg.

¹¹ E' inoltre previsto dall'art. 6 del D.L. 167 per le persone fisiche ed i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 del citato D.L. la tassazione presuntiva delle consistenze non dichiarate in base al tasso ufficiale di sconto. Inoltre il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 3 del citato D.L. riguardante l'obbligo di dichiarare all'UIC i trasferimenti al seguito comporta una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito.

¹² I. Caraccioli, Il fisco n. 22/2002, "Ultimi ritocchi allo scudo fiscale con irrisolto il problema della confisca", p. 3467; M. Peruzzi e M. Piazza, Il Sole 24 ore, 6 novembre 2001, "Il ciclone dell'affonda immigrato"; A. Iorio, Il Sole 24 ore, 14 dicembre 2001, "Sanzioni a doppia via" ed infine A. Iorio e C. Odorizzi, Il Sole 24 ore, 13 maggio 2002, "Se non si compila il quadro RW si alla confisca ma con dubbi".

¹³ AA.VV. "Lo scudo fiscale", Il Sole 24 ore, p. 166

¹⁴ G. Pezzato, Il fisco n. 45/2002, "Gli effetti e le possibili sorprese dello scudo fiscale", p. 14185.

¹⁵ G.D'Alfonso, Il fisco n. 15/2002, "Problematiche elusive connesse all'utilizzo dei trusts", p.2258.

Scudo fiscale bis

SEGUE DA PAGINA 28

to italiano, come noto, è di natura essenzialmente documentale, sia nella fase istruttoria e di emanazione dell'atto conclusivo, sia nella patologica fase contenziosa.

La necessità di sviluppare delle metodologie di accertamento svincolate dall'aspetto prettamente documentale ha indotto il legislatore ad individuare dei sistemi di determinazione del reddito slegati dalle risultanze delle scritture contabili.

In particolare tali metodologie hanno la caratteristica, attraverso l'utilizzo della presunzione semplice, di determinare l'onere di inversione della prova circa la congruità dei valori reddituali, sollevando l'amministrazione finanziaria da complesse attività di ricostruzione. Congiuntamente all'evoluzione del sistema deputato a disciplinare l'attività di accertamento, bisogna tenere conto che, con riferimento alle attività finanziarie detenute all'estero, la normativa prevista in merito alle *Controlled Foreign Companies* introduce in Italia un sistema di "tassazione per trasparenza" dei redditi prodotti da talune imprese estere partecipate da soggetti residenti¹⁵.

Tale strumento normativo, recepito nell'articolo 127-bis del T.U.I.R., in sostanza intende contrastare il fenomeno della delocalizzazione all'estero di imprese nazionali per mere finalità di risparmio fiscale¹⁶.

La ratio della tassazione per trasparenza ripropone lo schema di imputazione tipico delle società personali e si basa sul presupposto che il soggetto residente - controllante possa influire sulla deliberazione degli utili, indice di una disponibilità di reddito prodotto dalla controllata estera.

La possibilità di incidere direttamente sulla deliberazione degli utili viene presuntivamente equiparata alla percezione di essi condizione ordinaria per la tassazione. Così l'utile maturato, sebbene non distribuito (quindi non percepito), è comunque soggetto a tassazione in capo al beneficiario economico, sebbene questo non ne sia il possessore giuridico.

Il problema sopra esposto è altresì riconducibile alla c.d. interposizione fittizia, disciplinata dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui "In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".

Tale disposto normativo permette all'Amministrazione finanziaria, in presenza di particolari condizioni, la riconduzione della posizione giuridica dall'interposto all'interponente, titolare reale del rapporto.

Tale interposizione può realizzarsi qualora il soggetto residente, persona fisica, possieda beni per interposta persona quali, ad esempio, una società holding, una fondazione, un trust o una società fiduciaria.

Indipendentemente dalla localizzazione della società estera in territori a fiscalità privilegiata, disciplinata dalla citata normativa sulle CFC, può essere accertata dall'Amministrazione finanziaria la sussistenza della suddetta relazione giuridica, ai sensi del citato art. 37 del D.P.R. n. 600/1973¹⁷.

Si pensi all'uso indiscriminato e con mere finalità illecite di schemi giuridici, originariamente sorti in paesi di Common law, quali il trust che sono stati impropriamente utilizzati dai contribuenti in modo palesemente distorto. Giova precisare, infatti, come sia sostanzialmente inutile il ricorso a tali strumenti quando

si realizzano le condizioni di applicazione del citato art. 37, riconducibili al manifestarsi della seguente tipologia-patologia:

- il disponente è al tempo stesso il beneficiario delle utilità prodotte dal trust;
- il trust è strutturato come revocabile a totale discrezione del disponente;
- il contenuto dell'atto istitutivo è tale da relegare il trustee ad un ruolo del tutto passivo, ovvero limitato, senza alcuna facoltà decisoria rispetto all'impiego dei beni in trust ovvero alle modalità di utilizzo delle utilità prodotte;
- il disponente continua ad esercitare con pienezza i poteri ed in totale autonomia la gestione dei beni del trust.

In tali circostanze risulta possibile all'Amministrazione finanziaria stabilire una relazione giuridica tra interponente ed interposto, e così riportare in Italia la residenza dell'intero trust e sottoporvi a tassazione il reddito prodotto da tutti i beni facenti capo allo stesso, anche se localizzati all'estero.

Peraltro, tale iter argomentativo è stato ampiamente trattato nella Circ. del 4 dicembre 2001, n. 99/E, in cui l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto rimpatriabili o regolarizzabili, ai sensi del citato D.L. 350/2001 - provvedimento si ricorda istitutivo dello scudo fiscale - le attività affidate in trusts revocabili ovvero non discrezionali. In tale direzione si iscrive la Risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003 in cui l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente preso posizione sull'argomento relativamente ad un trust non discrezionale.

In tale circostanza, rifacendosi all'art. 2 della Convenzione dell'Aja, l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la qualifica di trust qualora venga meno l'effettivo potere dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

La conseguenza sotto il profilo fiscale, derivante dall'assenza di effettivo potere di gestione del trustee, è che tale rapporto giuridico non sia configurabile ai fini fiscali come trust ma, piuttosto, come mandato senza rappresentanza in quanto la gestione è riconducibile al disponente (per cui il trust è "tamquam non esset").

3. Problematiche relative al ricorso a strumenti giuridici riconosciuti dalla legislazione comunitaria, quali il trust.

Nel procedere secondo la linea di intervento tratteggiata in premessa vengono spontanee le seguenti considerazioni, paradossalmente antitetich.

Da un lato la costituzione di società con sede all'estero, peraltro, agevolata dal favorevole regime di scambi di partecipazione intracomunitari¹⁸, ha incentivato il ricorso a strutture societarie esterofile, c.d. holding comunitarie, al fine di garantire all'imprenditore non solo un'ottimizzazione del carico fiscale ma anche una sostanziale sicurezza, a fronte di possibili conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio.

Dall'altro, sul fronte della normativa interna, sussiste il pericolo della confisca e della perdita dei benefici illustrati a causa della sfavorevole evoluzione manifestata dall'ordinamento tributario.

La corretta strategia da attuare sul piano societario, peraltro non procrastinabile considerata l'imminente scadenza relativa all'emersione, non è di facile individuazione pur sussistendo degli schemi giuridici, individuabili nella legislazione comunitaria, quali i trusts, che potrebbero garantire - se propriamente utilizzati - un'adeguata schermatura.

L'opportunità di ricorso a tale strumento va attentamente analizzata anche alla luce degli orientamenti re-

centemente assunti dall'Amministrazione finanziaria¹⁹, in proposito, con specifico riferimento alla capacità del trust di fornire uno schermo societario alle tematiche addotte in fase accertativa, quali l'interposizione fittizia, ed alle conseguenti imputazione del reddito in capo all'interponente.

In tal senso, particolare importanza assume sotto il profilo fiscale, al fine dell'imputazione del reddito, ai sensi dell'art. 6 del TUIR, la definizione della "titolarità giuridica del reddito".

Orbene, posto che il presupposto dell'imposta sta nella titolarità giuridica della fonte (beni o attività) da cui il reddito scaturisce, in relazione alle diverse categorie di reddito qualificate ai sensi del citato art. 6 del TUIR, riteniamo si possa ragionevolmente affermare che in caso di trust irrevocabile e discrezionale non sia possibile imputare i redditi prodotti ai beneficiari o al settlor, invocando l'interposizione fittizia, ai sensi del citato art. 37 del D.P.R. n. 600/1973.

Tale tesi è sostenibile per un duplice ordine di motivi tra loro intimamente connessi²⁰.

Innanzitutto, nel trust irrevocabile e discrezionale né il settlor, né i beneficiari hanno il potere di indirizzare le scelte gestorie del trustee; secondariamente il distacco tra settlor e i beni-fonte del reddito attribuiti in trust è definitivo giusta l'irrevocabilità dell'atto istitutivo.

Inoltre, va osservato che eventuali pretese impositive da parte dell'Amministrazione finanziaria sono "sterilizzate" per il fatto che i redditi rinvenienti dalla gestione del trust sono imputabili ad un soggetto passivo di imposta non residente in Italia (ovvero il trustee). Tali redditi sarebbero assoggettati a tassazione in Italia solo se ivi prodotti, ai sensi degli artt. 20 e 112 del TUIR; pertanto, qualora il trust costituito secondo la formula anzidetta, fosse composto da beni privi di collegamento con l'Italia, quali ad esempio titoli emessi da soggetti non residenti e depositati presso intermediari esteri, non si potrebbe realizzare il suddetto principio impositivo.

Purtuttavia, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria per comprendere se lo schermo societario, addotto nella citata Circ. 99/E del 2001, debba estendersi non solo ai casi di interposizione fittizia, rappresentati dal trust revocabile e non discrezionale, ma anche all'interposizione reale e quindi anche ai trust che non presentano le caratteristiche di revocabilità e non discrezionalità.

Conclusioni

Si è visto nel corso dell'analisi più sopra tratteggiata come l'emersione delle attività detenute all'estero vada effettuata, al di là degli indubbi effetti "premiali", tenendo in considerazione anche i "rischi indiretti" connessi all'adesione allo scudo fiscale.

La risoluzione dei problemi connessi alle attività detenute all'estero non va identificata tout court con l'utilizzo di strumenti, apparsi nelle giurisdizioni di *Common Law*, quali il trust. L'utilizzo di tali strumenti in modo indiscriminato, oltre alla realizzazione di veri e propri "ermafroditi giuridici", ha creato una serie di "casi scuola" in cui l'Amministrazione finanziaria mostra particolare predilezione relegandoli alla "presunzione di fittizietà". L'adesione allo "scudo fiscale" sembra, nel panorama delle soluzioni proposte, un istituto particolarmente interessante, pur nella consapevolezza dei "rischi indiretti" connessi al suo utilizzo, poiché consente la definizione automatica delle sanzioni connesse alla violazione della norma relativa al "monitoraggio fiscale".

¹⁶ G. Bernoni, Il fisco n. 16/2002, "Residenti in paradisi fiscali e scudo fiscale", p. 2356.

¹⁷ S. Bartolomucci, Il fisco n. 13/2002, "L'ambito soggettivo di applicazione della Controlled Foreign Companies Legislation: alcune problematiche interpretative ed applicative della norma", p. 1910 e seg.

¹⁸ Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 recependo la direttiva n. 90/434/CEE, ha statuito che le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1, non comportano realizzo di plusvalenze, né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori".

¹⁹ G.D'Alfonso, Il fisco n. 15/2002, "Problematiche elusive connesse all'utilizzo dei trusts", p. 2258.

²⁰ AA.VV. "Il trust nell'ordinamento giuridico italiano", Ed. Ipsoa pag. 131 e seg.; E.F. Greco-G. Barbagelata, Il fisco, n. 3/2003, "Osservazioni sulla trasparenza fiscale dei trusts di famiglia".

La tassazione internazionale delle società di persone

MICHELE FIORESE

Ordine di Treviso

La tassazione internazionale delle società "trasparenti" (definite di volta in volta, nei diversi ordinamenti, come "società di persone" o "partnerships"), coinvolge due ordini di questioni:

* se la società trasparente possa essere considerata soggetto a cui si applica la convenzione contro la doppia imposizione;

* se i redditi delle società "trasparenti" siano qualificabili come dividendi ovvero come redditi d'impresa per i soci, secondo il diritto convenzionale e secondo il diritto nazionale.

Sul primo aspetto, l'orientamento prevalente, ribadito dal rapporto OCSE "The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships" del 1999, è nel senso di considerare quali soggetti cui si applica il trattato i soci delle società trasparenti e non le società stesse. L'art. 3 del Modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione (mutuato dalla generalità degli accordi bilaterali), nel definire i soggetti cui si applica la convenzione, prevede che:

a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

b) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione.

Queste definizioni sono completate dalla previsione dell'art. 4 del Modello OCSE, secondo il quale, ai fini della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analogo.

Il fatto che le entità "trasparenti" non siano dotate di soggettività tributaria passiva (quando soggetti passivi d'imposta sono i soci cui il reddito è imputato per trasparenza) impedisce di considerare tali entità quali "persone" o "società" cui si applica il trattato.

Tra i principali trattati stipulati dall'Italia, quello con il Regno Unito contiene un'esplicita esclusione delle società di persone dall'applicazione della convenzione; in questo senso, si veda l'art. 3, secondo il quale, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: *il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono considerate persone giuridiche ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato contraente; il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione. (...)* Diversi trattati, invece, contengono specifiche previsioni per includere le società di persone tra i soggetti della convenzione. La generalità delle convenzioni stipulate dall'Italia (cfr. Svizzera, Romania, Danimarca, Svezia, Lussemburgo, Austria, Belgio, USA) prevede che anche le società di persone siano comprese nel termine "persona" ai fini del trattato e che il termine "nazionali", oltre che le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente, comprenda le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

Ciò non influisce tuttavia sulla circostanza che le società di persone siano considerate residenti a prescindere dalla loro soggettività tributaria.

Solo il protocollo aggiuntivo alla convenzione con la Germania prevede espressamente che:

una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all'articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato od abbia in tale Stato l'oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell'altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati

all'imposta del primo Stato.

Sulla casistica che consegue all'applicazione di questo principio si è diffusamente pronunziato il rapporto OCSE sopra citato. La definizione della natura del reddito imputato ai soci di una entità trasparente interessa distintamente due ordinamenti:

- quello del Paese della fonte, che sulla base della qualificazione del reddito disciplina:

gli obblighi di dichiarazione per il socio non residente di una entità trasparente nazionale,

le ritenute alla fonte applicabili nel caso di trasferimenti di reddito dall'entità trasparente nazionale al socio non residente.

- quello del Paese della residenza del socio, che disciplina:

il regime di tassazione del reddito da partecipazione di soggetti residenti in entità trasparenti non residenti;

il credito riconosciuto al soggetto residente per le imposte assolte all'estero.

Nel Paese della fonte è regola diffusa quella di non considerare le entità trasparenti residenti quali soggetti d'imposta. Le entità trasparenti sono invece considerate quali centri unitari di imputazione di posizioni giuridiche riferibili ai soci, che restano gli unici soggetti passivi.

L'entità trasparente è soggetto esclusivamente di taluni obblighi strumentali, relativi alla determinazione, alla documentazione e alla dichiarazione del reddito imponibile, mentre l'obbligazione del pagamento del tributo è attribuita direttamente al socio, con il conseguente obbligo di dichiarazione. In sostanza, l'entità trasparente è disciplinata come una stabile organizzazione dei soci non residenti. Il reddito a questi imputato mantiene pertanto la qualificazione di reddito d'impresa, con la conseguenza che in casi di distribuzione non è soggetto alle ritenute alla fonte previste per i dividendi.

Nel sistema italiano le norme sostanziali che disciplinano queste fattispecie sono:

- l'art. 5 del T.U.I.R. (redditi prodotti in forma associata);

- l'art. 20, lett. g), del T.U.I.R. (applicazione dell'imposta ai non residenti).

Va segnalato come ordinamenti diversi da quello italiano prevedano l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui profitti delle stabili organizzazioni (c.d. branch profit tax), che costituisce un prelievo commisurato all'utile netto imputato al soggetto non residente, indipendentemente dall'effettivo trasferimento e che per l'assimilazione alle stabili organizzazioni risulta applicabile anche alle società trasparenti. La compatibilità di una branch profit tax con gli accordi convenzionali, che prevedono particolari modalità di tassazione degli utili delle stabili organizzazioni, va verificata caso per caso.

La definizione del reddito da partecipazione nell'entità trasparente nel Paese del socio non residente e la disciplina tributaria conseguente applicabile nel Paese della residenza, solleva ulteriori questioni. La lettera delle norme convenzionali porterebbe ad escludere che tali redditi possano essere qualificati come dividendi. Secondo l'art. 10, par. 3, del Modello OCSE, infatti, ai fini della convenzione:

il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società erogante.

La stessa previsione è contenuta nei principali trattati stipulati dall'Italia:

· **Convenzione Italia-Germania, 18/10/1989, art. 10:** *6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa:*

a) gli utili distribuiti su azioni, compresi i redditi deri-

vanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata) ad eccezione dei crediti, e

b) gli altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale degli utili distribuiti su azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente e, ai fini dell'imposizione nella Repubblica federale di Germania, i redditi che uno "stiller Gesellschafter" (accomandatario) ai sensi della legislazione fiscale tedesca ritrae dalla sua partecipazione in tale qualità in un'impresa commerciale, industriale o artigianale, nonché le distribuzioni relative a quote di un fondo d'investimento.

· **Convenzione Italia-Francia, 5/10/1989, art. 10:**

9. a) *Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al regime fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.*

b) *Sono parimenti considerati come dividendi pagati da una società residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo 3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al paragrafo 4, nonché le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (precompte), considerate al paragrafo 5, e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al paragrafo 6 afferenti i dividendi pagati da detta società.*

· **Convenzione Italia-Regno Unito, 21/10/1988, art. 10:**

6) *Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.*

· **Convenzione Italia - Russia, 09-04-1996, art. 10:**

3. *Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.*

· **Convenzione Italia - Stati Uniti d'America, art. 10:**

3. *Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.*

* * *

Secondo il comma 1, lett. e), dell'art. 41 del T.U.I.R. gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg sono redditi di capitale, ossia dividendi. È opinione prevalente che in tale categoria rientrino anche gli utili da partecipazione in società trasparenti non residenti, posto che l'art. 87, comma 1, lett. d), indica tra i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

La conseguenza più rilevante della qualificazione come redditi di capitale, ossia dividendi, degli utili derivanti dalla partecipazione in società trasparenti consiste nella tassazione "per cassa" di tali proventi (art. 42

CONDONO 2003 / SINTESI DELLE ALTERNATIVE

A cura di Giuseppe Rebecca

PROBLEMATICHE		CONCORDATO (art. 7)	INTEGRATIVA (art. 8)	TOMBALE (art. 9)
Soggetti		imprese e professionisti con ricavi < 5.164.569	tutti i contribuenti	tutti i contribuenti
Errori sanabili		redditi impresa e lavoro autonomo	specifici errori	tutti i redditi
Franchigia		no	si	no
Definizione totale		no	no	si
Periodi sanabili		1997-2001	1997-2001	1997-2001
Obbligo definizione		periodi a scelta tutte le imposte	periodi a scelta imposte a scelta	tutte le annualità II.DD. e/o IVA
Somme da versare	Importi minimi	maggiori ricavi • 600 persone fisiche • 1.500 altri soggetti	• 300 per ogni periodo	• 100 pers. fisiche • 400 imp.pr. < 50.000 • 500 imp.pr. > 50.000 • 600 imp.pr. > 180.000
	con parametri e/o studi di settore	se congruo e coerente • 300 - se congruo ma non coerente • 600	imposte dovute sulla base dei maggiori imponibili dichiarati	- se congruo e coerente: • 500
		se né congruo né coerente applicazione parametri e/o studi di settore+ • 600		- se congruo ma non coerente: • 700
	in mancanza	specifica metodologia + • 300		fino a • 10.000: 8% fino a • 20.000: 6% oltre • 20.000: 4%
	omessa dichiarazione	esclusione dal concordato		• 1.500 persone fisiche • 3.000 società e ass.
importo massimo	non previsti massimi, sopra • 5.000 (p.f.) ed • 10.000 (altri) riduzione al 50%	non previsti massimi, sopra • 5.000 (p.f.) ed • 10.000 (altri) riduzione al 50%	non previsti massimi, sopra • 5.000 (p.f.) ed • 10.000 (altri) riduzione al 50%	
Rateazione	persone fisiche	eccedenza • 3.000	eccedenza • 3.000	eccedenza • 3.000
	altri soggetti	eccedenza • 6.000	eccedenza • 6.000	eccedenza • 6.000
	scadenze	30/11/03 - 20/06/04	30/11/03 - 20/06/04	30/11/03 - 20/06/04
Contributi		sul 60%	contributi dovuti sul maggior imponibile	nessun costo ai fini contributivi
Soci (accertamento 41/bis)		se società versa • 300, redditi definitivi	irpef sul maggior reddito, da versare entro il 16/09/2003	non necessaria definizione soci
		irpef sul maggior reddito, e contributi Inps entro il 16.09.03		minimo in proporzione alla quota e non inferiore a 200•
Perdite	utilizzate in periodi condonati non utilizzate in per. cond.	se perdite di esercizio o perdite riportate, necessaria la rideterminazione dell'imponibile	non pregiudica il riporto delle perdite	irrilevanti - non necessario ricalcolo irrilevanti - non riportabili eccetto Tremonti-bis
Iva	importi da versare	aliquota media sui maggiori ricavi calcolati	iva sul maggior imponibile, da versare entro 20/06/2003	fino a • 200.000: 2,0% fino a • 300.000: 1,5% oltre • 300.000: 1,0%
	minimi	no	no	fino a • 50.000: • 500 fino a • 180.000: • 600 oltre • 180.000: • 700
Scadenze	versamenti	20/06/03	16/04/03	16/04/03
	dichiarazione	16/09/03	16/04/03	16/04/03
Regolarizzazione scritture		no regolarizzazione magazzino	si	si

La tassazione internazionale

SEGUE DA PAGINA 30

Tuir), in antitesi con il criterio della competenza applicabile ai redditi d'impresa (art. 52 T.U.I.R.). Eventuali perdite da partecipazione in società trasparenti non residenti, come conseguenza della inclusione nella categoria dei redditi di capitale, non sarebbero imputabili per trasparenza al socio residente. Ma troverebbero rilevanza solo nell'ambito dell'eventuale reddito d'impresa del socio, con il meccanismo della valutazione delle partecipazio-

ni previsto dall'art. 61 o dall'art. 66 del T.U.I.R. Le imposte assolate all'estero dal socio di una società trasparente non residente sono ammesse in detrazione dall'imposta nazionale con il meccanismo dell'art. 15 del T.U.I.R. Problemi di coordinamento temporale per l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta possono sorgere se il momento impositivo differisce tra il Paese della fonte, per l'applicazione del criterio della competenza e il Paese della residenza, per l'applicazione del criterio della cassa. Per l'art. 15 del T.U.I.R., infatti, le imposte estere

sono ammesse in detrazione fino a concorrenza della quota di imposta nazionale corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo e la detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Poiché tale requisito non è di norma posto dalle convenzioni contro la doppia imposizione, in presenza di un trattato il socio residente potrà godere del credito anche per le imposte assolate all'estero in periodi precedenti.

Quale formazione?

Formazione continua è il leitmotiv di questi primi mesi del 2003.

Il concetto è sicuramente giusto, e lo stimolo che la deontologia ci impone porterà sicuramente, a regime, ad una maggiore professionalità, per tutti. Ci saranno positivi effetti per noi e per la clientela. Oggi siamo agli inizi, e si sta verificando una cosa strana: la corsa ai punti. I colleghi hanno risposto più che bene, hanno letteralmente sommerso le sedi di incontro, in cerca di formazione. O cercano piuttosto punti? Confesso che anch'io mi sono fatto inizialmente travolgere in questo avvio di formazione continua accompagnato da punti.

Ma se si desidera la formazione, visto che gli incontri ci sono sempre stati, perché non c'è stata maggiore partecipazione alle varie iniziative anche prima? E' una domanda più che legittima. Ma non vale la pena di scervellarsi. Se i punti sono divenuti il giusto stimolo, proprio quello che mancava, non si può che esserne lieti, tutti quanti. C'è in ogni caso il piacere, in questo periodo, di rivedere colleghi e amici persi di vista da anni. Gli incontri di aggiornamento sono anche una ottima occasione di aggregazione. Bene hanno fatto Ordini e associazioni ad attivarsi in modo massiccio.

Tutto dovrà essere comunque rodato, e la qualità della formazione dovrà essere all'altezza. La formazione non dovrà essere coatta, non deve essere imposta, ma scelta, ricercata. E' una occasione irripetibile, una opportunità che sarebbe grave sciupare. Che sia quindi offerta formazione di qualità, a tutti, a chi è più esperto ed anche a chi è meno esperto, la stessa ottima qualità a tutti. E non necessariamente a titolo gratuito; un piccolo obolo, visto che siamo anche tanti, siamo tutti disposti a pagarlo. La qualità non ha prezzo, e il nostro tempo è scarso.

Nel frattempo gli Ordini e le varie associazioni avranno modo di affinare la impegnativa macchina dell'aggiornamento, tenendo presente, che se non c'è qualità, non può esserci nemmeno formazione, è pacifico.

G.R.

Con la riforma societaria grande successo della Giornata di studio

LA SECONDA GIORNATA DI STUDIO tenutasi a Mestre il 21 febbraio 2003 ha toccato il tema "La riforma del diritto societario". La riunione ha registrato un notevole afflusso di partecipanti confermando la rinnovata vitalità dell'Associazione messa in dubbio da qualcuno. L'incontro si è distinto per "chiarezza, interesse e rigore scientifico" come ha sottolineato il coordinatore, Lamberto Lambertini, con frase certo non di circostanza.

Chiarezza: sono state esposte dai diversi relatori secondo le specifiche specializzazioni le linee guida della riforma che si caratterizza per:

- 1) Modernizzazione della struttura sociale nel contesto europeo;
- 2) Importanza della componente finanziaria nella Spa sia nella forma di società aperta che in quella chiusa, dove alle normali forme di risorse finanziarie (azioni e obbligazioni), il cui concetto viene ampliato (vedi articolo 2246, ultimo comma), viene introdotta la fattispecie di altri strumenti finanziari (termine non previsto dalla presente normativa). Anche per le Srl (e questa è veramente una grossa novità) è prevista l'emissione di titoli di debito (art. 2483) e la regolarizzazione del finanziamento soci (art. 2467).
- 3) Grande autonomia dello statuto: la nuova normativa lascia ampi spazi per disciplinare statutariamente la vita societaria accrescendo i poteri del Consiglio cui vengono attribuite competenze prima di spettanza dell'assemblea. Con espressione forse un po' colorita è stato affermato che "si possono confezionare abiti su misura di alta sartoria" lasciando spazio all'inventiva e alla fantasia delle parti.
- 4) Organi di controllo: particolare attenzione è stata rivolta dai diversi relatori alla novità relativa al controllo sottolineando i principi di competenza, efficienza e indipendenza e criticando la mancata previsione dell'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili per tutti i sindaci.

Interesse: l'interesse era insito nella tematica stessa della Giornata di studio. Si tratta in effetti della più innovativa riforma del diritto societario dal 1942: aspetto, questo, richiamato da tutti gli oratori e la notevole partecipazione e l'attenzione dimostrate dai partecipanti ne hanno sottolineato l'importanza.

Rigore scientifico: non poteva essere diversamente, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione degli oratori, Nicolò Abriani e Umberto Tombari, professori di diritto commerciale rispettivamente all'Università di Foggia e a quella di Firenze. Tombari è anche membro della Commissione per la riforma del diritto societario. Completava lo staff degli oratori il prof. Giovanni Caselli, che, trattando il tema degli strumenti partecipativi (previsti dagli articoli 2346 e 2349 c.c.) sottolineava come le nuove norme lascino spazio alla fantasia e il prof. Giampaolo De Ferrà, che ha illustrato le novità in merito alla fattispecie di azioni con accenni anche alle novità per le società cooperative. L'articolazione dei veri interventi è stata vivace e attenta.

Eridania Mori / Ordine di Pordenone
Alferio Crestani / Ordine di Bassano del Grappa

Una sfida da raccogliere

SEGUE DALLA PRIMA

cedere garanzie reali. Da un lato va quindi favorito lo sviluppo di intermediari dotati di competenze specifiche, in grado di offrire risorse finanziarie per i progetti di investimento, dall'altro si devono dotare le imprese degli strumenti giuridici necessari a raccogliere tali risorse. In tal senso deve essere sicuramente apprezzato lo sforzo del legislatore della riforma del diritto societario, che ha previsto non solo una vasta tipologia di titoli azionari, ma ha anche introdotto nuovi strumenti finanziari a servizio delle società di capitali.

Dalla considerazione che le imprese straniere erano in genere in grado di finanziarsi a costi più bassi rispetto a quanto accadeva per le imprese italiane, è emersa l'esigenza di rendere concorrenziale il sistema italiano, ripensando l'intera struttura dei finanziamenti delle società.

Nel decreto di riforma assistiamo dunque ad un consistente ampliamento dei canali di finanziamento sia della società a responsabilità limitata che della società per azioni: si pensi alla possibilità di emettere titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata, da sottoscrivere da investitori qualificati, alle nuove tipologie azionarie, agli strumenti partecipativi e non partecipativi nelle società per azioni, alla nuova disciplina dei prestiti obbligazionari. E a tal proposito si deve rilevare che è compito dello statuto stabilire se, con quale modalità e con quale regolamentazione (almeno nei suoi principali aspetti) emettere strumenti di finanziamento. Dobbiamo perciò prendere atto della centralità del ruolo dell'autonomia statutaria nella costruzione della nuova struttura finanziaria delle società di capitali, con la conseguenza che le numerose opportunità della riforma in tale ambito dipenderanno da un'adeguata utilizzazione dello strumento negoziale. Ciò potrà costituire una grande occasione professionale per la nostra categoria: appare infatti abbastanza naturale che siano i Dottori Commercialisti l'interlocutore ideale delle imprese (specie le PMI) nell'approccio a questo tipo di problematiche, esprimendo la nostra categoria competenze aziendali e giuridiche insieme: è una nuova sfida che va senza dubbio raccolta.

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: CARLO MOLARO (Udine)

Comitato di Redazione: EZIO BUSATO (PD) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - ALFERIO CRESTANI (Bassano) - GIANLUCA CRISTOFORI (VR) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - CLAUDIO ERSAMER (TN) - GERMANO ROSSI (TV) - CARLO MOLARO (UD) - ERIDANIA MORI (PN) - LUCA CORRÒ (VE) - DAVIDE DAVID (GO) - FILIPPO CARLIN (RO) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIO TONETTI (BZ)

Hanno collaborato a questo numero: FRANCESCO E.M. BASSANI (PD) - PAOLA BAGAGLIO (TV) - PIERGIOCONDO BERTOLASO (PD) - ALBERTO DE LUCA (TV) - MICHELE FIORESE (TV) - MARCO ORLANDI (TV) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ANTONIO SACCARDO (VI) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - ALBERTO SPADOTTO (TV) - ENNIO VIAL (TV) - ENRICO ZANETTI (VE) - SIRO ZANONI (MI)

INSERTI: A CURA DI VITTORIO COMERCI E SABRINA CHINAGLIA (VENEZIA)
CON LA COLLABORAZIONE DI VENETOBANCA E VINCENZO CONSOLI.

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova. Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965. **Editore:** ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE. **Fondatore:** Dino Sesani (Venezia) /

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI) Tel 0444522126
Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di IPSOA Editore S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI).

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 / 757931. La redazione si riserva di modificare e abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte, suggerimenti e altro. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 27 marzo 2003 - Tiratura 6400 copie. Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES - Old fashioned illustrations of Books, Reading & Writing e da Desk Gallery.

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana